

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

9.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Calderisi Giuseppe	50
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3	Del Pennino Antonio	38
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):		Facchiano Ferdinando	25
Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla Camera, modificati dal Senato, nuovamente modificati dalla II Commissione permanente della Camera e nuovamente modificati dal Senato</i>) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-D)	3	Fracchia Bruno	57
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 6, 7, 8	Fumagalli Carulli Ombretta	39, 41
12, 13, 14, 17, 22, 23, 27, 28, 29		Guidetti Serra Bianca	15
30, 31, 32, 50, 53, 58, 61, 62, 65		Lanzinger Gianni	25
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	26, 27, 37, 49	Maceratini Giulio	14
Aglietta Maria Adelaide	31, 46, 49	Mellini Mauro	6, 7, 8, 25
Biondi Alfredo	23, 29, 30	26, 27, 29, 30, 32, 36, 37	
		38, 56, 58, 60, 61, 64, 65	
		Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	3, 28
		53, 60, 65	
		Pannella Marco	7, 8, 17, 18, 21
		22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31	
		Rutelli Francesco	7, 8, 12, 13
		Sangalli Carlo, <i>Questore</i>	14, 32
		Vairo Gaetano	25
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	17, 27, 36, 37, 41, 54, 56, 57, 58, 60, 65
		Vesce Emilio	42
		Violante Luciano	23, 24, 25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,55.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, l'onorevole Facchiano sostituisce l'onorevole Massari.

Discussione del disegno e delle proposte di legge Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera, modificati dal Senato, nuovamente modificati dalla II Commissione della Camera e nuovamente modificati dal Senato) (1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani, Scotti Vincenzo, Nicotra e Vairo; Zangheri, Tortorella, Violante, Petrazzi Cipolla, Alborghetti, Barbera, Bargonè, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Ghezzi, Menucci, Orlandi, Trabacchi, Curco e Vacca; La Malfa, Del Pennino, De Carolis, Castagnetti Guglielmo, Bogi, Bruni Giovanni Battista, Dutto, Firpo, Galasso, Grillo Salvatore, Martino, Medri, Nucara, Pellicanò e San-

toro; Facchiano, Caria, Bruno Antonio, Bruno Paolo, Cerutti, Ciampaglia, Ciocia, Madaudo, Manzolini, Massari, Nicolazzi e Romita; Rodotà; Guidetti Serra, Russo Franco, Arnaboldi, Capanna, Cipriani, Russo Spina, Ronchi e Tamino; Biondi, Battistuzzi, Altissimo, Serrentino e de Lorenzo; Andò, De Michelis, Alagna, Buffoni, Cardetti, Piro, Amodeo, Cappiello, Noci, Principe e Sanguineti; Mellini, Aglietta, Modugno, Pannella, Rutelli, Stanzani Ghedini, Teodori, Vesce e Zevi; Maceratini, Pazzaglia, Trantino, Tassi, Berselli, Caradonna, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Mazzone, Mitolo, Nania, Parlato, Tatarella, Tremaglia e Valensise: « Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati », già approvati, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 21 dicembre 1987, modificati dal Senato nella seduta del 18 febbraio 1988, nuovamente modificati dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta dell'11 marzo 1988 e nuovamente modificati dal Senato nella seduta del 7 aprile 1988.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, su richiesta del gruppo federalista europeo, la pubblicità dei lavori della Commissione per la seduta in sede legislativa dedicata alla responsabilità civile dei magistrati avrà luogo mediante utilizzo dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, torna al nostro esame, per la terza volta, il provvedimento di legge per la disciplina della responsabi-

lità civile dei giudici. E torna nel momento in cui, proprio oggi, scadono i 120 giorni che il legislatore ha sancito per l'efficacia della volontà espressa dai *referendum* popolari. Infatti, giuridicamente, non sono più in vigore oggi le norme di cui agli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, per cui la responsabilità civile dei giudici non è più delineata dai predetti articoli, ma è aperta a tutte le possibili interpretazioni giurisprudenziali che dovrebbero poi individuare, caso per caso, limiti e regole. Da qui la necessità di non aprire un vuoto legislativo e di colmarlo con una legge che, per quante divergenze crea, pur tuttavia riesce a dare dei confini certi al comportamento del magistrato e alla pretesa di giusta giustizia del cittadino.

Ben comprendo che il dibattito iniziato proprio in questa Commissione, ancora prima della celebrazione del *referendum*, pur impegnando tutti i gruppi politici, non è esaustivo di tutte le posizioni e che alla fine sono emerse linee di compromesso, però va sottolineato — almeno a me è parso di cogliere — che in tutti i raggruppamenti vi è stato l'obiettivo di non intaccare né indipendenza, né autonomia, ma di richiedere a chi è preposto all'alto compito del giudicare una serenità, una preparazione, un approfondimento, una diligenza, una tempestività che sono peculiari per un compito delicato quale quello della giustizia.

Ritengo superfluo ridiscutere l'impianto complessivo del provvedimento e mi limito a relazionare sulle parti che il Senato, nella sua seconda lettura, ha emendato rispetto al testo della Camera.

Gli articoli 1 (ambito di applicazione) e 2 (responsabilità per dolo o colpa grave) non sono stati emendati. È stato emendato invece il secondo comma dell'articolo 3 a proposito dell'istituto del diniego di giustizia (finalmente delineato colmando la lacuna dell'articolo 328, secondo comma del codice penale) stabilendo, a proposito del termine di trenta giorni entro cui il magistrato deve emettere il proprio provvedimento, che tale termine, prorogabile non oltre i tre mesi, può essere aumentato fino ad altri tre

mesi, limitatamente alla redazione di sentenze di particolare complessità (si pensi ai maxi-processi, o a processi civili di grande complessità).

Inoltre al terzo comma, sempre dell'articolo 3, il Senato ha ripristinato l'inciso « coincide » che rende così più immediata l'attività del magistrato nel momento in cui in materia di libertà personale dell'imputato si verifichi una situazione che renda incompatibile il permanere della misura restrittiva.

L'articolo 4 è identico.

All'articolo 5 (ammissibilità della domanda) vengono ridotti da 60 giorni a 40 giorni i termini entro i quali devono pronunciarsi o il collegio del tribunale o il collegio della Corte d'appello in ordine all'ammissibilità.

Al comma 4, del predetto articolo 5, è meglio precisato che il « senza indugio » con cui ha obbligo la cancelleria di notificare l'eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità emanato dalla corte d'appello deve, comunque, essere esercitato entro e non oltre i 10 giorni.

In coerenza con l'introduzione dei 40 giorni è stata anche modificata la parte ultima del comma 4, per cui anziché leggersi « scaduto il sessantesimo giorno » deve leggersi « scaduto il quarantesimo giorno ».

L'articolo 6 (intervento del magistrato in giudizio) è rimasto immutato.

All'articolo 7 (azione di rivalsa), al comma 1, è stato eliminato il « salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo », considerata ovviamente questa una dizione superflua.

A proposito della competenza per l'azione di rivalsa di cui all'articolo 8, al comma 3 del predetto articolo, nello stabilire che tale rivalsa non può superare una somma pari al terzo dell'annualità dello stipendio del magistrato viene precisato che il riferimento temporale di godimento dello stipendio non è più quello del « tempo in cui si è verificato il fatto » ma il « tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta ». Emendamento questo accettabilissimo.

Al quarto comma, sempre dell'articolo 8, il secondo capoverso « la misura della

rivalsa » è preceduta da un « per essi » che rende meglio leggibile e collegabile il capoverso.

In analogia alla modifica apportata in ordine al riferimento dell'importo dell'annualità di stipendio, anche l'ultima parte del comma 4 viene ridescritta coerentemente.

L'articolo 9 è rimasto inalterato.

Anche l'articolo 10 (consiglio di presidenza della Corte dei conti) mantiene l'impianto che la Camera nella sua prima lettura ha dato all'organo di disciplina della magistratura contabile, sol che è stato al comma 5 introdotto ciò che la Camera aveva previsto all'articolo 12, cioè la materia dell'incompatibilità per i membri laici.

Sono stati stralciati gli articoli 11 e 13 del testo approvato dalla Camera riguardanti l'integrazione del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e l'istituzione del Consiglio della magistratura militare. Ritengo che tale stralcio — al limite dell'ammissibilità, perché si sono eliminate norme già approvate dai due rami del Parlamento e quindi sotto un certo profilo non più emendabili — sia stato motivato dalla opportunità di non introdurre norme intrusive. Non vediamo però quale coerenza vi sia tra tale stralcio e il mantenimento delle disposizioni sull'organo di disciplina della Corte dei conti. Avremmo meglio dato il nostro assenso all'integrale mantenimento delle previsioni introdotte dalla Camera che davano una disciplina complessiva a tutte le magistrature. Per altro, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, che ha cassato ogni potere disciplinare attribuito prima al ministro della difesa, si ha un vero e proprio vuoto legislativo che opportunamente avevamo colmato ma che il Senato ha ricreato.

L'articolo 11 ricalca integralmente l'articolo 12 del testo Camera.

L'articolo 12, nel riprodurre l'articolo 14 del testo della Camera, elimina i riferimenti al Consiglio di Stato e al Consiglio della magistratura militare appunto perché stralciata la parte relativa ai due predetti organi disciplinari.

Gli articoli 13, 14 e 15 riproducono integralmente gli articoli del testo della Camera.

Non poche perplessità suscita ancora la parte che riguarda la responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali, avendo il Senato soppresso la formulazione adottata dalla Camera che prevedeva la responsabilità del singolo componente l'organo collegiale che nella deliberazione ha cagionato il danno agendo con dolo o colpa grave e introducendo, invece, le modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale e all'articolo 131 del codice di procedura civile; viene così eliminata, giuridicamente, la segretezza della camera di consiglio, disponendosi che dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni. Il verbale — recita il testo emendato dal Senato — redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio, sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

Analogo verbale deve essere compilato, come disposto dal comma 3, sempre dell'articolo 16, per tutti i provvedimenti di « altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione », nonché per i provvedimenti dei giudici aventi giurisdizioni non in materia di natura civilistica.

Qualora il danno ingiusto derivi dal diniego di giustizia, il magistrato componente l'organo collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa quando il danno ingiusto è derivato dalla inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

Al quinto comma, sempre dell'articolo 16, viene stabilito che il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta

responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

Il comma 6 delega il ministro di grazia e giustizia a definire i modelli di verbale e le modalità di conservazione dei plichi sigillati, nonché la loro distruzione decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

La scelta del Senato ha tenuto conto e privilegiato i sostenitori della tesi del principio di imputabilità soggettiva che vuole che ognuno risponda di ciò che si è voluto o che si è concorso positivamente a volere.

Il Senato non ha ritenuto di avallare l'impianto che la Camera aveva dato (forte anche delle argomentazioni del presidente Gargani, strenuo difensore dell'unitarietà della volontà collegiale e del mantenimento del segreto della camera di consiglio).

Ovviamente, a questo punto non può che prendersi atto della scelta del Senato, perché diversamente ci perderemo in un « ping-pong » senza termini ove l'unico risultato sarebbe il vuoto legislativo.

Gli articoli 17 e 18 vengono mantenuti nel testo della Camera, mentre all'articolo 19, nella considerazione che già l'8 aprile si considera superato, viene stabilito che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Onorevoli colleghi, ritengo che il Parlamento abbia compiuto ogni sforzo e approfondimento per pervenire ad un testo accettabile che per la prima volta disegni i confini della responsabilità civile dei magistrati.

Non è stata impresa da poco conto. Il tempo sarà l'obiettivo critico del nostro lavoro. Sono certo che il contributo che ancora una volta verrà in questa sede, costruttivo e sereno, arricchirà il lungo dibattito e precederà l'approvazione di una legge attesa dall'opinione pubblica, dai cittadini che hanno votato il *referendum* e dagli operatori di giustizia.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul progetto di legge.

Avverto inoltre i colleghi che consentirò le sostituzioni dei commissari non oltre il termine della discussione sulle linee generali.

Per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti, ritengo che, una volta terminata la discussione sulle linee generali la seduta potrà essere brevemente sospesa per consentire alle parti politiche la loro formalizzazione; oltre quel termine, non potrò più consentirne la presentazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

MAURO MELLINI. Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la relazione ha evidenziato una serie di questioni, le quali, nonostante le conclusioni cui è pervenuto il relatore, impongono a tutti un ulteriore ed attento esame, in mancanza del quale il nostro lavoro non potrebbe avere una positiva conclusione.

Il relatore ha posto, innanzitutto, la questione del vuoto legislativo che si è profilato non in relazione alla mancata approvazione del progetto di legge al nostro esame, ma a causa dello stralcio operato dal Senato, il quale si è orientato secondo un'ottica diversa da quella da me sostenuta sul problema, ad esempio, degli organi collegiali.

Vi sono questioni che comportano la necessità di un intervento, durante la discussione generale, di tutte le forze politiche, di quanti debbono collaborare al lavoro della nostra Commissione, riunita in sede legislativa, e debbono pertanto assumersi anche la responsabilità dei colleghi assenti al fine di elaborare il testo definitivo.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei sta intervenendo sul merito e non sull'ordine dei lavori.

MAURO MELLINI. Non è un intervento sul merito. Ritengo, anzitutto, necessario sospendere i nostri lavori per esaminare

ed approfondire le considerazioni svolte dal relatore, onorevole Nicotra, le quali richiedono un giusto approfondimento. In secondo luogo, signor presidente, sono particolarmente allarmato dalle sue considerazioni in ordine alla questione degli emendamenti, dal momento che la loro presentazione non può essere esclusa *a priori* perché ciò sarebbe contrario ai compiti della Commissione, il cui lavoro richiede peraltro un certo distacco rispetto alle conclusioni cui perviene la discussione generale. Inoltre, tenendo presente che la Commissione giustizia è stata convocata « a babbo morto », come è in uso dire a Roma....

PRESIDENTE. Ha già detto in Aula che non era nato...

MARCO PANNELLA. Appunto, il babbo è morto ed il nato non c'è.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, il suo collega si sa difendere da solo.

MARCO PANNELLA. Sto cercando di difendere lei, signor presidente.

MAURO MELLINI. Chiedo, quindi, sia la sospensione della seduta per un'ulteriore riflessione sui contenuti della relazione, sia che fin d'ora, consentendo un distacco notevole dalla conclusione della discussione generale, si possa procedere alla elaborazione di emendamenti riguardanti (mi dispiace contraddire quanto affermato dal Presidente della Camera), la copertura finanziaria del provvedimento al nostro esame. Si tratta di emendamenti che, a mio avviso, necessariamente mancano di tale copertura perché, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, vi sono spese maggiori di quelle già previste nel testo licenziato dalla Camera. Dopo aver modificato il testo, non si possono presentare emendamenti « a tamburo battente », anche se, senza di essi, ci troveremmo con una legge che dovrebbe essere rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica affinché provvedano alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Le osservazioni sintetiche e stringate del relatore, onorevole Nicotra, riguardanti la responsabilità civile dei magistrati, su cui discutiamo da circa un anno, possono considerarsi frutto di una precedente maturazione.

Data la rilevanza del problema vi sono numerosi deputati che hanno chiesto di intervenire nella discussione.

Passiamo quindi alla discussione sulle linee generali.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero osservare che l'esame, in terza lettura, presso la Commissione giustizia della Camera del progetto di legge riguardante la responsabilità civile dei magistrati si svolge in condizioni inaccettabili. Il Parlamento sta legiferando sotto il « brando » e la intollerabile pressione della magistratura associata, che, durante tutto l'iter parlamentare (salvo poi manifestare oggi accenti di grande soddisfazione) e, fino a poche settimane fa, lamentava il rischio di una sottoposizione dell'ordine giudiziario ad una campagna « dissennata » promossa da alcune forze politiche, una campagna di opinione che avrebbe avuto soprattutto l'obiettivo di una giustizia più giusta, che avrebbe mirato a sottrarre alla magistratura la propria indipendenza.

Ci troviamo di fronte ad una esplicita azione di gruppi estranei al Parlamento, che hanno imposto il proprio volere alle forze politiche, quindi ai gruppi parlamentari. È una situazione gravissima ed inammissibile, che inficia, a nostro avviso, non solo la serenità del dibattito politico, ma la stessa regolarità della nostra discussione di oggi. Non ci troviamo certamente di fronte ad un'azione dei Cobas del paese, ma di fronte ad una pressione indebita di uno dei poteri costituzionali, l'ordine giudiziario, che ha ritenuto, in ripetute e sistematiche circostanze, di esercitare una illecita volontà sull'attività del legislatore. A quest'ultimo, invece, proprio i magistrati dovrebbero massimamente essere soggetti e rispettarne l'attività.

Signor presidente, a lungo abbiamo voluto esporre in questa sede — ripercorrendone le tappe — questa illecita pressione.

Voglio citare solo un caso. In questo momento, in questa circostanza, oggi 8 aprile, giorno in cui il *referendum* dispiega il proprio effetto (il popolo ha legiferato nel novembre su una serie di argomenti, sui quali l'ottanta per cento dei cittadini elettori si è espressa favorevolmente, consentendo anche che l'esito del quesito sul nucleare avesse effetto immediato, a differenza di quello sulla responsabilità civile e sull'inquirente), voglio rivolgere dai banchi del gruppo federalista europeo, dai banchi radicali un augurio ed un saluto al nostro compagno Enzo Tortora, perché voglio ricordare qui quel magistrato (uno tra gli esempi di intromissione arbitraria ed illegittima e di comportamento scorretto) che risponde al nome del dottor Olivares. Per due mesi abbiamo letto sui giornali la notizia della sua intenzione di abbandonare la magistratura per protesta contro le ingerenze del potere politico. L'attenzione dell'opinione pubblica si è soffermata sulla vicenda Tortora, poiché essa è diventata l'emblema di una battaglia per una giustizia più giusta, più efficiente, fatta a misura del cittadino e della Costituzione. Per la vicenda Tortora, denunciavamo la collusione di potere che all'interno della magistratura è stata esercitata usufruendo dei cosiddetti pentiti.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, la discussione sulle linee generali verte esclusivamente sulle modifiche introdotte dal Senato. La richiesta dell'onorevole Mellini aveva un senso ed era intesa ad approfondire quegli elementi. Quindi, la pregherei di attenersi quanto più possibile all'oggetto della discussione.

FRANCESCO RUTELLI. La ringrazio dell'osservazione, signor presidente, nel senso che io sto continuando a svolgere un intervento nell'ambito della discussione sulle linee generali.

MARCO PANNELLA. Quale risulta nel suo insieme.

Difendo sempre lei, signor presidente!

FRANCESCO RUTELLI. Oggi, voglio richiamare il comportamento di questo magistrato, il quale tra l'altro si trova negli elenchi (che hanno cominciato a venir fuori) di quei magistrati che noi denunciavamo per primi, che operavano come collaudatori e che non a caso percepivano decine, centinaia di milioni e in alcuni casi miliardi di lire di compenso erogati dallo Stato. I titoli dei giornali mostrano la magistratura vittima della pressione da parte del potere politico.

MAURO MELLINI. Per dedicarsi ai collaudi!

FRANCESCO RUTELLI. Non voglio soffermarmi apertamente sulla figura personale e professionale di questo o di quel magistrato, ma desidero trattare questo caso emblematico, uno dei casi che è talmente cresciuto sulla stampa da far pronunciare al Presidente della Camera, onorevole Iotti, nel corso della Conferenza dei capigruppo, l'opinione secondo la quale superare la scadenza del 7 aprile sarebbe stato un guaio. La disinformazione e la campagna di distorsione della verità hanno portato a vedere guai all'indomani del 7 aprile, la data fatidica per l'amministrazione della giustizia nel nostro paese, portando, altresì, una delle massime autorità della Repubblica a manifestare tale opinione. Noi esprimeremo il voto finale sul complesso del provvedimento e oggi licenzieremo (o respingeremo, mi auguro) questa legge, dopo aver analiticamente approvato, o respinto, gli articoli modificati dal Senato.

Oggi siamo qui per rispetto verso quell'ottanta per cento di elettori italiani che hanno votato « sì » al *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati. Hanno votato « sì » chiedendo un allargamento della responsabilità disciplinare? Chiedevano forse una restrizione della responsabilità civile prevista nei codici ed esplicitamente nella Costituzione e richia-

mata — non a caso — nell'ordinanza di ammissibilità del *referendum* pronunciata dalla Corte costituzionale? No, i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.

Questa legge non raccoglie, anzi nega, calpesta, l'indicazione chiara ed esplicita venuta dal corpo elettorale.

Abbiamo sentito in queste settimane (e ci associamo a tali richieste, venute da parte di tante forze politiche e parlamentari) numerosi richiami perché il legiferare della Camera e del Senato in materia di Inquirente sia effettivamente fedele alla volontà degli elettori, che, votando « sì », hanno voluto abolire la giustizia politica. Quindi, si è giustamente osservato da tante parti, la giustizia politica non può essere surrettiziamente riproposta, o anche prolungata.

Debbo inchinarmi di fronte alla serietà di coloro che hanno affermato (in risposta ad una nostra proposta circa l'opportunità, per evitare i rischi di insabbiamenti, di una legge transitoria di integrazione dei poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa) che un intervento in tal senso avrebbe comportato una violazione delle chiare intenzioni dell'elettorato.

Se si fosse dimostrato, sulla questione della responsabilità civile dei magistrati, un centesimo della sensibilità espressa (prevalentemente da parte comunista, da parte della sinistra) sulla materia dell'Inquirente, noi oggi avremmo di fronte una legge ben diversa da questa.

Vorrei allora porre a tutti i colleghi che, al termine dell'esame, dovranno votare in via definitiva questa legge, il seguente quesito. Si è detto che l'obiettivo di fondo cui tutte le forze politiche hanno puntato era il seguente: il giudice che sbaglia deve pagare, senza persecuzioni, ma in modo equo e con certezza; il cittadino che viene danneggiato deve essere risarcito con prontezza e, anch'egli, con certezza. La domanda che pongo a voi, che avete voluto questa legge e che l'avete approvata nelle quattro letture svoltesi presso la Camera ed il Senato, è la

seguinte: è vero che il giudice che sbaglia paga? È vero che il cittadino che viene danneggiato, spesso in modo tragico, viene risarcito? Dovete rispondere sì o no; la mia risposta è, fin d'ora, no.

Questa è una legge-truffa, perché il giudice, se paga, lo fa dopo quindici anni, mentre il cittadino che viene danneggiato, se per caso sarà risarcito (dopo tutti i filtri e le gincane che è costretto, dalle procedure farraginose ideate, ad attraversare), lo sarà dopo un tempo lunghissimo. Sicuramente, parlare di meno di un decennio è del tutto velleitario.

Nel momento in cui stiamo per approvare questa legge dobbiamo rispondere al quesito che ho posto, ma anche valutare il perché si siano volute forzare tutte le procedure, sia oggi nell'esame presso la Commissione giustizia, sia precedentemente, durante i passaggi tra la Camera ed il Senato, e valutare attentamente la questione (opportunitamente sollevata dal collega Nicotra nella sua relazione) relativa a norme già approvate due volte, le quali, quindi, dovrebbero ritenersi approvate definitivamente. Ciò, almeno, alla luce di alcune dichiarazioni di inammissibilità di emendamenti presentati dai radicali, pronunciate proprio in virtù di una precedente doppia approvazione di norme, fatto avvenuto proprio durante l'*iter* di questa legge.

Quanta disinvoltura è stata dimostrata, quante svolte ad « U » si sono operate, in questa materia. Quello ricordato è solo un esempio.

Il Senato ha ritenuto di dover legiferare durante la crisi di Governo ed anche la Camera, in assenza di un Governo, ha deciso di riunire questa Commissione in sede legislativa, nel tentativo di approvare definitivamente la legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Bisogna ora scindere molto chiaramente le nostre responsabilità dalla vostre. Richiamo come esempio un caso che il Presidente della Camera ha voluto evocare durante la discussione procedurale. Noi abbiamo fornito l'assenso per concorrere alla unanimità necessaria per deliberare l'esame del provvedimento sulla re-

sponsabilità civile dei magistrati in sede referente presso la Commissione giustizia, durante la sessione di bilancio.

Voglio rivendicare al nostro gruppo il riconoscimento di aver sempre condotto una rigorosa battaglia politica sulla responsabilità civile dei magistrati, anche tramite una proposta di legge (la proposta Mellini) che non è stata condivisa, è stata respinta, ma alla quale non si può negare quella coerenza intrinseca che forse non è possibile attribuire a nessun'altra delle proposte formulate, tanto meno al pasticcio che oggi vi accingete a votare.

La nostra azione è proseguita con la pregevole relazione di minoranza (presentata alla Camera dal collega Mellini e dal senatore Corleone al Senato) e con gli emendamenti presentati, privi di qualunque intento ostruzionistico, tutti verenti sul merito. Va sottolineato che in molte circostanze, in un clima positivo a dispetto dell'obbrobrio legislativo che si andava producendo, tanto questa Commissione quanto l'Assemblea hanno accolto decine di emendamenti formulati dal collega Mellini. In quante occasioni, voi avete fatto ricorso alla sapienza giuridica ed al buon senso provenienti dai nostri banchi, per correggere alcuni tra i più vistosi « strafalcioni » e storture che si andavano costituendo in norma, durante l'esame di questa legge! Ecco il senso di questa battaglia, che mai è stata ostruzionistica, signor presidente, ma volta, invece, a far emergere le vostre responsabilità.

Abbiamo dato il nostro assenso alla discussione di questa legge durante la sessione di bilancio, ma la situazione era ben diversa da quella che viviamo oggi, trovandoci in assenza di Governo. Non è possibile, secondo una indiscussa prassi quarantennale, legiferare in tale circostanza. È un principio elementare, in base al quale nessun parlamento legifera in mancanza di governo, anche se, purtroppo, l'abuso della decretazione d'urgenza ha rappresentato un *escamotage* capace di modificare questo principio e questa prassi.

Intendiamo sottolineare il senso di responsabilità, che si è posto alla base della scelta di continuare l'attività legislativa durante la sessione di bilancio, affinché non si giustificassero le affermazioni di quanti sostenevano che il Parlamento è incapace, non sa legiferare, che non vi sarebbe stata una nuova legge e che si sarebbe verificato il caos. Non abbiamo inteso fornire alcun alibi a quanti alimentavano questa posizione, sviluppatasi fino al punto che prima delineavo e che è oggi sotto i nostri occhi.

Per tali motivi, a maggior ragione, risaltano le responsabilità di una maggioranza, non soltanto maggioranza di governo, ma estesa al gruppo comunista e della sinistra indipendente in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Tale schieramento — è necessario dirlo e lasciarlo agli atti, affinché in futuro i cittadini possano giudicare sul funzionamento di questa legge — da una parte, ha vissuto divisioni asperime, dall'altra, ha voluto all'interno di questa legge le norme che, un momento fa, il collega Nicotra definiva « intruse ». Quest'ultime, insieme con la crisi di governo e la crisi politica all'interno della maggioranza, non hanno fatto altro che provocare lo slittamento dei termini di esame e di approvazione. Ecco perché, per quanto riguarda la procedura, si deve a siffatto schieramento l'avvenuto superamento del termine del 7 aprile: ad esso vanno ricondotte tutte le responsabilità. Per quanto concerne il merito delle scelte, le modalità e le norme, con le quali ci accingiamo a superare la data del 7 aprile, l'argomento sarà oggetto del seguito del mio intervento e di quello di altri miei colleghi.

Un altro aspetto, che intendo richiamare, va indirizzato esplicitamente ai colleghi socialisti, ai quali esso va addebitato. Non parlo del ministro Vassalli, che in troppe occasioni, in varie fasi dell'*iter* di questo provvedimento, ha dovuto alzare le mani e, talvolta, sventolare bandiera bianca, nonostante posizioni non di rado assai limpide e, per quanto ci riguarda, assai meritorie.

Il comportamento tenuto, soprattutto nelle ultime settimane, dal partito socialista è davvero poco comprensibile.

Faccio notare ai colleghi socialisti presenti che, in sede di Conferenza congiunta dei presidenti di gruppo di Camera e Senato, i due rappresentanti del gruppo socialista, di fronte ad una posizione dei radicali ritenuta fondata o, comunque, seria e rispettabile, dichiararono non potersi legiferare in pendenza di crisi di governo, in quanto sarebbe stata necessaria l'unanimità. Oggi, viceversa, simile sbarramento, sollevato e tanto sbandierato in quella circostanza con motivazioni di principio, viene rapidamente rimosso.

La mia opinione e preoccupazione è che tale comportamento (qualcuno potrebbe chiamarlo di opportunità, qualcun'altro di opportunismo, certamente si tratta, almeno, di valutazione tattica) non abbia nulla a che vedere con l'importanza del tema al nostro esame. In base ad esso, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati è divenuta materia di commercio, in vista della formazione del nuovo Governo. In altre parole, si tiene aperto quel capitolo, fino a quando ciò sia utile per allungare il « brodino » della nascita del nuovo Governo; quando, poi, si profilano le scelte e la matassa si va dipanando, l'opposizione radicale non serve più a fini tattici, non fa più comodo per la trattativa e può essere velocemente scavalcata.

Tale comportamento è doppiamente grave, proprio perché il partito socialista è insieme con quello radicale, con pari e piena lealtà ed amicizia e con comunanza di intenti, promotore di questo *referendum*, che ha visto alleati anche il partito liberale ed alcuni esponenti di rilievo del partito socialdemocratico. In base a questo, non posso non sottolineare con amarezza un simile sviluppo della vicenda.

In che cosa consiste la legge che stiamo per approvare e qual è la sua legittimità, in ordine alla necessità di assorbire (ipoteticamente) l'effetto abrogativo della decisione legislativa popolare? In proposito, voglio citare le affermazioni che, prima del *referendum*, l'ex presidente

della Consulta, Livio Paladin, scriveva in un fondo del *Messaggero*. È noto che, in materia di responsabilità civile, Paladin era contrario alla posizione dei promotori del *referendum*. Dice l'articolo: « Tuttora molti ritengono che la soluzione ideale del problema (della responsabilità civile) consisterebbe nell'ampliare e ridefinire le responsabilità disciplinari dei magistrati, accertate e sanzionate dal Consiglio superiore della magistratura: ma questa via non potrebbe essere percorsa — da sola — dopo che il popolo avesse manifestato la volontà di puntare sull'ampliamento della responsabilità civile ».

È questo l'oggetto della nostra discussione, non la restrizione della responsabilità, come voi volete: si tratta di ampliarla, poiché questa è stata la decisione del popolo legislatore in occasione del *referendum*!

Prosegue l'articolo: « Molti avvertono che l'effettiva riparazione dei gravissimi danni patrimoniali talvolta derivanti ai cittadini dall'esercizio della giurisdizione sarebbe possibile solo da parte dello Stato, non certo decurtando gli stipendi dei magistrati se eventualmente responsabili; ma neppure questo potrà essere l'unico rimedio, allorché gli elettori si saranno pronunciati per l'abrogazione, mirando alla responsabilità civile dei giudici stessi (a meno di affermare che la sovranità del Parlamento gli consente di tenere in nessun conto il voto del popolo) ».

Sono questi i motivi, che stanno all'origine della nostra richiesta di incontro con il Capo dello Stato. Riteniamo si stia producendo in queste ore un gravissimo conflitto fra due poteri legislativi previsti dalla Costituzione: quello del Parlamento e l'altro — legislativo, sia pure con sole funzioni abrogative — esercitato dagli elettori, in occasione del voto referendario.

In cosa consiste tale vicenda? Lo accennavo poco fa: ci troviamo di fronte alla prima circostanza nella quale, in quarant'anni di vita repubblicana ed in quindici anni circa di operatività della disciplina attuativa del *referendum*, si afferma la vittoria dei « sì », dispiegandosi gli effetti abrogativi derivanti dalla vo-

lontà popolare. Su tale questione, sarà necessario esprimere una valutazione politica.

Come ci troviamo oggi a valutare questi fatti e a rispondere agli elettori, in base al voto da essi espresso? Innanzitutto, dobbiamo rispondere con riforme incisive in materia di giustizia.

Per quanto riguarda la scelta nucleare, il « sì » del *referendum* ha definitivamente chiuso un processo, che i radicali, da soli, avevano aperto oltre un decennio fa, contestando una politica giudicata non tanto e non solo pericolosa, quanto sbagliata. Secondo noi, si doveva percorrere una strada diversa.

Per quanto riguarda l'Inquirente, siamo in una fase transitoria...

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, le faccio osservare che il tempo a sua disposizione sta terminando.

FRANCESCO RUTELLI. In merito alla durata dell'intervento, appena trascorso il tempo a mia disposizione, dirò alcune cose ai sensi dell'articolo 39 del regolamento.

Per quanto concerne la Commissione inquirente, siamo *in itinere*, anche se alcuni segnali, in ordine al modo di affrontare la fase transitoria successiva all'abrogazione e precedente l'entrata in vigore di una nuova normativa, sono sufficientemente incoraggianti, vengono incontro in certa misura ad una tradizionale posizione assunta dal gruppo federalista europeo.

In materia di giustizia, ci troviamo di fronte ad una truffa e ad una beffa, come hanno sostenuto ieri i colleghi senatori. Noi vi diciamo oggi: non dimenticate quello che in passato il Parlamento ha fatto a proposito della Commissione inquirente e dei manicomi. Perché dico questo? Perché nel 1978 il partito radicale promosse un *referendum* abrogativo relativo a quella Commissione e in quella circostanza con una legge truffa il Parlamento approvò una normativa, che serviva solo a « far fuori » il *referendum*, anziché a recepire l'intento dei suoi promo-

tori. Affermammo allora: state attenti, perché tra qualche anno ci troveremo nella condizione per cui sarà necessario ricorrere ad un nuovo *referendum*.

Quando noi, di fronte alla richiesta di abrogare la vecchia normativa in materia di manicomi (risalente addirittura al regno di Vittorio Emanuele III), dicemmo che la legge n. 180 sarebbe stata una truffa, prevedemmo solo il disastro effettivamente prodotto da tale provvedimento.

Oggi vi diciamo: quando i cittadini si lamenteranno, diranno che questa legge non rende giustizia, quando il risarcimento non ci sarà, quando gli interessati non riceveranno la giusta riparazione, essi ovviamente si rivolteranno. Oggi siamo qui per dirvi che allora li inviteremo a rivolgersi alla DC, al PCI, al PSI, al PSDI, al PLI, al PRI, alle forze politiche che hanno votato questa legge!

Circa la durata degli interventi, le rammento il quinto comma dell'articolo 39 del regolamento, recentemente modificato, secondo cui « È in ogni caso facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda ».

Signor presidente, abbiamo ascoltato da parte del Presidente della Camera alcune argomentazioni, che rimandavano in termini piuttosto vaghi a presunte motivazioni paracostituzionali di necessità ed urgenza. Le ragioni delle « forzature », delle storture e delle truffe messe in atto sul piano regolamentare per far discutere questa legge in sede legislativa in Commissione (contro il dettato del nostro regolamento) potrebbero essere invocate, data l'importanza della materia. Se si trattasse di una legge costituzionale, il termine aumenterebbe automaticamente a quarantacinque minuti; ritengo comunque di poter parlare per almeno sessanta minuti, al fine di esporre la posizione del mio gruppo (tale richiesta verrà rivolta anche da altri colleghi), posizione che in qualche misura è legittimata ad essere illustrata nella sua compiutezza. Intendo, quindi, proseguire il mio intervento...

PRESIDENTE. La prego, onorevole Rutelli, ascolti il presidente!

Non ho sollevato alcuna questione sull'argomento discusso, anche se si trattava di una interpretazione analogica della norma regolamentare: vista l'importanza della materia, credo sia giusto consentire ad ognuno di esprimersi. Non mi sembra tuttavia che si possano ravvisare aspetti paracostituzionali, tali da giustificare un ampliamento dei termini: non si tratta né di una autorizzazione alla ratifica di un trattato internazionale, né di un progetto di legge di delegazione legislativa. Abbiamo al nostro esame un provvedimento di grande importanza, in merito al quale la discussione corale e diffusa da parte dei componenti di tutti i gruppi mi sembra supplisca alla volontà del singolo di parlare per un tempo maggiore. Le faccio inoltre osservare che il suo intervento è già durato quarantacinque minuti. Do quindi la parola all'onorevole Maceratini.

FRANCESCO RUTELLI. Continuerò a parlare, perché non ritengo giusta l'interpretazione del presidente. Vorrei affrontare i problemi concernenti la riforma della giustizia...

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Maceratini...

FRANCESCO RUTELLI. Questo è l'altro versante sul quale...

PRESIDENTE. La prego, onorevole Rutelli! Mi spiace che lei non usi la stessa cortesia che credo di aver sempre avuto...

FRANCESCO RUTELLI. Non la consideri una scortesia...

PRESIDENTE. Lei mi fa un torto. Questa Commissione è andata avanti con grande rispetto... Ascolti il presidente! L'onorevole Mellini può testimoniare della grande apertura, correttezza, del rispetto reciproco, per cui non può continuare a parlare quando ho già fornito una risposta esauriente, che può essere compresa dalla sua intelligenza.

FRANCESCO RUTELLI. La ringrazio, ma devo continuare a sviluppare una serie di argomenti...

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, non vorrei, ma mi vedo costretto a richiamarla all'ordine.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare a questo riguardo.

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine per la seconda volta; lei potrà parlare alla fine. Onorevole Maceratini...

MARCO PANNELLA. Lui ne ha facoltà!

FRANCESCO RUTELLI. Non posso accettare di interrompere il mio intervento...

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine per la terza volta, onorevole Rutelli! Se intende assistere e partecipare ai lavori successivi, come capogruppo dovrebbe dare esempio di apertura e di grande interesse rispetto al prosieguo della seduta...

FRANCESCO RUTELLI. Non è una forma di scortesia nei suoi confronti, né di mancata considerazione, anche per il corretto clima instauratosi in questa Commissione.

PRESIDENTE. Non mi costringa ad espellerla dall'aula!

FRANCESCO RUTELLI. Non intendo deflettere da questa posizione come rappresentante di un gruppo, che sta operando una denuncia precisa su questa legge...

PRESIDENTE. Dunque intende continuare...

FRANCESCO RUTELLI. Desidero sviluppare una serie di argomentazioni, che ritengo debbano essere lasciate agli atti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, onde consentire, sussistendo i necessari presupposti, ai deputati questori di escludere dall'aula l'onorevole Rutelli ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 13,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Onorevole Rutelli, la prego di abbandonare l'aula, avendola già richiamata all'ordine per la terza volta.

(L'onorevole Rutelli non ottempera all'invito del presidente).

Prego l'onorevole Questore di procedere al riguardo.

CARLO SANGALLI, Questore. Onorevole Rutelli, voglia seguirmi fuori dall'aula.

(L'onorevole Rutelli non ottempera all'invito del deputato questore).

Invito i commessi ad eseguire le disposizioni presidenziali.

(I commessi trascinano l'onorevole Rutelli fuori dall'aula).

GIULIO MACERATINI. Il provvedimento che come Commissione ci accingiamo ad esaminare per la seconda volta ha posto una serie di problemi di cui il tormentato discorso dell'onorevole Rutelli ha costituito un segnale significativo.

Non intendo seguire, ovviamente, la « prassi temporale » dell'onorevole Rutelli — utilizzerò solo parzialmente il tempo a mia disposizione — né talune argomentazioni da lui prospettate. In ordine a talune altre considerazioni, tuttavia, intendo manifestare la mia convergenza di opinione, peraltro già espressa nel corso delle precedenti occasioni in cui la Commissione si è occupata del provvedimento.

Ritengo che al termine della discussione e dell'esame degli articoli la necessità di pervenire ad una urgente definizione dell'esame del provvedimento non consentirà di formulare dichiarazioni di voto che, almeno per quanto mi riguarda, non ho intenzione di esprimere. Mi limiterò, dunque, a talune considerazioni di carattere generale che valgono anche

come dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso, oltre a riferirmi allo « stralcio » al nostro esame (perché di uno « stralcio » vero e proprio si tratta). Lo « stralcio » investe poche norme, che il Senato ha ritenuto di modificare. Prima di affrontare uno specifico discorso su tali modifiche, desidero chiarire le motivazioni per cui il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, che ha sempre avversato il provvedimento al nostro esame, ha ritenuto negli ultimi giorni, sia al Senato sia alla Camera, di non frapporre ostacoli procedurali all'iter del procedimento. Si è trattato di una valutazione, di carattere « comparativo », tra i guasti che la legge può produrre, e che certamente produrrà, ed i guasti che dalla sua mancata approvazione potrebbero derivare al complesso sociale ed, in particolare, all'amministrazione della giustizia.

Registriamo con sdegno (sono consapevole della gravità di tale espressione, ma non ne trovo di più adeguate) le pressioni che da parte di taluni ambienti della magistratura sono state fatte sul Parlamento. È veramente incredibile che si sia verificato tutto questo!

Dire al legislatore: « Se la legge non entra in vigore, da domani tutti i tribunali, la Corte dei conti, l'intero complesso dell'apparato giudiziario, entreranno in crisi per la nostra deliberata volontà di pervenire a tale obiettivo, cioè per protestare contro il legislatore lento, pigro, distratto », costituisce espressione di una posizione inammissibile in uno Stato di diritto ed ha il sapore di una manovra eversiva e golpista da parte della magistratura.

Chiarito questo aspetto, ritengo che non si possano chiudere gli occhi di fronte alla realtà del paese e delle strutture giudiziarie. La magistratura, infatti, è « inquinata » da pressioni di carattere politico, e talvolta di carattere personale, per cui pensare che si possa bloccare un processo legislativo, facendo sprofondare l'amministrazione giudiziaria in una crisi ancor più grave di quella che attraversa, soltanto per una malintesa difesa dell'istituto parlamentare, costituisce un argomento che non può certo incontrare il

consenso del mio gruppo politico. Non abbiamo mai fatto assurgere la logica del « tanto peggio, tanto meglio » a linea di condotta, a strategia politica, e non abbiamo mai ritenuto di perseguire atteggiamenti e finalità connesse a tale impostazione.

Il gruppo del movimento sociale italiano destra-nazionale è convinto che il paese, la nazione, vadano difesi, anche al di là di chi questo paese e questa nazione non intende difendere; per carità di patria e per senso di responsabilità non abbiamo ritenuto, e non riteniamo, opportuno frapporre alcun tipo di operazione ostruzionistica all'approvazione della legge al nostro esame.

GLi articoli che la Commissione è chiamata ad esaminare sono pochissimi e non meritano una disamina approfondita. Siamo in presenza di una legge che non ci piace, che giudichiamo negativa e sulla quale esprimeremo, ovviamente, voto negativo.

Il Senato ha proceduto ad una formale modifica di talune norme seguendo una impostazione non so fino a che punto congrua. Mi riferisco, in particolare, alla riduzione dei termini relativi al giudizio di ammissibilità, alla cui statuizione si è pervenuti senza tener conto della difficoltà della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, che pure avevamo valutato in questa sede quando era stato espresso un orientamento tendente a ritenere insufficiente addirittura i termini più ampi già stabiliti dalla Camera.

Il Senato ha ridotto tali termini ed ha introdotto ulteriori modifiche di natura formale concernenti questioni di minore importanza. Ha « salvato », in maniera incomprensibile, soltanto una parte delle norme riguardanti le magistrature speciali, consentendo alla stampa di sostenere che fosse in corso una indebita pressione dei magistrati della Corte dei conti, collegata alla minaccia di bloccare un settore nevralgico dello Stato nell'ipotesi di mancata approvazione di determinate norme. Si tratta di un atteggiamento di carattere eversivo che non può assolutamente essere accettato!

Il Senato ha poi reintrodotta le norme sulla responsabilità collegiale, che erano state approfonditamente valutate da questa Commissione, la quale era pervenuta all'unanime conclusione di ritenere che tali norme non potessero entrare nel nostro ordinamento giuridico, a meno che non si ritenesse di dover creare ulteriori e, forse, drammatici ostacoli al già claudicante funzionamento della macchina giudiziaria.

Di fronte alla formulazione della legge che, da un lato tradisce la volontà espressa in sede referendaria dal popolo e, dall'altro, aggrava le già difficili condizioni in cui opera la magistratura, l'orientamento del gruppo del movimento sociale italiano destra-nazionale è nettamente contrario. Ove sarà necessario, ci riserviamo di ribadire, nel corso della discussione e della votazione sugli articoli, le considerazioni già esposte alla Commissione.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Intendo esprimere brevi considerazioni per chiarire i motivi che, nel corso della discussione sulle modifiche apportate alla legge relativa alla responsabilità civile dei giudici; mi hanno indotto a pervenire a vari ripensamenti, anche in relazione alla posizione del mio gruppo. Talvolta meditare sulle cose può condurre a considerazioni diverse rispetto a quelle da cui si era partiti. Intendo dire che anch'io sono convinta che si dovesse intervenire in questa materia; vi era, peraltro, un imperativo obbligo che derivava dall'esito del referendum, il quale lasciava una situazione di carenza legislativa che certamente doveva essere sanata. Ciò non di meno, il giudizio che esprimo sul progetto di legge nel suo complesso, cioè sia sul testo trasmesso al Senato, sia su quello da noi modificato, poi nuovamente inviato alla Camera, è di natura negativa.

Chiunque di noi abbia operato (molti dei colleghi presenti hanno esercitato ed esercitano) all'interno della struttura giudiziaria e quotidianamente mantenga contatti con il cittadino, sa che il meccanismo farraginoso (non posso definirlo

diversamente) che ci prospetta tale provvedimento creerà una infinità di problemi, di cui sicuramente il nostro apparato non sentiva alcun bisogno, anche se la situazione doveva in qualche modo essere affrontata.

Con tale premessa ho inteso anticipare la mia dichiarazione di voto: infatti, mi asterrò dall'esprimere un giudizio sul progetto e sulla sua approvazione.

Un ulteriore argomento, alquanto convincente, mi unisce a quanti criticano il fatto che, con tanta urgenza, vorrei dire *ad horas*, si sia trasmesso da una Camera all'altra il testo di un provvedimento, il cui esame da mesi si protraeva. Mi rendo conto che, anche in questo caso vi fossero esigenze che trovavano giustificazione sia nell'uno, sia nell'altro senso. Capisco che il 7 aprile rappresentava una scadenza quasi insuperabile; non mi è chiaro, però, come, di fronte all'importanza di un provvedimento su cui si è lavorato per mesi e sul quale non si è registrata unanimità di consensi, perché obiettivamente vi erano moltissimi elementi di dubbio e di perplessità, il tempo che occorreva per un esame dal carattere distaccato potesse essere relativamente breve. Invece, proprio il termine di scadenza ha indotto ad una certa fretteolosità e ad esso è seguito un giudizio di censura.

Si tratta di considerazioni che provengono da una « minoranza delle minoranze » (termine che uso spesso), mi sembra che le questioni di principio, al di là dei risultati, posto che ci sforziamo tutti di vivere e difendere il nostro regime democratico, debbano valere ad esprimere anche i nostri punti di vista. Mi sembra, in tal modo, di dialogare confidenzialmente o, per essere più precisi, di fare una confessione: non capisco per quale ragione il Senato (per carità è legittimo il suo diritto di modificare anche tutto il provvedimento, non è di questo aspetto che si discute), abbia inserito in questo progetto disposizioni riguardanti altre magistrature, diverse da quelle ordinarie, per deliberarne, successivamente, lo stralcio.

Non comprendo, lo ripeto, quale sia la ragione che ha indotto il Senato ad inserire, ed a stralciare poi, talune norme. Non sono molto brava, ma probabilmente non sono neanche così ingenua da non capirla; tuttavia, voglio rifiutare tali metodi e chiedo, per quel poco che ciascuno di noi conta all'interno del Parlamento, che vi sia, durante l'esame di qualsiasi provvedimento, l'assoluta trasparenza di quanto avviene. Mi rifiuto di andare alla ricerca delle motivazioni attraverso « i corridoi » di palazzo e non perché ciascuno di noi, se lo voglia, non sia in grado di parlare o di inserirsi in un piccolo gruppo, ma perché credo che ognuno debba rivendicare la trasparenza dei fatti, sapere per quale ragione essi avvengono e, poi, accettarli se sono convincenti. Non si possono porre i deputati di fronte ad un *aut aut*; se ciò avvenisse, che cosa si potrebbe fare? Per quanto mi riguarda e, per quello che conto, che cosa posso dire se non esprimere la mia astensione? Mi domando, nuovamente, quali possano essere state le ragioni che hanno portato all'inserimento di determinate disposizioni nel progetto riguardante la responsabilità civile dei magistrati. Come sarà possibile un certo funzionamento, dal momento che vi sarà una carenza nella magistratura militare, nel Consiglio di Stato e negli altri organi giudiziari?

Tenuto conto di queste circostanze, che senso ha votare un giorno dopo, anzi a distanza di poche ore un provvedimento nel quale vi sono, ormai è chiaro, molti punti su cui vi è il nostro dissenso, sul quale bisognerà tornare, non essendovi dubbi in merito alla opportunità di un intervento? Poiché tale intervento deve riguardare prevalentemente le modifiche apportate dal Senato, propongo di riesaminare il problema della responsabilità collegiale. Mi rendo conto che si tratta di una soluzione non del tutto ottimale, ma è almeno accettabile; del resto, non so come potrà finire questa vicenda.

Per esempio, immaginate (ancora una volta mi riallaccio all'esperienza di tutti i giorni, non a quella delle importanti decisioni) il lavoro che si svolge una deter-

minata mattina, in cui un collegio di magistrati è chiamato a giudicare e ad esprimersi in media quaranta o cinquanta volte. Immaginate, dicevo, arrivati alla fine della giornata, quando ci si dovrà pronunciare in ordine alla cinquantesima sentenza od ordinanza, quali potranno essere meccanismi ed i risultati! Tanto più che non ci si pronuncia spesso (lo sappiamo tutti) su una sola decisione; non vi è un unico oggetto, molte volte vi è una articolazione di problematiche su cui un giudice può dare il proprio consenso ed altri negarlo con una intersecazione, quindi, di consensi e dissensi. Non capisco come tutto ciò possa migliorare la situazione, ferma restando la mia convinzione secondo cui i giudici, come gli altri cittadini, debbano rispondere del proprio operato. Non intendo riprendere questo argomento, anche perché non credo vi siano diversità di vedute.

Di conseguenza, il mio dissenso è generale sul progetto di legge perché doveva avere un altro contenuto, ed è specifico su taluni elementi. Mi potreste, allora, chiedere per quale ragione il mio voto non è contrario. Inizialmente, ho ritenuto che non fosse da escludere la volontà politica di una soluzione, anche perché molte delle norme in esso contenute mi sembravano ragionevolmente organiche e sistematiche; mentre altre erano meno soddisfacenti. Dichiaro pertanto, di astenermi dalla votazione finale.

PRESIDENTE. Desidero informarla, onorevole Pannella, che il ministro di grazia e giustizia, Vassalli si è momentaneamente assentato dall'aula.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. (*Rientrando nell'aula*). La mia breve assenza è motivata da esigenze riguardanti la direzione del Ministero che è anche un'amministrazione « attiva ».

MARCO PANNELLA. Colgo l'occasione per esprimere al ministro Vassalli la mia fiducia ed ammirazione: è questa la ragione per cui non ho voluto intervenire in sua assenza (non certo per questioni re-

golamentari). Sappiamo tutti che il ministro, in modo esemplare ormai da molti mesi, ha dedicato la sua diretta esperienza all'esame di tale provvedimento (quando sarebbe stato pur legittimo delegare un sottosegretario). Questa occasione, quindi, mi consente di rendere omaggio a ciò che io considero una testimonianza di serietà istituzionale e personale, che, senz'altro, distingue il ministro Vassalli (coerenza che, invece, non dimostrano le nostre istituzioni).

Mi consenta, innanzitutto, di inquadrare, per così dire, da laico, e forse da ignorante quale sono e niente affatto conoscitore del diritto e della procedura, la situazione.

La situazione psicologica e logica, nella quale ci muoviamo e ci troviamo, mi vede costretto ad intervenire quando non ritengo di avere una sufficiente cognizione per dare ad altri nozioni che mancano.

Una però ne esiste, signor presidente: è che lei, signor ministro, il collega Violante, la collega Guidetti Serra, i commessi della Camera sanno che noi abbiamo tenuto un *referendum* che dal primo momento, dal deposito del quesito, era noto. È più di un anno e mezzo che è stato vissuto con passione, soprattutto da una parte, ma anche da chi si è saputo mantenere ragionevole e razionale richiedendo al popolo italiano di legiferare in modo indiretto a favore dell'estensione e della prescrizione della responsabilità diretta e civile del magistrato. Dai quesiti stessi risulta in modo evidente che nei codici del nostro diritto positivo — anche se non attuati in concreto — esistono i principi dell'istituto della responsabilità civile diretta del magistrato. Noi ci dolevamo come comitato, come partito e come deputati del fatto che contro l'autonomia della magistratura fosse l'esecutivo a poter e dover eventualmente autorizzare ogni singola possibilità di esercitare il diritto di perseguire il magistrato direttamente in sede civile. Credo che su questo non vi sia possibilità di messa in dubbio. Per un anno e mezzo i magistrati, i gruppi parlamentari i partiti

hanno spiegato quale rischio si sarebbe verificato se il singolo magistrato fosse esposto ad una responsabilità diretta civile maggiore di quella esistente. Su questo punto il collega Violante mise subito l'accento in un articolo de *l'Unità* in relazione alle possibilità per i facoltosi, per coloro che potevano in qualche modo tentare di paralizzare la ricerca della verità e il corso della giustizia mediante la forza del denaro ed il ricatto.

Non v'è dubbio che il partito comunista, che il collega Violante, che tutti noi abbiamo fino al mese di settembre dello scorso anno discusso, intervenendo polemicamente sul fatto se il quesito referendario prevedesse l'estinzione o meno della responsabilità diretta civile del magistrato. Ne fanno fede i documenti dei partiti, la conferenza stessa sulla giustizia promossa dal partito comunista e gli interventi che vi sono stati in Commissione.

Dunque il popolo si è pronunciato su questo dopo un anno e mezzo, e non dopo due mesi, di campagna politica. Che cosa stiamo, invece, legiferando? In termini di diritto è proprio la soppressione dell'istituto della responsabilità diretta civile del magistrato, che i nostri colleghi conoscevano prima del *referendum* e che con questa legge viene cassato.

Quindi si ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale e la rilevanza che è stata data per porre di nuovo la parola fine. Lo confermano le nostre proteste per la « direzione » verso la quale si muove la volontà referendaria. Vi ricordate quando sull'*Inquirente* nel 1978 e sulla legge n. 180 del 1978 si decise di non fare il *referendum* perché si ritenne che il Parlamento avrebbe approvato una nuova legge, una riforma effettiva e congrua nella direzione della richiesta referendaria? Si riteneva cioè che il Parlamento e il popolo, ottenessero, attraverso la rappresentanza parlamentare, quel che attraverso la forza del *referendum* abrogativo poteva essere indotto ad ottenere.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

EGIDIO ALAGNA

MARCO PANNELLA. Di conseguenza, signor presidente, signor ministro, la nostra convinzione è che noi non stiamo solo attuando un conflitto tra poteri dello Stato; sono assolutamente convinto che, se vi è un caso nel quale il Presidente della Repubblica debba rinviare alle Camere un testo rifiutandosi di promulgarlo, quel momento sia proprio adesso: è da oggi, 8 aprile, che è entrato in vigore l'effetto del *referendum*. Ritengo che noi usurpiamo i poteri non nostri che noi usiamo, interpretiamo, annulliamo in modo impressionante, abrogando di fatto la delega costituzionale. Andiamo nella direzione opposta a quella che il paese, a maggioranza enorme, ha deciso: potenziare l'autonomia quale massima garanzia. Più responsabilità equivale a più libertà della nostra magistratura e dei nostri giudici, perché credo sempre di meno che sia legittimo ed opportuno parlare di magistratura e sono sempre più convinto che si debba parlare di giudici, coloro i quali sono tutelati dalla Costituzione e sono tuttora sottoposti alla legge.

Quindi, signor presidente, se io mi trovo in queste condizioni, se, quale membro del Parlamento, sono chiamato — a torto o a ragione, ma non credo sicuramente per superficialità — a dover compiere un atto, una prevaricazione, un'azione esorbitante, un atto profondamente e socialmente non solo antidemocratico, ma anche anticostituzionale — per me questo è un atto anticostituzionale — e se il Presidente della Repubblica non dovesse accogliere il ricorso che il comitato per il *referendum* ha oggi annunciato con il quale si chiede l'intervento della suprema Corte, se questo dovesse accadere, mi vedrei costretto con dolore a rimettere a disposizione della Camera il mio mandato di deputato, perché non posso condividere la responsabilità di un atto di tale gravità istituzionale e costituzionale.

Il collega Rutelli ha fatto molto bene a ricordare la discussione della legge « Reale-bis », del 26 aprile 1978, quando ci trovammo in una situazione più o meno identica a quella di oggi (allora non era presidente l'onorevole Gargani, ma l'onorevole Misasi); ci trovavamo in pendenza di un *referendum*, mentre oggi ci troviamo in presenza di un annullamento di un atto legislativo, operato dal *referendum*, e di un provvedimento con cui si va al di là e contro le nostre funzioni.

Signor ministro, mi rivolgo a lei che è considerato un maestro del diritto, l'argomento è nato da una certa giurisprudenza partitocratica, violenta, contraddittoria, della Corte costituzionale, proprio nel momento dell'unità nazionale contro i *referendum*.

Quante volte sentiamo dire che i quesiti referendari erano mal posti o troppo limitati; ma perché lo erano? Perché la giurisprudenza della Corte costituzionale ha massacrato a tal punto l'istituto referendario, attraverso le sentenze sulla caccia e sulle altre materie, che ha impedito sempre di più la stessa possibilità di formulare quesiti che avessero la dignità necessaria per l'istituto referendario; la violenza della giurisprudenza costituzionale, non a caso, non viene nemmeno analizzata, viene rimossa!

Quindi, la responsabilità di quesiti limitati, sulla parte per il tutto, come nel caso di Montalto per il nucleare, è della Corte costituzionale, la quale, con la sua giurisprudenza, ha operato contro l'istituto costituzionale del *referendum* rendendo l'esercizio praticamente impossibile.

Ci siamo dovuti inchinare di fronte a tale giurisprudenza e siamo passati attraverso le « Forche Caudine » che la Corte costituzionale ha imposto e, poi, ci siamo visti rimproverare per il fatto che il quesito referendario non aveva sufficiente respiro, non coinvolgeva la giustizia tutta.

Quando chiedemmo l'abrogazione di alcune parti dei codici fascisti, per esempio quelle relative ai reati di opinione, la Corte dichiarò che, non essendo omogenea l'offesa della bandiera a non so quali

altri reati, non era proponibile quel tipo di quesito referendario.

Ed ora dobbiamo trovarci di fronte ad una informazione ignorante, da anni trenta, culturalmente parlando, a dover rispondere di quesiti che non sono quelli che noi avremmo scelto ed avremmo avuto il diritto ed il dovere di porre, secondo la Costituzione.

Sta di fatto che sembra che oggi ci troviamo di fronte al dovere di rilevanza costituzionale di colmare un vuoto legislativo; scherziamo? Tutti quanti voi, tanti quanti siete, come partiti, come persone, come deputati, relativamente agli articoli 39 e 40 della Costituzione, ed al dovere di regolamentare il diritto di sciopero, avete programmaticamente sostenuto il dovere di non legiferare; l'avete sostenuto fino ad un anno fa ed adesso, invece, affermate la necessità di legiferare, diciamo, con una economia diversa da quella dettata dalla lettera della Costituzione. L'ideologia della non legiferazione è durata, per il diritto di famiglia, per sette anni, attraverso scadenze di ogni tipo, sempre violate, ed ora, d'un tratto, ci si viene a dire che non possiamo ritardare di tre giorni. Perché? Guardiamo cosa ha combinato il Senato! Le nostre tesi le aveva espresse Mellini, quindi voi le conoscete. Guardate il testo pervenutoci dal Senato: per la Corte dei conti, sì, per la magistratura militare, no, a seconda della maggiore o minore capacità di ricatto dell'una o dell'altra corporazione. È una cosa indegna! Dovremmo approvare la legge subito? No, consentiteci, colleghi comunisti, dopo l'esperienza della legge n. 180 e di tante altre, almeno di sottolineare la manifesta infondatezza, la iattanza, la menzogna di un vuoto legislativo che non è tale, perché è tutt'altro, è un « troppo pieno », malgrado tutto. Mi chiedo cosa possano comportare quattro giorni di vuoto legislativo; non ci si può arrendere a questa menzogna, a questa stupidità, entrare in questa atmosfera, in questo clima da convenzione giacobina.

Marzachi e Maddalena, il gruppo dei potenti, i rappresentanti dei collaudatori,

i rappresentanti degli arbitrati, i rappresentanti dei processi-macellerie, di Napoli e di altri, i rappresentanti di interessi camorristici precisi, dei fratelli Nuvoletta contro Cutolo ... Cose scritte, su cui non la menzogna, non la rettifica è stata mai richiamata, nelle divisioni all'interno dei consigli comunali, e non solo in Parlamento.

E leggiamo che, secondo l'ordinamento giuridico dello Stato, oggi pomeriggio, dobbiamo andare presto, dobbiamo chiudere, perché altrimenti vi sono quattro giorni di vuoto legislativo! Questa è, per così dire, la punta della beffa; non è decoroso, non è vero, non è accettabile!

Non inchiniamoci a queste ragioni di tipo « casuistico », nella migliore delle ipotesi; lo dico ai colleghi comunisti, i quali hanno fatto alcuni passi avanti, anche se rimangono attestati su posizioni diverse dalle nostre. Non è possibile basarsi su quanto hanno scritto ed hanno fatto scrivere su una stampa, che sappiamo quanto distrugge la giustizia, quando si lavora per essa (quando c'è stata la conferenza sulla giustizia organizzata dal PCI, quanto se n'è parlato sulla stampa?) e che invece, poi, sbatte ogni volta in prima pagina, su sette colonne, la colpevolezza di questo o di quell'altro.

Esiste un sistema perverso e strutturato che lega magistrati e cronisti giudiziari felloni ai criminali, con metodi ossificati, agendo con enormi interessi sulle motivazioni delle sentenze e non so quanto il presidente del tribunale di Torino ...

Per quanto riguarda quest'ultimo caso, aspetto non la sentenza, ma le motivazioni.

Dinanzi a quello che abbiamo scoperto ed abbiamo evocato, che hanno fatto i Maddalena e gli altri (peggio che a Napoli, peggio che altrove) non se ne sa nulla. Fanno gli articoli, sono divenuti nostri colleghi, come Caselli, non so quando fanno a tempo a fare i giudici; articoli da tutte le parti, e noi dobbiamo legiferare oggi pomeriggio? No, veramente credo di poter dire, rivolgendomi all'attenzione dei colleghi comunisti, que-

sto: non è che abbiamo vezzi, né che vogliamo prevalere e poter dire che abbiamo guadagnato uno o due giorni, ma siamo costretti a fare questo. Perché? Vediamo di rispondere almeno con un atto di decoro autonomo, di dire no alla fandonia del vuoto legislativo, di consentire di arrivare a martedì, o mercoledì, di dire che non è vero ...! Anche perché una critica, sulla quale siamo tutti d'accordo, fra le altre che possono essere sollevate a questa vostra legge, consiste nella possibilità che tale legge venga sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale per disparità di trattamento, perché è evidente che questa legge consentirà, per quanto riguarda gli anni precedenti, l'azione diretta illimitata civile nei confronti dei giudici. Ne discuteremo. Ritengo che ciò sia pacifico perché, nel momento in cui non vengono previste regole di retroattività, avremo, con questa frettolosa legge, il diritto pieno di esercitare azioni di responsabilità civile, dirette, complete, incontrollate, per quanto riguarda le situazioni pregresse. Ma questo è un inciso, ne vedremo delle altre e non per il vuoto giuridico di due giorni. Non possiamo certamente pensare all'eventualità che questa sera, o lunedì mattina, i legali di Cutolo, di Rendo, di Vittorino Colombo o di non so chi altro vadano in cancelleria a depositare qualche atto, approfittando del vuoto legislativo. Magari dovremo preoccuparci anche della *Gazzetta ufficiale*, che è già stata preparata ed ora deve ritardare l'edizione, per includere questa legge. Nonostante la pressante esigenza di evitare i ritardi, non sono stati stabiliti termini diversi dai normali, come era avvenuto in altri momenti, ad esempio in periodo di ostruzionismo.

Voglio ricordare che la Camera ha ricevuto ieri a mezzanotte il testo sul quale questa Commissione, riunita in sede legislativa, deve discutere. Ci troviamo in una situazione contraddistinta dall'assenza di molti colleghi, non certo determinata dalla lunghezza dei nostri interventi: sapete bene quanto scarsa sia la convinzione che muove molti membri di

questa Commissione. Se non vi fosse il senso di convinzione e di autodisciplina dei compagni comunisti, ho l'impressione che saremmo ancora meno.

So bene che non è possibile a chiunque richiedere la verifica del numero legale, ma ad un certo punto dovremo pur votare, per cui tale verifica si renderà necessaria.

Si dovrà stabilire la chiusura della discussione sulle linee generali. Potete affermare che tale chiusura avverrà perché si è effettivamente discusso e riflettuto abbastanza? No, questa *navette* ci è imposta da varie corporazioni: il Consiglio di Stato vuole una cosa, la Corte dei conti un'altra ed i magistrati militari un'altra ancora. Poi, a seconda di chi assume atteggiamenti più ricattatori, di chi si impone di più, voi operate le vostre scelte.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

GIUSEPPE GARGANI

MARCO PANNELLA. Vi chiediamo di porre attenzione alle nostre richieste, a noi non rimane altro che iscriverci tra i battuti, come tutti i promotori del *referendum*. Siamo, però, tra coloro che possono dire di non essere stati battuti da se stessi. Non siamo degli *ξαυτόν τιμωρούμενος*. Lo sono i socialisti ed i liberali. Noi siamo l'eccezione che conferma la regola, e nell'eccezione è la regola delle regole.

Vorrei proporre in modo informale, signor presidente, senza terminare il mio intervento, un secondo rapidissimo di sguardi tra di noi. È possibile? È possibile continuare i nostri lavori e concludere martedì?

Se ciò è possibile, ciascuno di noi dovrà prendere atto che qui, almeno nella forma, almeno nello stile, non vi è il *diktat*, la convenzione giacobina, la patria in pericolo, l'esigenza imprescindibile di concludere rapidamente, il vuoto legislativo e via dicendo.

Se non sarà possibile realizzare quanto ho proposto, credo dipenderà so-

prattutto dai compagni comunisti e da lei, presidente, come colui che amministra la nostra saggezza: se sarà possibile, invece, credo che tra poco potremo terminare. Non mi riferisco alla conclusione del dibattito generale, ma ad una sospensione della seduta per aggiornare i nostri lavori, sapendo che il giorno in cui si riprenderà la discussione porterete a casa — il Parlamento porterà a casa — questo triste bottino, che sicuramente provocherà molti guai nel futuro.

Ripeto, per il presidente che è rientrato in aula da poco, che avevo solo chiesto che si sospendesse la seduta aggiornando i nostri lavori.

Trovandoci in questa situazione, è necessario ripercorrere la vicenda accaduta ieri sera, che già, in sede di Assemblea, abbiamo tentato di sottolineare.

L'*iter* di questa legge alla Camera dei deputati è stato compromesso da un atto che la Presidente Iotti ha tentato di giustificare con il richiamo dei precedenti; volutamente ad esso non abbiamo dato risposta. Infatti, l'atto al quale la Presidente faceva riferimento riguardava la sede referente, non l'attività legislativa della Commissione. Ci siamo riservati di dire queste cose nella sede odierna.

Il processo formativo, nell'ambito dell'*iter* legislativo, prevede e si incardina in quel preannuncio che non vi è stato. Ieri sera, vi è stata — alla lettera — la previsione di un evento che poi, in effetti, si è verificato; non vi è stato un preannuncio, poiché, per i nostri regolamenti, esso consiste semplicemente nella notizia che qualcosa (di cui siamo padroni, che è scritto nel nostro ordine del giorno, che appartiene ormai alla Camera) è giunto in questo ramo del Parlamento. Solo in quel momento, dopo il preannuncio, si potranno assumere le decisioni del caso.

Tale momento giuridico realizza una forma di cautela che, contenuta nei regolamenti, nella legislazione e nella tradizione, discende dalla grande importanza di questo tipo di precisazione. Se permettessimo la stessa corrività relativamente ad atti, per esempio, provenienti dal Governo, chissà quante « piccole » conse-

guenze da tale comportamento potrebbero scaturire. Ciò che è saltato, in termini di incardinamento nel dibattito, è lo scadenzario, la lentezza, l'ordine logico e cronologico voluti dalla legge e dal regolamento.

Purtroppo, ciò è accaduto anche in altre occasioni. Ero presente in Commissione sanità durante il dibattito sulla legge n. 180 del 1978. In proposito, avevamo promosso un'iniziativa referendaria, mentre quel provvedimento sembrava essere condiviso da Basaglia e da tutto lo schieramento progressista. Fummo gli unici a non dare il nostro voto favorevole, poiché ci apparve chiaro che non l'urgenza, ma la fretta, con la quale si era proceduto, avrebbe causato l'espulsione dalle case di cura e dai manicomi di decine di migliaia di malati, gettati nella strada e non affidati a cure alternative.

La vostra *ratio*, come dicono i verbali, non è quella di ben legiferare, ma è quella di far fuori un *referendum*. In questo caso, la *ratio* della fretta consiste nel rispondere in modo prono ed automatico alla iattanza ed alla grossolanità di una menzogna, all'ordine scagliato in questa sede nemmeno dal Consiglio superiore della magistratura, ma dai potentati di una magistratura, all'interno della quale la corruzione intellettuale (che è la peggiore) fa strage sempre di più.

Tutto ciò risponde allo schema, secondo cui in Italia abbiamo politici, politici corrotti ed altre categorie. Oggi, chi conosce la nostra realtà interna e osserva le intermittenze nelle imputazioni, vede che molto spesso — devo dirlo — si è imputati perché si è socialdemocratici. Lo stesso signor Biagi organizza un bel processo con Vittorino Colombo, senza aver mai fatto nulla relativamente alla vicenda dei « fondi neri », che costituiva un illecito sistematico, gravissimo ed immenso.

L'alleanza perversa fra un certo tipo di stampa ed un certo tipo di disamministrazione della giustizia deve farci paura; non possiamo continuare ad accettare un criterio per il quale siamo sempre imputati, mentre, dall'altra parte, essi sono al

di sopra di ogni sospetto, quasi nella sacralità di una funzione che storicamente realizzano ed assolvono.

Sono qui per dirle che invece sempre di più ci troviamo a dover prendere atto della circostanza per cui stanno venendo alla luce situazioni allarmanti per il nostro sistema costituzionale. Ogni giorno ravvisiamo sintomi preoccupanti; ricordo, per esempio, la notizia secondo cui a Napoli il giudice istruttore Alemi, mentre si redigevano le sentenze dettate da Pandico, con questo stesso Pandico...

PRESIDENTE. Il tempo è scaduto oltre misura, da oltre cinque o sei minuti.

MARCO PANNELLA. A volte il suo orologio ha colpi di accelerazione.

PRESIDENTE. Il mio orologio è più che normale; lei ha parlato in misura maggiore del consentito...

MARCO PANNELLA. Concludo, presidente...

PRESIDENTE. Trenta minuti sono trenta minuti! Chi è più scrupoloso di lei nel verificare l'attenta applicazione delle norme regolamentari!

MARCO PANNELLA. Quando violiamo il regolamento, lo facciamo socraticamente, dicendo: lo violiamo, si proceda contro di noi, perché abbiamo il dovere di violarlo...

PRESIDENTE. Non ha nessuna ragione per violarlo.

MARCO PANNELLA. No! Le ho fatto una premessa, sostenendo che ci stiamo muovendo in un quadro di incostituzionalità e di illegalità. Tenga presente che se accetto un comportamento corrispondente a quello previsto dal regolamento, ciò può avvenire non in omaggio a tale regolamento, ma alla cortesia cui faceva riferimento. È infatti evidente che, se stiamo violando le norme, non intendiamo fare omaggio in termini procedurali al regolamento.

Lei lo sa: personalmente ritengo che se sarà consentita un'ulteriore riflessione, se i colleghi comunisti ci lasceranno intendere che questo è possibile, allora forse renderò omaggio non al regolamento, ma ai tempi da esso previsti. In caso contrario, pur nel massimo rispetto nei suoi confronti, dovrò seguire l'esempio del mio capogruppo, continuerò a parlare.

PRESIDENTE. La prego di completare il suo intervento.

MARCO PANNELLA. Presidente avvisato, presidente salvato.

PRESIDENTE. La salvezza è solo per l'aldilà.

MARCO PANNELLA. Se fossimo convinti che la salvezza è solo nell'aldilà, temo che pochi sarebbero interessati ad essere salvi.

PRESIDENTE. Io sono molto interessato.

MARCO PANNELLA. Termino con la proposta formale che, una volta conclusi tre o quattro interventi, la discussione sulle linee generali sia sospesa e la seduta venga aggiornata a martedì della prossima settimana. Vorrei che su questo si esprimessero i colleghi.

PRESIDENTE. Chiedo ai rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi in ordine alla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Pannella.

ALFREDO BIONDI. Sono favorevole alla proposta di rinvio, non condividendo questa forma di rincorsa dei tempi. Il problema da affrontare è serio, trattandosi di approvare un testo, proveniente dal Senato, che modifica totalmente la formulazione da noi individuata in tema di responsabilità collegiale. Ho già esposto all'interno del mio partito la mia posizione dissenziente rispetto all'atteggiamento as-

sunto dal mio gruppo presso l'altro ramo del Parlamento.

Essendo l'unico rappresentante liberale in questa Commissione faccio questa dichiarazione a titolo personale, dopo averla espressa in sede politica nel mio partito, ma mi sentirei più tranquillo se da qui a martedì fosse consentito ad un altro mio collega di rappresentarmi in questa sede, per esprimere un voto che fosse coerente anche rispetto alle scelte della maggioranza.

Credo che in questa materia non esistano obblighi, né sudditanze nei confronti della maggioranza, ma la fedeltà rispetto alla propria coscienza. Tuttavia, le due cose possono coincidere con maggiore serenità; non vedo il motivo di tanta fretta, né mi ritengo detenuto per un'alta causa, perché non esiste alcuna ragione che possa impedirci di compiere quella riflessione che è giusto fare sulle importanti modificazioni apportate.

So che il presidente mi comprende anche dal punto di vista delle impostazioni che ciascuno, pur nella divergenza, ha sostenuto in questa battaglia.

Aderisco dunque alla proposta dell'onorevole Pannella; credo che anche il numero dei parlamentari presenti (verificato o no) stia ad indicare che si darebbe vita ad un simulacro di dibattito.

LUCIANO VIOLANTE. Siamo contrari alla proposta del collega Pannella e desidero motivare le ragioni di tale posizione.

Non contestiamo ai colleghi radicali un comportamento ostruzionistico che rientra tra i diritti delle opposizioni e delle minoranze; credo tuttavia che i colleghi radicali non possano impedire ad un'altro gruppo di realizzare un loro progetto politico.

Ci siamo presentati al *referendum* con una proposta di legge, che è stata sottoscritta da alcune centinaia di migliaia di cittadini, abbiamo depositato prima una proposta di legge, abbiamo, quindi, impostato la campagna elettorale sulla necessità di approvare la nuova normativa entro i termini.

Se è vero, come è stato sostenuto dopo lo svolgimento del *referendum*, che un considerevole contributo è stato fornito dalla mia parte politica, è anche vero che il partito comunista si è presentato al paese con l'impegno di approvare la legge entro i termini, prima che si manifestassero pressioni di qualsiasi tipo; ricorderanno i colleghi che in quella fase le sollecitazioni erano di ben altra natura, volendosi impedire l'abrogazione della normativa vigente.

Abbiamo cercato di seguire coerentemente questa linea. Rammento convegni ed iniziative, nel corso delle quali i responsabili del partito comunista, di quello democristiano, di quello socialista — ricordo in un incontro importante il compagno Alagna — assunsero questo tipo di impegno. Vi sono state iniziative cui partecipò Enzo Tortora, il quale sostenne — credo in un intervento trasmesso su una rete televisiva nazionale — che esisteva da parte radicale l'impegno a favorire l'approvazione del provvedimento in tempo utile, come era provato dalla presentazione di una proposta di legge del gruppo federalista europeo.

Ci troviamo in una situazione diversa da quella verificatasi per la legge « Realebis »; allora, si poneva un problema diverso: se si dovesse o meno giungere all'approvazione di un provvedimento legislativo per impedire lo svolgimento del *referendum*, mentre ora ci troviamo su un altro versante.

D'altra parte, quando l'onorevole Pannella si riferisce alla possibilità di configurare una responsabilità civile diretta non fa che confermare la necessità di approvare celermente la legge, perché in tal modo si eliminerebbero gli effetti che taluno di noi intende evitare.

Non si tratta, dunque, di un problema di « pressioni » provenienti dalle giurisdizioni. Vi sono state, invece, pressioni perché non si arrivasse all'approvazione della legge con una determinata formulazione. I consiglieri di Stato « potenti » (non quelli che rivestono una posizione di minore importanza) si sono mossi quando si è pervenuti allo stralcio...

MARCO PANNELLA. Ciascuno ha ottenuto quello che voleva!

LUCIANO VIOLANTE. Vi sono state, dunque, pressioni in tutti i sensi.

L'intendimento di fare in modo che i termini fossero rispettati ha sempre caratterizzato la nostra posizione ed ha orientato gran parte dei cittadini, che hanno votato a favore della nostra proposta referendaria anche in omaggio a tale aspetto.

Il gruppo comunista non contesta il diritto dei colleghi radicali di realizzare una condotta ostruzionistica. Ritiene, tuttavia, che non vada leso il diritto a perseguire l'obiettivo politico di rispettare i termini previsti, tenendo fede, in tal modo, agli impegni assunti con l'elettorato con alto senso di responsabilità. Tutto ciò per due motivi fondamentali: innanzitutto, perché, se si promette qualcosa, bisogna onorare l'impegno. Noi avevamo promesso il rispetto dei termini ed intendiamo realizzare tale obiettivo perché l'educazione che abbiamo ricevuto ce lo impone.

In secondo luogo, occorre valutare che lo stato d'incertezza non riguarda tanto la giurisdizione quanto, piuttosto, i diritti dei cittadini. La mancata approvazione tempestiva della legge creerebbe, infatti, una situazione d'incertezza inerente non tanto allo *status* di un potere, quanto, piuttosto, alla condizione dei diritti dei cittadini. Si tratta di un aspetto rispetto al quale il gruppo comunista è particolarmente sensibile.

Tutto ciò non implica la necessità di procedere a tappe forzate, sacrificando i diritti dell'opposizione, ma comporta che ciascuno si assuma le proprie responsabilità nel tener fede agli impegni presi e ad un dato di rigore complessivo: se vi è la possibilità di evitare una fase d'incertezza per i diritti dei cittadini, insomma, bisogna evitarla! (*interruzione del deputato Mellini*).

Il collega Mellini sarà libero di proporre emendamenti, se lo riterrà opportuno: ne discuteremo ed esprimeremo le nostre valutazioni di merito. D'altra

parte, se questa legge è cattiva non dovrebbe essere approvata né il venerdì, né il martedì! Se questa è una « leggiaccia », non la si voti! Perché fare ostruzionismo oggi e non martedì! Si tratta di un ostruzionismo da *week end*?

Mi pare che le richieste avanzate dai colleghi radicali siano riconducibili al sistema di contrattazione che il meccanismo degli interessi corporativi ha determinato, esprimendo posizioni favorevoli o contrarie alla legge.

MAURO MELLINI. Perché, che cosa abbiamo chiesto?

LUCIANO VIOLANTE. Avete chiesto che non si decida oggi!

MAURO MELLINI. Si tratta di una richiesta corporativa?

LUCIANO VIOLANTE. Intendevo affermare che se la legge è di pessima qualità, tale caratteristica ricorrerà anche se decidessimo di riprendere la discussione in un diverso giorno della settimana. Il gruppo comunista non ritiene che sia questa la questione fondamentale da affrontare. Quando la Commissione entrerà nel merito dell'esame del provvedimento, ciascuno potrà esprimere la propria posizione, favorevole o contraria.

Per quanto ci riguarda, rivendichiamo con grande senso di responsabilità la priorità dell'interesse del cittadino al rispetto dei termini espressamente stabiliti.

FERDINANDO FACCHIANO. Al di là delle motivazioni ideologiche che possono aver ispirato la richiesta di rinvio, ritengo sia ragionevole pervenire ad una razionale programmazione dei nostri lavori in modo che, esaurita la discussione generale, si possa riprendere l'esame del provvedimento martedì prossimo o, se lo riterrete opportuno, lunedì.

Non riesco ad immaginare cosa possa accadere di tanto grave, dal punto di vista giuridico, nelle quarantotto ore che ci separano dal momento della ripresa della discussione.

Per una motivazione di ordine pratico ed anche per sdrammatizzare questa fase, ritengo si possa accedere alla richiesta di rinvio.

GIANNI LANZINGER. Ritengo che l'atteggiamento del legislatore (anche se si tratta di un legislatore « ridotto » da un punto di vista numerico, dal momento che ci troviamo in Commissione e non in Aula) debba essere quanto più possibile equilibrato.

Il gruppo verde ha aderito alla proposta di trasferire il progetto di legge al nostro esame alla Commissione giustizia in sede legislativa. Tuttavia a noi sembra che la proposta avanzata dai colleghi radicali di accedere ad un rinvio, quanto meno della fase successiva alla discussione sulle linee generali, rappresenti un modo efficace per pervenire ad una equilibrata decisione. In tal caso, infatti, potremmo usufruire di un'utile pausa di riflessione, dal momento che il Senato ha introdotto modifiche non secondarie.

Per tali motivazioni, il gruppo verde ritiene che procedere a tappe forzate non rappresenti un metodo efficace. La sollecitudine a definire celermente l'*iter* del provvedimento, tra l'altro, non contrasta con la possibilità di riprendere la discussione in seguito ad una necessaria pausa di riflessione.

Mi associo, pertanto, alla richiesta di rinvio proposta dai colleghi radicali.

GAETANO VAIRO. Ritengo sia fuorviante dare per scontato che il procedere a tappe forzate equivalga ad una accettazione acritica di pressioni esterne.

A mio avviso andrebbe, invece, accolto il suggerimento proposto dall'onorevole Violante, in ordine al significato politico da conferire al *referendum*. Se l'onorevole Violante ha sottolineato l'esigenza di evitare il vuoto legislativo, è anche vero che il nostro partito, la democrazia cristiana, dispone storicamente dei titoli per rivendicare tali motivazioni. Basti soltanto pensare alla proposta di legge, conosciuta come « progetto Rognoni », che ha consentito alla democrazia cristiana di af-

frontare i *referendum* con le « carte in regola » e che, se fosse stata accolta, avrebbe evitato il *referendum*.

Tale considerazione esclude di per sé il riferimento che l'onorevole Pannella ha fatto alla questione politica. Noi non sottostiamo ad alcuna pressione politica di natura neo-corporativa. La vera pressione politica della quale bisogna dar conto è quella che riveste carattere politico in senso generale, che fa riferimento, cioè, all'interesse del Paese (al quale è riconducibile sia l'interesse dei cittadini, sia quello dei magistrati).

La strumentalizzazione esasperata, che negli ultimi giorni è stata realizzata in riferimento ai rischi che potrebbero derivare da un « vuoto legislativo », costituisce motivo sufficiente per addivenire ad una maggiore responsabilizzazione del legislatore, al fine di evitare possibili contrasti.

Quanto all'assenza fisica dei colleghi parlamentari, occorre tener presente che la parentesi della crisi governativa non è stata causa ultima di tale *defaillance*. A fronte di tale situazione, ci troviamo oggi in questa Commissione a lavorare per non « sacrificare » quanto fino ad ora ha già costituito oggetto di discussione e di riflessione. Possiamo continuare così, nel senso che se fossimo in due potremmo anche accettare all'unanimità la proposta che ci viene da Pannella, ma il gruppo democratico cristiano non ritiene, signor presidente, di condividere con la propria responsabilità, la richiesta di non continuare i lavori, perché siamo in condizioni di poterli proseguire nel merito, senza sacrificare nessuno degli emendamenti che ci vengano proposti e razionalmente suggeriti.

EGIDIO ALAGNA. Desidero innanzitutto rilevare che lo spirito con cui stiamo affrontando le ultime battute del provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati non è lo stesso di quando iniziammo, nel dicembre dello scorso anno, la discussione in questo ramo del Parlamento.

La situazione si è deteriorata e, non vi è dubbio, che, come diceva il collega Vairo, a ciò ha contribuito la crisi di governo che ormai si protrae da molte settimane.

Ciascun gruppo aveva assunto un proprio impegno, perché al di fuori ed al di là della cosiddetta maggioranza che formava il Governo Gorla, vi era, appunto, un impegno, che si estendeva ai partiti, di evitare che si superassero i 120 giorni. Purtroppo (tralasciamo ora di considerare di chi sono le colpe, non è questo il momento di recriminare), il tempo è scaduto da ieri a mezzanotte.

Per quanto riguarda il problema della *vacatio legis* (non ho il dono, evidentemente, di dire la verità), non ritengo che si possa parlare di *vacatio* perché, in ogni caso, vi è una legge costituzionale che prevede espressamente come debba comportarsi sia il cittadino sia la magistratura, in merito alla responsabilità civile dei magistrati.

Su tale questione, la realtà è politica: il Senato durante l'esame in terza lettura della proposta di legge è tornato ad adottare il suo testo originario. Il gruppo socialista, tra l'altro, non fece mistero sin dalla discussione generale del 19 e 20 dicembre che sul problema del dissenso degli organi collegiali vi era un tipo di...

MAURO MELLINI. Il consenso sul dissenso...!

EGIDIO ALAGNA. Mi lasci proseguire, io non sono Pannella!

Su questo problema, come dicevo, sin dalla discussione generale alla Camera ci esprimemmo a favore del cosiddetto *dissenting opinion*, cioè del principio secondo cui il giudice che dissentiva aveva il diritto di verbalizzare il suo dissenso. D'altra parte, mi pare che questo sia logico e costituzionalmente rilevante; non capisco, peraltro, come si possa privare il giudice di tale diritto nel momento in cui si introduce la responsabilità civile del magistrato per colpa grave.

In definitiva, proprio per essere realistici, riteniamo che non si dovrebbe an-

cora prolungare la discussione, al fine di evitare perdite di tempo. Tuttavia, essendo realistici, dobbiamo prendere atto con autocritica, perché bisogna essere obiettivi, che la Commissione giustizia, convocata in sede legislativa, è qui riunita per un importante problema, ma la partecipazione dei deputati è piuttosto scarsa. E i colleghi comunisti non mi vengano a dire di essere tutti presenti, perché non lo sono neanche loro. Sono più numerosi degli altri, non vi è dubbio, lo vediamo perché è evidente, ma la realtà è che i gruppi sono...

MAURO MELLINI. Voi siete pochi, io sono compatto!

EGIDIO ALAGNA. A lei è facile, onorevole Mellini, essere compatto: è l'unico rappresentante, non vi è dubbio.

In realtà, nessuno in questa Commissione è compatto e la presenza di pochi deputati mi fa prevedere che nella votazione finale del progetto di legge potrebbe non esservi (a prescindere dalla possibilità di poterlo chiedere) il numero legale per deliberare.

Se ciò si verificasse, sarebbe molto grave perché screditerebbe il Parlamento più di quanto già non lo sia. In proposito, ritengo che si possa continuare la discussione generale; tuttavia, se essa venisse rinviata a martedì non credo che accadrebbe nulla di disastroso e si potrebbe concludere l'*iter* nella stessa giornata, un *iter* quanto mai travagliato che di sicuro non onora il Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché la proposta del deputato Pannella di sospendere i nostri lavori per rinviarli a martedì prossimo è stata oggetto di discussione, propongo di metterla in votazione.

MARCO PANNELLA. Abbiamo ascoltato gli interventi di tutti i gruppi, salvo, ovviamente, quelli assenti. È possibile sentire, intanto, il Governo ed il relatore? Chiedo ai colleghi (e mi chiedo): è strettamente necessario arrivare al voto? È

possibile, forse, dopo questi interventi avere anche da parte...

PRESIDENTE. Mi pare che sia irrilevante ed inutile il voto, dal momento che il parere espresso è nella direzione che lei ha ascoltato.

MARCO PANNELLA. No, signor presidente, il problema non è formale: altra cosa è arrivare ad un voto a maggioranza dopo aver espresso le proprie opinioni; forse si potrebbe arrivare ad una soluzione consensuale, aggiungendo a questo punto (non mi pare sia stato formalmente detto) che, per quanto ci riguarda, saremmo cointeressati con gli altri colleghi affinché la seduta di martedì sia piena, proficua e conclusiva. Questa è la nostra risposta ai compagni comunisti.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, in questa vicenda, è stato sempre ossequiente alla volontà del Parlamento, sia quando era nella pienezza dei suoi poteri sia, quando (a maggior ragione), si è trovato, come oggi è venuto a trovarsi, nella veste di Governo dimissionario e, pertanto, di interlocutore in qualche modo secondario, anche se necessario, della volontà del Parlamento.

Mi rendo conto di non dire nulla di nuovo, perché abbiamo assistito al Senato, durante la precedente lettura del progetto di legge, al sopravvenire della penultima crisi che ha investito il Governo Goria. In quell'occasione, avevamo già concluso la discussione generale ed era in corso l'esame dell'articolato; tuttavia, abbiamo pazientemente atteso la decisione del Senato, decisi a subordinarci ad essa, qualunque fosse. La decisione fu per la prosecuzione dei lavori, nonostante il parere contrario di un gruppo parlamentare. Quindi, continuammo l'esame del provvedimento, interloquimmo, ci astenemmo dal presentare emendamenti, ritenendo che ciò fosse più conveniente alla nostra posizione di allora (anche se la stessa cosa non abbiamo fatto, non abbiamo potuto fare completamente, nel-

l'ultima tornata del Senato); tuttavia, ci siamo sempre rimessi a tale decisione.

Nei giorni scorsi al Senato ci siamo trovati nuovamente nella stessa situazione: essendo il Governo dimissionario non abbiamo fatto altro che subordinarci alle decisioni adottate dal suo Presidente, che, in un primo tempo, come gli onorevoli deputati ricorderanno, furono negative per la prosecuzione dei lavori e, in un secondo tempo, si rivelarono invece positive ai fini della prosecuzione stessa. In tale sede, siamo rimasti ossequiosamente presenti, disponibili, sia a non lavorare sia a lavorare.

In questa circostanza non possiamo tenere un atteggiamento diverso. Si tratta di attività legislativa, variamente valutata dai gruppi parlamentari e dai diversi membri del Parlamento, non soltanto nel merito, ma anche nella sua urgenza. Il Governo è presente, ossequiente alle decisioni del Parlamento, che, questa volta, sono e saranno proprie della Commissione giustizia convocata in sede legislativa. Pertanto, il Governo non muoverà alcun passo in una direzione diversa da quella adottata dalla maggioranza parlamentare.

VINCENZO *Relatore*. Il relatore si rimette alla volontà del Governo; dovendo essere « asettico », non può pronunciarsi su tale questione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, insiste per la votazione della proposta da lei avanzata?

MARCO PANNELLA. Sul problema deve decidere lei nella sua qualità di presidente.

PRESIDENTE. Se lei insiste, ho il dovere di porla in votazione: se così non è, interpretando la volontà della Commissione, possiamo continuare il dibattito. Non mi sembra vi siano altre soluzioni.

MARCO PANNELLA. Ovviamente insisto per un solo motivo, altrimenti, avrei fatto perdere tempo (un'ora) alla Commis-

sione, visto che tutti i gruppi si sono pronunciati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È respinta).

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

MARCO PANNELLA. Scusi presidente, essendo andate così le cose ...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ho dato la parola all'onorevole Mellini!

MARCO PANNELLA. Presidente, temo che non consentirò al mio collega Mellini di parlare. Temo che non gli consentirò di parlare perché ritengo, a questo punto, che noi continuiamo un'opera che — ripeto — ritengo non costituzionale, non legale, sotto la sferza di un *diktat* di forze che non meritano, comunque, nessuna stima particolare...

PRESIDENTE. Mi costringe a richiamarla all'ordine!

MARCO PANNELLA. Però, se lei mi richiama all'ordine, vorrei pregarla di consentirmi di prendere la parola sul richiamo all'ordine, come è sua facoltà, adesso e non dopo.

PRESIDENTE. Gliela do per non più di cinque minuti, proprio per venirle incontro.

MARCO PANNELLA. La ringrazio, signor presidente.

Mi è sembrato che nell'intervento del collega Violante ci fosse una domanda: « Che cosa cambia per i colleghi radicali, e per noi tutti, se si vota oggi o martedì, visto che se è "leggiaccia", tale rimane? ».

Credevo, signor presidente, di avere chiarito proprio questo: alla gravità di un'analisi sul significato, sul contenuto,

sulle caratteristiche giuridiche e costituzionali di questo atto che il Parlamento si accinge ad adottare, si aggiunge una fretta non fondata giuridicamente su nulla.

Non ho sentito dal collega Violante o da Fracchia o da qualunque altro che noi ci troveremo dinnanzi a conseguenze meno gravi il venerdì sera rispetto al sabato ed al martedì nel nostro paese, ove, appunto, si accedesse a questa nostra richiesta di votare secondo delle decisioni, senza dare l'impressione di ottemperare a richieste fatte con toni, fatte con argomentazioni che aggiungono alla gravità della soluzione legislativa in sé, la gravità — per noi difficilmente sopportabile — di un comportamento del Parlamento che adotta e fa sua una fretta che non è giustificata da nulla. Tant'è vero che la un po' fiscale evocazione della data del 7 aprile, oggi non è più fattibile.

Quando il collega Violante ci dice: « Noi ci eravamo impegnati a farlo entro una certa data », rispondo che oggi la data che abbiamo è quella che abbiamo. Di conseguenza, non mi pare che il fiscalismo sia la risorsa che possa meglio garantire l'ordinato procedere di uno scontro politico grave che continuerà ad esserci nel paese, sul quale ci interrogheremo tutti.

È per questo, signor presidente, che personalmente devo prendere atto di un fatto: ho creduto di sentire un momento fa che, da parte di un collega che interveniva, fosse stata annunciata una propensione — o sbaglio? — al martedì. Poi l'ho visto votare ... ho visto questa propensione tradursi in un altro modo.

In questo caso, se il contenuto della legge è quello che abbiamo visto, se la fretta è la risposta che si dà a noi — negativa o positiva — alle richieste esterne, signor presidente, mi dolgo di non poter corrispondere alla sua cortesia (è un evento importante, ma marginale). Per il rispetto, che sono lieto di doverle, in quanto presidente, debbo però dirle che noi ci stiamo muovendo fuori dal quadro costituzionale, fuori dal quadro regolamentare, e che, quindi, non intendo

rispettare questo regolamento. Sappiamo benissimo che, per esempio, noi continueremo ad andare avanti in assenza di un numero legale che molto difficilmente avremo. Siccome vi sono cinque gruppi che ora per allora richiederanno la verifica del numero legale, vorrei fare un estremo appello ai compagni comunisti. Poiché vogliamo essere cointeressati e corresponsabili del rinvio sereno del dibattito a martedì, li preghiamo di voler tornare a riconsiderare la loro opinione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, i cinque minuti sono scaduti.

MARCO PANNELLA. Signor presidente, adesso passerei a parlare del ...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei aveva chiesto di parlare?

MAURO MELLINI. Sì, signor presidente.

Chiedo la chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Della discussione sulle linee generali?

MAURO MELLINI. Sì. Credo che il collega Biondi si opponga, ma chiedo che su questo si voti.

PRESIDENTE. Onorevole Biondi, anche lei la richiede?

ALFREDO BIONDI. No. Non sono favorevole.

PRESIDENTE. Siccome la devono chiedere quattro deputati ...

ALFREDO BIONDI. Ho richiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. No, questo non c'entra. Si tratta di una richiesta « anticipatrice ».

MAURO MELLINI. Allora proseguiamo.

PRESIDENTE. Quindi ritira la proposta, in quanto inaccettabile?

MAURO MELLINI. Ritiro la proposta, salvo ... (*Interruzione del deputato Pannella*).

PRESIDENTE. A lei la parola, onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Sono qua, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, sta parlando l'onorevole Mellini.

MARCO PANNELLA. Ma ha finito!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ha chiesto di parlare? (*Interruzione del deputato Pannella*).

Onorevole Pannella, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

MARCO PANNELLA. Quattro gruppi hanno chiesto la verifica del numero legale, non più cinque.

PRESIDENTE. È già stata acquisita agli atti.

MARCO PANNELLA. Il gruppo liberale si oppone, quindi bisogna votare su questo.

PRESIDENTE. No, non si oppone a questo, si oppone alla richiesta dell'onorevole Mellini di chiusura della discussione sulle linee generali. La richiesta non è ammissibile in quanto l'onorevole Mellini è un unico deputato. Sono necessari quattro deputati facenti parte la Commissione. Quando ci saranno, ne prenderò atto.

MARCO PANNELLA. Ma ci sono!

PRESIDENTE. Lei non deve fare un monologo! Sono tutti capaci di intendere e volere. Se ci sono, lo diranno!

Onorevole Mellini, la sua proposta è appoggiata da altri colleghi?

MAURO MELLINI. Sono solo.

PRESIDENTE. Appunto! Siccome la proposta non è firmata da quattro deputati, è irricevibile.

MARCO PANNELLA. Ma lei ha verificato nella votazione per alzata di mano se ci sono o no?

PRESIDENTE. Ma lei non è il precettore! I deputati non hanno bisogno di precettori!

Onorevole Biondi, insiste per la verifica del numero legale?

ALFREDO BIONDI. Sì, la chiedo.

PRESIDENTE. Chi appoggia le proposte di chiusura della discussione sulle linee generali?

Una voce alla sinistra. Ma non si deve verificare il numero legale?

PRESIDENTE. Per piacere, volete per caso prendere in giro la presidenza?

MAURO MELLINI. Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. La proposta di chiusura è ritirata.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

Onorevole Mellini, aveva chiesto di parlare. (*Interruzione del deputato Pannella*).

MAURO MELLINI. Voglio essere tutelato nel mio diritto di parlare.

PRESIDENTE. Mi rendo conto!

MARCO PANNELLA. Non te lo do il diritto!

Il quarto comma dell'articolo 46 ...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la richiamo all'ordine per la terza volta.

MARCO PANNELLA. « La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente

da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano ».

Siccome sulla richiesta di chiusura della discussione lei ha fatto votare per alzata di mano ...

PRESIDENTE. Non ho fatto votare niente! La proposta l'ha ritirata, quindi, non si è proceduto alla votazione.

MARCO PANNELLA. Quando lei ha affermato che non era valida per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. No, no.

MARCO PANNELLA. Presidente, vi è la richiesta di chiusura della discussione sulle linee generali avanzata da quattro deputati e la richiesta di verificare il numero legale, da parte del prescritto numero di deputati, prima di procedere alla votazione relativa alla chiusura della discussione sulle linee generali! È chiara la situazione?

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la richiamo all'ordine, ricordandole che posso disporre la sua esclusione dall'aula della Commissione!

MARCO PANNELLA. Sto semplicemente tentando di spiegare qual è la situazione. Se in questa fase si aggiunge una gestione maliziosa della Commissione ...

PRESIDENTE. È stata presentata la richiesta di chiusura della discussione sulle linee generali dall'onorevole Mellini e da altri tre deputati; quando stavo per metterla in votazione, l'onorevole Mellini, immediatamente, senza che nessuno avesse votato per alzata di mano, ha ritirato tale proposta.

Non intendo, pertanto, verificare se la Commissione è in numero legale per deliberare, perché tale verifica si può fare soltanto quando la Commissione sta per procedere ad una votazione. A parte il fatto che, in caso di votazioni per alzata di mano, basta un quarto dei componenti

la Commissione. Quindi, se l'onorevole Mellini e gli altri tre deputati mantengono la richiesta di chiusura della discussione sulle linee generali, io metto in votazione

ADELAIDE AGLIETTA. Non in sede legislativa; bisogna prima verificare il numero legale. L'articolo 46 del regolamento, al quarto comma ...

PRESIDENTE. Poiché nell'articolo 46 del regolamento, al primo comma, è prevista la possibilità, in caso di votazioni per alzata di mano, della presenza di un quarto

MARCO PANNELLA. La Commissione è riunita in sede legislativa! L'articolo 46, primo comma, del regolamento, parla delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa e conferma la mia lettura! Presidente, dobbiamo riferirci al quarto comma dell'articolo 46 del regolamento! Ieri, in aula, è stata annunciata una cosa che non c'era; lei, adesso, arriva

PRESIDENTE. La richiamo ancora all'ordine! Sono costretto ad invitarla a lasciare l'aula della Commissione.

MARCO PANNELLA. Io non lascio l'aula della Commissione; se non intervengono i questori, rimango qui.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire ai deputati questori di provvedere all'esclusione dall'aula della Commissione dell'onorevole Pannella ai sensi dell'articolo 60 del regolamento.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Onorevole Pannella, la prego di abbandonare l'aula, avendola già richiamata all'ordine per la terza volta.

(L'onorevole Pannella non ottempera all'invito del presidente).

Prego l'onorevole Questore di procedere al riguardo.

CARLO SANGALLI, *Questore*. Onorevole Pannella, voglia seguirmi fuori dall'aula.

(L'onorevole Pannella non ottempera all'invito del deputato questore).

Invito i commessi ad eseguire le disposizioni presidenziali.

(I commessi trascinano l'onorevole Pannella fuori dall'aula).

PRESIDENTE. Sono profondamente dispiaciuto che questa Commissione, che si era sempre distinta per la serenità di andamento dei suoi lavori, abbia dovuto assistere questa mattina ad interruzioni per motivi che, normalmente, non emergono all'interno di questa Commissione e dai quali sono amareggiato.

Vorrei che i colleghi accogliessero il mio appello di continuare serenamente e pacatamente la discussione, che i colleghi stessi hanno richiesto si svolgesse in tempi brevi, a causa della delicatezza dell'argomento.

Invito pertanto tutti i colleghi a proseguire i nostri lavori senza discussioni artificiali che vadano al di là dell'argomento reale, di per sé delicato.

MAURO MELLINI. Signor presidente, credo che nell'impegno di tutti e nella passione con la quale tutti svolgiamo il nostro compito — mi riferisco in particolare al mio gruppo, ma non perché creda che gli altri colleghi non nutrano uguale passione — vi sia l'intento di raggiungere la serenità, anche se attraverso momenti che può sembrare dimostrino l'opposto.

Mentre si fa un gran parlare di vuoto legislativo, credo invece che ci troviamo di fronte — e purtroppo il paese dovrà rendersene conto — ad una situazione di vuoto di potere legislativo. A fronte, infatti, della chiarezza del voto referendario, noi siamo andati avanti; signor presidente, non possiamo negare la realtà e dire che le *lobbies* non hanno operato:

sarebbe inutile, perché tutti sappiamo che le *lobbies*, l'industria culturale, in maniera più o meno diretta, hanno avuto un peso determinante nell'imporre soluzioni, tramite la rappresentazione di catastrofi e, comunque, di situazioni giuridiche che non sono corrispondenti alla realtà.

Ho presente, in questo momento, un accenno, fatto poco fa dal collega Violante, ad una mia osservazione. Ritengo che dobbiamo avere ben chiaro l'effetto che si è determinato a seguito dell'abrogazione: qual è, cioè, la situazione giuridica di oggi e quale sarebbe quella di domani, qualora questa legge entrasse in vigore. L'abrogazione ha comportato sicuramente un risultato: è venuto meno il filtro ministeriale. Le norme procedurali, infatti, una volta abrogate lasciano pieno spiegamento alle altre disposizioni dell'ordinamento. Questa legge, quando entrerà in vigore, non avrà alcun effetto, per quanto riguarda le procedure, rispetto alle azioni di risarcimento per fatti antecedenti l'entrata in vigore della legge. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda il dolo, sarà assicurata ai cittadini la possibilità dell'azione diretta nei confronti dei magistrati, senza il filtro dell'autorizzazione a procedere da parte del ministro e senza il filtro dell'ammissibilità, trabocchetto o giochetto previsto da questa legge: si applicheranno semplicemente il codice civile ed il codice di procedura civile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

EGIDIO ALAGNA

MAURO MELLINI. La specialità di questa legge, infatti, investe tanto la materia, quanto il tempo. Ciò anche per le norme procedurali, per le quali, normalmente, *tempus regit actum*, principio che in questo caso non è valido, perché si afferma (è questo il significato delle disposizioni contenute nella nuova legge) che ai procedimenti relativi anche a fatti antecedenti l'entrata in vigore di questa legge non si applica alcuna norma, né di or-

dine sostanziale, né di ordine processuale. Credo che il ministro non potrà non darmi atto di questo.

Si potrà discutere se l'abrogazione delle norme limitatrici della responsabilità intesa in senso sostanziale faccia sì che, per i fatti antecedenti, si possano considerare altre cause di responsabilità; ma in questo momento non voglio soffermarmi su tale punto. Ciò che, invece, mi interessa, è che certamente per il dolo (cioè per i casi per cui fino alla mezzanotte scorsa, era sostanzialmente stabilita la responsabilità) sarà possibile, anche una volta entrata in vigore questa legge, l'azione diretta. Inoltre, per i danni provocati dagli atti compiuti oggi — o eventualmente domani o per due o tre giorni — caduto il filtro nel periodo fra l'entrata in vigore dell'abrogazione e quella della presente legge, si applicheranno le norme ordinarie di procedura e le forme ordinarie sostanziali, quindi vi sarà responsabilità anche per colpa grave, quanto meno secondo l'articolo 28 della Costituzione.

Insomma, ammesso che vi sia questo famoso vuoto legislativo (e ritengo che esso non si verificherebbe neanche se gettassimo via questa legge, anzi, credo che faremmo bene a farlo), l'unico problema sarebbe costituito dalle sentenze per omissione di giustizia verificatesi nelle giornate di oggi; domani o lunedì prossimo.

Viceversa, esiste un vuoto di potere legislativo, poiché è evidente il peso esercitato ed avuto dalle *lobbies*, non soltanto da quella sostenitrice del « terrorismo » del vuoto legislativo — pur sempre di *lobby* si tratta — ma anche da quella della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Tali pressioni non hanno funzionato soltanto in presenza di *lobbies* deboli, prive di potere contrattuale; i magistrati militari, per esempio, non potendo emettere mandati di cattura nei confronti di alcuno, salvo che per qualche obiettore di coscienza (ma in generale ciò non accade) e per qualche militare di leva, hanno visto spazzato via il proprio Consiglio superiore. In proposito, bisogna dire che qualcuno lo voleva « cotto », qualcun'al-

tro « crudo »: spesso, accade ai deboli, come ai galletti di Renzo, di beccarsi, mentre questo non capita alle grandi *lobbies*.

È stato già detto da colleghi del mio gruppo che noi non vogliamo questo provvedimento. La nostra battaglia è tesa a difendere il voto popolare, ma anche a non dare alibi ad alcuno, soprattutto sulla nostra pelle. Vogliamo mettere in chiaro di chi sono le responsabilità di un aspetto a mio avviso dissennato del testo proveniente dal Senato. Mi riferisco alla più nota ed effettivamente più grave delle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento: la norma relativa alla cosiddetta responsabilità collegiale. In realtà, quest'ultima non esiste e nessuno l'ha prospettata. Non esistono responsabilità collegiali: la esistenza o inesistenza di esse non va ricercata in questa legge, nella presenza o assenza di una norma, ma si ritrova nel codice civile. È vero che nel codice penale e nella Costituzione la responsabilità penale è personale, ma è altrettanto vero che la responsabilità civile va ricondotta a soggetti determinati e che i collegi non sono persone giuridiche.

Battendomi, come ho sempre fatto fin dall'inizio della discussione su questa legge, contro tale disciplina della responsabilità collegiale — o meglio, contro gli accorgimenti che avrebbero dovuto essere utilizzati in proposito — non ho mai sostenuto che fossero da considerare solidalmente responsabili i membri del collegio dal quale provenisse l'atto che danneggiasse illegittimamente, che ledesse i diritti di un cittadino.

Questo vale a maggior ragione, dal momento che si è voluta la responsabilità dello Stato e che quest'ultima non richiede la ricerca nominativa delle persone che, in qualità di magistrati, nel senso inteso da questa legge, abbiano determinato l'atto lesivo del diritto o il danno al cittadino. La questione attiene ad un momento successivo, quello della rivalsa.

In sede di rivalsa non è concepibile nemmeno lontanamente (e ciò non di-

pende dall'esistenza o meno del relativo articolo) l'esistenza della responsabilità di un collegio, che possa essere incrinata dalla verbalizzazione o meno della opinione dissenziente. Infatti, la responsabilità patrimoniale è personale; si tratta di una responsabilità solidale, non è non-personale, è responsabilità di più soggetti che, in quanto personalmente responsabili, lo sono anche in solido, cioè in modo determinato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo su di essi incombente. Nessuno si è mai sognato di assimilare questo tipo di responsabilità a quello, per esempio, che origina dall'appartenenza ad una società di persone o da altro titolo. La responsabilità per danni attiene sempre al comportamento di un determinato soggetto.

Così stando le cose, è evidente che il problema è costituito dalla prova da fornirsi da parte dello Stato e non dalla prova del dissenso da fornirsi da parte del magistrato in sede di rivalsa.

Per i quattro soldi che, a norma di questa legge, lo Stato può pretendere in rivalsa dal magistrato, vi dovrebbe essere un procedimento disciplinare: in quella sede, il magistrato dovrebbe aver detto di aver partecipato o meno alla votazione, di aver compiuto personalmente o meno un errore macroscopico; lo Stato, da parte sua, dovrebbe valersi di quegli atti o di altre dichiarazioni, potrebbe deferire l'interrogatorio formale, di conseguenza il magistrato si potrebbe avvalere o meno della facoltà di non rispondere ed il giudice potrebbe trarne gli elementi del caso. Tutto, secondo le norme della prova civile che, a questo proposito, si ritengono immutate.

Non sussiste la preoccupazione per una disparità di trattamento, poiché, comunque, si applicano le prove del compimento di un atto nei confronti di una persona: se l'atto è diverso, anche le prove dovranno essere differenti e riguardare momenti diversi.

Detto questo, desidero affrontare l'argomento del modo in cui è stata risolta la questione.

Non ripeterò cose già dette; certamente, comunque, si vanno a stabilire procedure tali, da paralizzare il funzionamento della giustizia civile, penale, amministrativa, delle commissioni tributarie. Infatti, la verbalizzazione delle opinioni dissenzienti richiede spesso l'analisi di motivazioni, per esempio, scartate, che avrebbero comportato la necessità di affrontare aspetti successivi; tale operazione può diventare più lunga della stessa stesura della sentenza, con conseguenze che tutti possono immaginare. Inoltre, in camera di consiglio, ove tale questione si porrà anche per un banale caso di furto di polli, potrà diventare norma un comportamento ispirato a buona creanza o a rispetto umano. I colleghi cattolici potrebbero impartirmi lezioni sull'argomento del rispetto umano e su quanto esso sia stato, talvolta, portatore di nequizie. In nome del rispetto umano un organo collegiale potrebbe prendere decisioni sempre unanimi, disapprovando, nel caso, la volontà di colui che intendesse far registrare un'opinione dissenziente. Anche se saranno tutti concordi, il solo fatto della conservazione non sarà di poco conto. Non sto a ripetere quanto ho illustrato nelle precedenti letture circa la mancanza di documentazione proprio per i casi per i quali è più facile che esista un caso di responsabilità; penso all'ipotesi di denegata giustizia.

Ci preoccupiamo di stabilire se nel corso della decisione, nella quale è difficilissimo creare un problema di responsabilità, vi sia stata un'opinione dissenziente, che magari sarà registrata nel caso in cui non è nemmeno ipotizzabile che l'altra soluzione comporti responsabilità. D'altra parte, non abbiamo un sistema di documentazione relativa al caso in cui una certa camera di consiglio non abbia potuto decidere una questione relativa alla libertà provvisoria, magari perché il relatore si era portato il fascicolo di un'altra causa, lasciando quello utile a casa, oppure era andato al mare, non era venuto o il presidente non lo aveva convocato con tempestività. Questi sono i casi per i quali più probabilmente si arriva ad un

eventuale motivo di responsabilità, ma di questi non ci si preoccupa! Ci si sofferma piuttosto sulle opinioni dissenzienti.

E' la conservazione dei plichi a chi viene affidata? Prendiamo le norme sull'ordinamento giudiziario, quelle relative alle funzioni di cancelleria. Tutti sappiamo che la conservazione degli atti è propria del cancelliere. Come si fa a scrivere in una legge che i plichi sigillati sono conservati a cura del presidente! Vi rendete conto di che cosa significa?! Prima di tutto, quale presidente? Ognuno che per caso ha presieduto un collegio è responsabile della conservazione dei plichi di quel disgraziato giorno in cui ha svolto tale funzione? Signor ministro, vorrei che qualcuno mi rispondesse su questo punto! In una sezione del tribunale di Roma con venticinque magistrati, in cui molti sono presidenti e molti, non essendo tali, fungono spesso da presidenti in un'udienza collegiale in una causa civile, in cui si formano una serie di collegi con una serie di presidenti, ciascuno dovrebbe conservare il plico che riguarda quella decisione? E conservare che cosa significa? Avere ciascuno la chiave di un armadio? Oppure avere ciascuno la chiave di un armadio comune a tutti? Ma conservare non significa solo tenere da parte milioni di plichi in tribunali o in sezioni di tribunali, conservare significa fare in modo che il plico non vada distrutto, ma anche tenerlo a disposizione delle persone cui potrà servire. Di conseguenza, significa redigere registri e rubriche a cura del presidente. Il presidente, dunque, diventa cancelliere, e si mette a compilare registri, rubriche nominative, con i numeri di ruolo. Immaginate che cosa significa! Inoltre dove verranno tenuti? A casa? Nella cancelleria? Dove? A disposizione delle manomissioni degli avvocati che vanno dentro, delle parti, degli altri magistrati, degli altri presidenti! Vi rendete conto? Dite che io avvilisco la discussione se la porto su questi punti!

Ma c'è di più! Signor ministro, è inutile demandare al massimo responsabile dell'amministrazione una sorta di potere

regolamentare, perché sorgeranno questioni! Su tali questioni gli ordini di servizio verranno dati dal ministro o la competenza sarà del Consiglio superiore della magistratura! Il ministro provvederà agli armadi e il CSM stabilirà chi ne deve tenere le chiavi! Queste sono le questioni!

Portiamo il dibattito sul piano del ridicolo? È ridicolo piuttosto prevedere norme di questo tipo, senza rendersi conto di quello che comporta la conservazione dei famosi plichi. Allora, signor ministro, una volta entrato in vigore questo provvedimento, altro che vuoto legislativo come causa della paralisi della giustizia!

Dal momento in cui entrerà in vigore questa legge, nelle camere di consiglio, sorgerà il problema della ceralacca, delle buste, della borsa del povero presidente, che dovrà portare tutto a casa perché non saprà dove tenere tale materiale. Allora il presidente dirà: oggi non si decide, perché non ho la ceralacca, perché non ho le buste, perché non so dove mettere i plichi.

Li conserverà negli armadi d'oro! Chiunque sa, tra l'altro con la complicazione delle competenze, che cosa significa acquisire un armadio in un tribunale! È una tragedia! (*Commenti*). Ognuno può essere portato a fare delle battute. Ma se voi ritenete che con la battuta vi liberate da ogni responsabilità, vi dico che non vi assolverete e non ci assolveremo! Queste cose devono rimanere a verbale. Farò una gigantografia del resoconto della seduta di oggi, dal quale risulta che l'ultimo dei deputati di questa Repubblica ha insistito perché fosse evitata questa sciagura, sia pure banale, la « buccia di banana » tra le tante in mezzo ai fenomeni di « sciacallaggio » verificatisi; penso agli sciacalli che si sono buttati su questa legge, approfittando di questa urgenza per far passare le urgenze dei referendari della Corte dei conti.

Dopo tutto questo, non abbiamo la possibilità di una riflessione, per cui una persona che su queste cose osa tediarsi sarà costretta a fare una gigantografia dello stenografico e a portarselo dietro.

Quando qualcuno mi dirà: « Vedi che cosa è successo? », io risponderò « Guarda, io queste cose le ho dette, ma qualcuno non l'ha fatto ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Diventerete voi amici dei magistrati!

MAURO MELLINI. Diventeremo amici delle persone che hanno bisogno di giustizia. Se i magistrati hanno ragione, hanno ragione. Essi hanno avuto forse torto, quando sono venuti a dirci che erano contrari a questa disposizione, motivando la loro opposizione con principi di ordine generale, come la possibilità di incrinare il principio di solidarietà. A mio avviso, tali motivazioni non sono condivisibili; si doveva piuttosto insistere su tali questioni pratiche.

Su questi aspetti, sì, dovevano essere svolte audizioni, nel cui ambito occorre ascoltare, più che i magistrati, i cancellieri, che queste cose vivono ogni giorno. Essi non avrebbero commesso simili errori! Sentire i cancellieri sarebbe stato molto più utile, anche perché non hanno il potere di disporre delle pagine dei giornali, non hanno i Soloni costituzionalisti o circonvicini per dire: « Pericolo per la collegialità! » (cosa che hanno fatto benissimo). I cancellieri non l'hanno, ma conoscono questa situazione. I cancellieri sapevano bene cosa significhi conservare i plichi; ciò nonostante, non sono stati intesi. Di tali argomenti, probabilmente, erano a conoscenza anche gli avvocati, i quali hanno il grande torto di rimanere sempre in silenzio. Si dice che essi parlino troppo; in realtà, gli avvocati parlano e scrivono poco in merito a tali questioni e godono di un minimo supporto di esperienza. Essi, però, queste cose le conoscono. Gli avvocati, in particolare gli avvocati « di fanteria » (il ministro ne è certamente a conoscenza, essendo stato un grande avvocato anche se, purtroppo, non svolge più tale attività), vanno nelle cancellerie...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ci sono stato anch'io! Non a

cavallo, però, perché idealmente ero un avvocato « di fanteria ».

MAURO MELLINI. Ricordo con grande piacere quando Andreoli fu nominato giudice costituzionale, perché l'ultima volta che lo avevo incontrato prima della nomina era in una cancelleria a copiare gli atti di un processo, con l'umiltà che è propria dei grandi ingegni e delle grandi personalità.

Non credo con questo di aver esaurito la trattazione di tutti gli argomenti. Taluni passi di questa legge sono, infatti, allarmanti. In particolare, vi è un punto relativo alla rilevanza che mi allarma non poco, anche se non ne parlerò in modo specifico.

Piuttosto, vorrei formulare talune considerazioni in merito alla copertura finanziaria di questa legge. La Presidente della Camera ha oggi dichiarato in Aula che il problema della copertura finanziaria non si pone, perché la relativa norma è stata approvata dalla Camera e dal Senato nello stesso testo. Ritengo invece (ed in questo senso ho proposto un apposito emendamento) che la doppia lettura conforme della norma relativa alla copertura finanziaria di una legge (vedo qui il collega Macciotta che è « maestro » in queste questioni, al quale sarei grato se potesse attenzione a quanto sto per dire) non esaurisca la cognizione su questo punto; altrimenti, dovrebbe comportare l'innammissibilità di ciascuna relativa modifica che implichi aumento di spesa (come avviene nell'ambito della discussione della legge finanziaria, rispetto alla quale, una volta stabilito il tetto del ricorso al mercato, sono ammessi soltanto emendamenti compensativi). È vero che abbiamo abolito la disposizione relativa alla magistratura militare (che comportava, ovviamente, una determinata spesa anche se, a mio avviso, non eccessiva), ma abbiamo mantenuto le norme relative ai plichi, che comportano una spesa rilevante.

Probabilmente sarò un maniaco dell'armadio, ma ritengo che un servizio, sia che ad esso adempia il presidente, sia che

vi provveda il cancelliere od un diurnista, implichi necessariamente l'impiego di registri (perché conservare significa registrare), di ceralacca, di armadi...

PRESIDENTE. Ci sono le casseforti...

MAURO MELLINI. Speriamo che non siano vuote! Saranno piene di altre cose.

Vi rendete conto dei milioni di plichi che occorreranno! Tutto ciò comporterà l'aumento dell'onere finanziario, rispetto al quale si pone una necessità d'intervento nell'immediato. Infatti, gli oneri finanziari connessi alla responsabilità del magistrato ed al risarcimento del danno riguarderanno i bilanci dei prossimi anni; per quel che riguarda, invece, gli oneri derivanti dalle rilevanti modificazioni introdotte, come quelli connessi allo « sciacallaggio », aumenteranno immediatamente.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo « sciacallaggio » riguarda l'articolo 12?

MAURO MELLINI. Lo « sciacallaggio » riguarda la Corte dei conti. Vi è poi il « controsciacallaggio » del Consiglio di Stato ed ancora, « l'abbaiare del coite » della magistratura militare che è rimasta tagliata fuori. Si tratta di atteggiamenti che non posso qualificare in modo diverso, anche se mi rendo conto che l'espressione è pesante. Il torto è stato quello di aver consentito l'« ingresso » in Parlamento di queste posizioni e di averle risolte in un determinato modo.

Formulerò una dichiarazione di voto finale e talune considerazioni anche in ordine alla responsabilità delle parti politiche. A chi crede (avendo espresso maggiore o minore abilità nel venire incontro a questa o a quella richiesta di questa o di quella parte politica, di questa o di quella corporazione, o frazione di corporazione, di questa o di quella corrente editoriale) di aver vinto la battaglia, faccio presente che, per poter esservi vincitori, è necessario che, in qualche modo, vi siano dei vinti. Se ritenete che il no-

stro offrirvi come perdenti in questa battaglia presupponga che una forza politica come quella radicale vi consenta di costituirvi vincitori, avete sbagliato e sbagliate!

È già stato rilevato in questa sede che l'associazione dei magistrati, che si è proclamata fino all'altro ieri « vittima » dell'operazione legislativa (intendo riferirmi a quella referendaria, o *post-referendaria*, o *infrareferendaria*), si dichiara oggi soddisfatta perché la stampa ha stabilito (di qui vuoto del potere legislativo) che ormai il voto della Camera non può che essere puramente formale. L'associazione dei magistrati non ha più bisogno, dunque, di proclamarsi « vittima » per poter portare a casa quanto c'era da portare. E se l'associazione dei magistrati oggi è in condizione di manifestare la propria soddisfazione per il modo in cui si è concluso l'esame del progetto di legge, credo che dovremmo essere preoccupati. Non ritengo che si debba temere la soddisfazione dei magistrati, anzi, noi vorremmo che i magistrati fossero sempre soddisfatti delle leggi che approviamo; dovremmo, tuttavia, essere preoccupati, a fronte della loro presa di posizione rispetto al *referendum*, del fatto che essi oggi dicano di essere soddisfatti, perché ciò vuol dire che noi abbiamo « disfatto » il *referendum*.

A questo punto, quali che siano le forze politiche (e quali che siano i canali da esse seguiti), che ritengano di poter trarre a proprio profitto questa coincidenza tra le loro responsabilità e questa legge, a partire dal *referendum* o dal *post referendum* o che ritengano che questo sia un risultato positivo, sbagliano. Sbagliate tutti, perché parte di alcune posizioni, che mi ostino a voler considerare minoritarie all'interno della magistratura, ma che certamente si esprimono anche in atteggiamenti non soltanto di stampa e non soltanto di presa di posizione....

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, le faccio notare che il tempo regolamentare a sua disposizione è ampiamente scaduto.

MAURO MELLINI... Ma anche in atteggiamenti giudiziari più allarmanti. L'arroganza di questi ambienti, di questi settori crescerà ed aumenterà in funzione di quel vuoto effettivo del potere legislativo, del quale credo abbiamo dimostrato qual è la misura e di cui stiamo dando prova con questa legge.

Non abbiamo nemmeno il coraggio, convinti come siamo, insieme con gli altri colleghi presenti in Commissione, che il testo trasmessoci dal Senato contenga posizioni inaccettabili, di poter compiere quanto è in nostro dovere, cioè di modificarlo; almeno questo. Invece neanche questo siamo capaci di fare; è un vuoto di potere legislativo che pagheremo tutti, ciascuno secondo le proprie responsabilità. Per quello che ci riguarda, come cittadini che hanno votato « sì » al *referendum* e come deputati radicali che hanno votato no sul progetto di legge in esame, non abbiamo responsabilità: chi le ha credo che farebbe bene a riflettere.

ANTONIO DEL PENNINO. Intervengo brevemente per esprimere alcune limitate considerazioni sul progetto di legge che ci perviene dal Senato.

La ristrettezza dei termini per l'entrata in vigore della abrogazione degli articoli del codice civile sottoposti a *referendum*, mi inducono a non negare il mio voto al provvedimento nel suo complesso, anche se, nel testo inviatoci dal Senato vi sono elementi che destano forti perplessità e preoccupazione tanto da avermi indotto a chiedere alla cortesia del presidente di essere sostituito come relatore.

Vi è, infatti, un dato che noi dobbiamo primariamente evidenziare e che riguarda, in particolare, le magistrature amministrative, contabili e militari: esso è il frutto di un cedimento nei riguardi di pressioni corporative che si sono esercitate sul Parlamento e che nella decisione dello stralcio da parte del Senato, nelle forme in cui è stato adottato, ha trovato la sua esplicita manifestazione.

Non intendo, in questo momento, riesaminare nel merito la opportunità o

meno di mantenere nel testo la previsione di modificare il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa prevedendo l'inclusione dei membri laici, così come era stato deciso da questo ramo del Parlamento.

Si tratta, certamente, di una materia discutibile sulla quale si erano registrati, in seno alla nostra stessa Commissione, pareri diversi su cui in qualità di relatore, mi ero rimesso al giudizio della Commissione. Essa, comunque, aveva qualche attinenza con la materia in oggetto, così come aveva affinità con tale materia l'articolo relativo al consiglio della magistratura militare. Ora, i due articoli in oggetto sono stati stralciati, mentre è stato mantenuto quello relativo alle carriere dei referendari e dei primi referendari della Corte dei conti. Se questo non è un esempio di cedimento alle richieste delle *lobbies*, esercitate sul Parlamento, mi domando quale altro episodio di tal genere potrebbe essere citato a tale titolo.

Dichiaro sin d'ora che, pur non presentando un emendamento sull'argomento, voterò gli emendamenti soppressivi dell'articolo 12 e voterò contro l'articolo 12 nel suo complesso. Se si adotta la logica dello stralcio, ciò deve avvenire complessivamente, dal momento che si vuole restringere il contenuto del provvedimento alla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati, che, in parte, viene richiamata dall'articolo 9. Ma non si può, in tal modo, introdurre la materia riguardante lo sviluppo delle carriere, che, oltretutto, si muove nell'ambito della logica della progressione per anzianità, al di là di ogni valutazione di merito e delle considerazioni sulla professionalità; una logica a cui tutti noi abbiamo, in ripetute occasioni, dichiarato la nostra ostilità.

Questo è un ulteriore colpo che viene inferto per allontanare dall'ordinamento dell'amministrazione statale valutazioni di merito e per disincentivare la laboriosità e la preparazione dei dipendenti pubblici, in particolare in un settore così delicato come quello della magistratura amministrativa.

Un'altra questione che suscita perplessità, anche se, personalmente, non la ritengo di una gravità paragonabile a quella causata dallo stralcio di alcune disposizioni da parte del Senato, riguarda la riduzione dei termini relativi alla denegata giustizia, nel caso di provvedimenti limitativi della libertà personale e di quelli concernenti il giudizio di ammissibilità. Si tratta di modifiche che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto evidentemente non tenendo conto delle preoccupazioni che precedentemente noi manifestammo e che, invece, erano basate su considerazioni oggettive delle cause che potevano intervenire per non consentire l'adozione dei provvedimenti nei tempi previsti dal testo del Senato. Comunque, i termini relativi al giudizio di ammissibilità, in primo grado e in sede di Corte di appello, entro i quali devono pronunciarsi gli organi investiti, sono stati elevati da trenta a quaranta giorni; ciò rappresenta, a mio avviso, un peggioramento, anche se questo certo non sarebbe stato motivo di per sé sufficiente a giustificare un atteggiamento quale quello che sto esprimendo.

Più grave, invece — questo è un elemento di forte preoccupazione — è il ripristino all'articolo 16 delle norme relative agli organi collegiali con la previsione della busta chiusa. Se questa è la grande novità e l'elemento qualificante che, come è stato dichiarato da parte del senatore Fabbri, consente a qualcuno di votare la legge che altrimenti non avrebbe potuto trovare né consenso nel merito, né possibilità di discussione da parte dei due rami del Parlamento, debbo dire che ci si è attaccati, forse, anche dal punto di vista dei sostenitori del « sì » e dei promotori del referendum all'elemento più debole, all'elemento meno qualificante. Non è certo questo tipo di norma che garantisce quella responsabilità diretta e incisiva che i promotori del referendum sostenevano e che recentemente i colleghi radicali hanno continuato a sostenere in questa sede, essendo questo un elemento che serve solo a ren-

dere più complesso, più difficile e più lungo il funzionamento della giustizia.

Forse tra qualche tempo avremo la possibilità di giudicare come non solo tale elemento non sia coerente e non garantisca una maggiore aderenza a quello che era lo spirito referendario, ma come nella sostanza si traduca in ulteriore inceppo al funzionamento del nostro ordinamento giudiziario.

È questo il motivo per cui anche sull'articolo 16 esprimerò voto contrario al testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

Onorevole presidente, sono queste, brevemente, le ragioni che ho voluto, per chiarezza, ricordare, che, pur nell'adesione al provvedimento complessivo, portano a sottolineare, da parte mia e della mia parte politica, una insoddisfazione e una preoccupazione per il modo con cui si sta portando a termine la discussione di un provvedimento che si è voluto caricare di significati politici e di prestigio che andavano al di là della reale portata delle norme. Forse mai come in questa occasione le affermazioni di prestigio possono essere foriere di elementi negativi!

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, debbo dire di essere d'accordo almeno su un punto con i colleghi radicali, in particolare con le affermazioni fatte dall'onorevole Mellini sul fatto che i magistrati hanno dimostrato nell'atteggiamento che hanno tenuto prima, durante e dopo il referendum, una sorta di irresponsabilità, soprattutto i magistrati rappresentati dalla loro associazione, cioè certamente non tutti i giudici di questa nostra Italia, ma gran parte della magistratura associata.

Ci siamo trovati di fronte ad un atteggiamento da parte di tali magistrati incomprensibile. Prima del referendum hanno effettuato una strenua difesa del principio dell'indipendenza e dell'irresponsabilità che davvero sembrava essere più una crociata che una difesa di valori costituzionali.

Già nel corso della precedente legislatura, il ministro di grazia e giustizia,

onorevole Rognoni, ha cercato di dare una sua soluzione, ma essi hanno invocato il « meglio il referendum », quindi cambiando atteggiamento, non so fino a che punto dimostrando di essere consapevoli e responsabili di ciò che via via facevano.

In seguito, durante la campagna referendaria, hanno diffuso una sorta di terrorismo psicologico che, per fortuna, non ha preso la gran parte dei votanti. Si diceva che il magistrato, qualora fosse stato sottoposto o fosse sottoponibile a responsabilità per colpa grave, sarebbe stato ricattato dai potenti.

Tutte queste affermazioni, che abbiamo sentito fare dalla magistratura associata, dimostrano, a mio avviso, che essa non ha saputo porsi di fronte al problema dell'introduzione della responsabilità civile per colpa grave con quella serenità che francamente noi tutti, come cittadini e non solo come parlamentari, avremmo gradito vedere da parte di chi in Italia amministra la giustizia.

Per non dire, poi, dell'atteggiamento assunto oggi — più che oggi, forse ieri — con la minaccia di uno sciopero bianco nel caso in cui il Parlamento non decida, salvo poi neanche chiarire che cosa il Parlamento debba fare o debba decidere. Dicono: « Incroceremo le braccia, faremo lo sciopero bianco ».

Questo atteggiamento — ha ragione l'onorevole Mellini — è poco responsabile e stupisce vederlo assunto dall'associazione nazionale magistrati. Ci si domanda perché mai il presidente dell'associazione nazionale magistrati, così come i suoi colleghi che appartengono all'associazione medesima, salvo qualche eccezione peraltro isolata, continuino in questo atteggiamento.

È un atteggiamento, colleghi, che non solo è irresponsabile, ma, a mio avviso, è anche fuorviante per l'opinione pubblica. Si fa credere che il magistrato potrà essere chiamato a rispondere civilmente della sua colpa davanti ad un giudice ordinario e che, perciò, potrà essere ricattato dai potenti ed essere preda di un certo terrore. Su questo punto io ritengo

che la posizione della magistratura associata sia, non solo irresponsabile, ma fuorviante, perché il giudice adito dal cittadino per la richiesta di responsabilità civile per colpa grave che cosa farà? Solleverà dubbio di legittimità costituzionale.

I magistrati fino ad ora non lo hanno detto così apertamente, ma è facile comprendere che questa potrà essere la conclusione.

Allora, se il magistrato adito dal cittadino solleverà dubbio di legittimità costituzionale, non fosse altro che appellandosi ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale che ha ammesso il referendum, in questo caso sarà evidente che il magistrato non risponderà affatto. Quindi, è inutile che i magistrati continuino a lamentare questa prospettiva di una magistratura piegata ai potenti, quando poi sanno benissimo che la magistratura verrà bloccata dallo stesso magistrato adito in sede civile per la richiesta di responsabilità per colpa grave.

È proprio a questo punto e in conseguenza di questa osservazione che io mi distacco proprio dalle conclusioni che traggono i colleghi radicali.

Credo che la mancanza di una normativa in materia non andrà affatto a svantaggio dei magistrati, come invece questi ultimi ritengono, affermano, lamentano anche in modo, per così dire lagnoso. Lo svantaggio sarà a carico del cittadino; sarà quest'ultimo che subirà gli effetti negativi del vuoto normativo, per la semplice ragione che chi andrà davanti al giudice civile per chiedere giustizia di fronte ad un comportamento di colpa grave del magistrato, vedrà bloccata la propria causa dal ricorso alla Corte costituzionale dello stesso magistrato.

Proprio per questa considerazione ed in funzione di una giustizia che funzioni davvero per la tutela del cittadino, ritengo che dobbiamo approvare la legge in questo momento e non consentire che il vuoto normativo rappresenti un pretesto per la magistratura per bloccare le eventuali azioni civili di danno, promosse dai cittadini.

Ed allora, a questo punto, mi distacco completamente dalle conclusioni dei deputati del gruppo federalista europeo, pur partendo da valutazioni vicine alle loro per quanto riguarda un atteggiamento dei magistrati che può essere considerato poco responsabile; ritengo di essere, forse, più oltranzista dei radicali, affermando che, se noi non legiferiamo, diamo alla magistratura l'arma più semplice per bloccare i processi sulla responsabilità civile, sollevando l'incidente di legittimità costituzionale.

Ritengo che per evitare questa prospettiva, la quale non è di là da venire, ma è, direi, verosimile, in quanto poggiata addirittura sul contenuto della sentenza della Corte costituzionale che ha ammesso il referendum, sia necessario approvare il testo che ci ritorna dal Senato.

Devo dire, per quanto riguarda questa legge, che il ministro, secondo quanto riportato dai giornali, ha chiamato: « una leggiaccia »...

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non l'ho mai detto!

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Non so, i giornali hanno riferito questa espressione. Comunque, personalmente ritengo che non sia una legge meravigliosa e che in essa vi siano diversi aspetti che lasciano alquanto a desiderare; per esempio, per quanto concerne gli organi disciplinari della magistratura non ordinaria, francamente, non ho ben capito come si possa essere arrivati ad individuare e a proporre uno stralcio. Mi domando addirittura se tale stralcio sia legittimo, in quanto mi sembra che sia contrario ad un principio legislativo rispettato nella maggioranza dei casi, forse sempre, dal nostro bicameralismo. Ci troviamo di fronte ad un atteggiamento dei nostri colleghi senatori, che ci desta perplessità, dal punto di vista della tecnica legislativa, dei principi seguiti nel predisporre le leggi.

Posso soltanto dire che gli organi disciplinari della magistratura non ordinaria erano stati inseriti nella legge sulla

responsabilità civile dei giudici in un modo, direi, un pò curioso, in quanto non era quella la *sedes materiae* più appropriata per regolamentari; vi sono diversi progetti di legge pendenti in materia di responsabilità disciplinare e la discussione di tali progetti rappresenterebbe la *sedes materiae* più appropriata per quella disciplina. Pertanto, da questo punto di vista sostanziale, posso anche essere d'accordo con una prassi di stralcio che, da un altro punto di vista, francamente mi appare assai « garibaldina » e mi stupisco che sia stata posta in essere proprio in quel ramo del Parlamento che ha fama di essere molto più posato del nostro.

Analogamente, per quanto riguarda la *dissenting opinion*, continuo a ritenere che l'articolo 16, (mi sembra sia quello che la prevede) finisca, in realtà, con il violare il segreto della camera di consiglio e con l'escludere la responsabilità degli organi collegiali. D'altro canto, la disciplina approvata dalla Camera non mi sembra in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, come qualcuno potrebbe ritenere; ho sentito dire, ed ho letto negli atti relativi alle discussioni svoltesi al Senato, che una delle ragioni per le quali si desidera introdurre la *dissenting opinion* è quella di rendere responsabili anche gli organi collegiali e di non creare una disparità di trattamento con l'organo monocratico. Tutti noi, però, sappiamo che l'articolo 3 della Costituzione, che riguarda il principio dell'uguaglianza, vale in quanto vi siano posizioni uguali. L'articolo 3 della Costituzione significa dare a ciascuno il suo, non a tutti l'uguale. Quest'ultima interpretazione è ormai superata. Pertanto, se l'organo monocratico e quello collegiale sono diversi per struttura, la diversità di disciplina, evidentemente, non può essere considerata disparità di trattamento.

Svolgo queste riflessioni dentro di me, anche se ad alta voce, perché ritengo che le soluzioni date dal Senato lascino ancora molte perplessità; tuttavia, e qui concludo, proprio per evitare che vi sia quel vuoto normativo che, ribadisco, a mio avviso, va a vantaggio dei magistrati,

checché essi ne dicano, ritengo si debba procedere il più celermente possibile alla votazione di questa legge.

EMILIO VESCE. Signor presidente, è indubbio che, malgrado le sue richieste così cortesi a mantenere un clima non turbato nell'aula della Commissione, vi sia comunque un disagio e che, anche se l'atmosfera appare quieta, tale quiete non possa non essere rimossa.

Vorremmo, come gruppo federalista europeo, far presente che noi non rappresentiamo una turbativa, ma la continuità — e ci duole essere soli in questo momento a farlo — di una vigilanza politica, razionale, emotiva, sentimentale, su un patrimonio che, in qualche misura, era stato acquisito con i *referendum*.

Oggi, a distanza di poche settimane, torniamo a discutere alcuni articoli di questa legge, o « leggiaccia », come si vuol chiamare, i quali, di per sé, indicano l'incertezza del legislatore, ma anche qualcosa di più: una falsa coscienza che sembra essere ormai connaturata al fare politica, dove per politica non intendo il basso profilo che io richiamo, ma l'espressione reale della messa in moto delle forze migliori della comunità, cui la politica offre la possibilità di esprimersi.

Sì, basso profilo. Noi ripetiamo cose che sembrano scontate, ma lo sono solo perché, appunto, ci si è assuefatti e si vuole acquisire quella quiete come morte della ragione, come rinuncia alle prerogative ed ai ruoli che la Costituzione assegna al legislatore.

Noi rappresentiamo una turbativa di questa quiete e rivendichiamo tale ruolo fino in fondo, anche a costo di trarre come unico profitto atteggiamenti che malcelano fastidio e odiosità. Vorrei anche ricordare il contributo fornito alla stesura di questa legge da Mauro Mellini, in particolare, e da altri colleghi, anche se in modo meno incisivo, contributo che ha inteso a migliorare almeno l'aspetto tecnico di questa legge, « leggiaccia » o « non legge », come la si vuole definire.

Il presidente Gargani ha richiamato lo spirito di collaborazione con il quale si è

lavorato nelle precedenti sedute, prima che la legge fosse inviata al Senato, e la benevolenza che è stata riservata agli emendamenti radicali. Ritengo che in proposito si debba smascherare quella che può apparire una falsa coscienza: non si è trattato certo della richiesta o della concessione di un favore, ma semplicemente della presa d'atto che alcune cose andavano modificate.

Il nostro apporto, in sostanza, è stato costruttivo e non ostruzionistico. Anche oggi, durante questa lunga e faticosa seduta, che non si sa come e quando finirà, il nostro è un contributo indubbiamente costruttivo.

Nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato ha subito qualche modifica l'articolo 5, relativo all'ammissibilità della domanda, che rappresenta a mio avviso uno dei punti essenziali del provvedimento, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto filtro. Forse i senatori sono stati presi da una sorta di impulso irresistibile che li ha spinti a ridurre di qualche decade i termini del reclamo ed a precisare in dieci giorni il termine per la trasmissione degli atti del ricorso alla Corte di cassazione, introducendo così una specificazione all'espressione « senza indugio », molto generica. Bisogna tener conto, infatti, che nel nostro paese la differenza tra il termine perentorio e quello ordinatorio è diventato una sorta di sottigliezza, non un elemento vincolante. L'articolo 5 è quello che, probabilmente, maggiormente colpisce i principi che volevamo fossero rispettati, quando il paese ha votato per il *referendum*.

È questo uno degli elementi sui quali l'onorevole Violante ha più insistito, non solamente adesso in sede legislativa, ma anche e soprattutto in sede di campagna elettorale, nel momento in cui, appunto, si cominciava a disegnare il progetto che oggi stiamo discutendo. Gli accordi intercorsi, sia pure informali, che hanno portato alla costituzione di un fronte del « sì » (credo sia giusto dirlo, non per amore di polemica, ma per chiarezza) avevano motivazioni assai diverse, che si allontanavano moltissimo dallo spirito

che aveva spinto a promuovere il *referendum*. Molte delle forze politiche furono costrette ad intervenire in quel contesto senza aver valutato appieno quale fosse la partita in gioco, ma avendo, invece, assunto il profilo basso della politica: in quel caso, cercando ognuno di trarre dei vantaggi, nella migliore delle ipotesi, o comunque di non subire degli svantaggi. Gli impegni presi nei confronti dell'elettorato, onorevole Violante, rispondevano a questo.

La grande difficoltà del partito comunista non può essere taciuta. Rispondo, ripeto, non per polemica all'affermazione fatta poc'anzi dal collega a proposito di una nostra pretesa presenza in una logica di trattativa. Il faticoso travaglio del partito comunista a cui, in anni passati, tante battaglie vanno attribuite sul terreno della giustizia, e il faticoso riportare il partito su tale terreno comportavano compromessi molto più pesanti, molto più nocivi per l'immagine stessa di una esperienza e di una iniziativa politica.

Atteggiamenti compromissori su questo piano noi non ne abbiamo assunti e non ne assumiamo, neanche in questo momento in cui, ripeto, stiamo facendo di tutto per affermare la ragione dei *referendum*, soprattutto a confronto con una situazione in cui ognuno prende le distanze da questa legge, che poi vota. Ciò è veramente paradossale e sorprendente. Credo che questa sia l'immagine peggiore che possiamo dare al paese. Questo prendere le distanze viene rafforzato dall'enfasi con la quale si sta procedendo, non a tappe forzate, ma direi addirittura sotto il sibilo di una sferza invisibile, per cui bisognerebbe riuscire a definire, entro poche ore, i connotati di una legge di così grande importanza. Non si può non provare disagio in una simile situazione.

Ricordavo la questione del filtro relativo alla domanda di ammissibilità, perché nel *referendum* veniva posto un quesito preciso, esplicito, netto: vuoi cancellare questo articolo? Vuoi allargare il principio della responsabilità civile? Il paese ha risposto « sì ».

Non chiamiamo in causa la Corte costituzionale (questa mattina il collega Rutelli ha citato Livio Paladin, ex presidente della Corte) perché anche la sentenza, più volte richiamata, che giustamente affermava l'esigenza di reintervenire in sede legislativa, nel momento in cui la norma fosse stata abrogata, non si riferiva certo ad un intervento che riproponesse una legge che non ha nulla a che vedere con i quesiti posti dal *referendum*, ma che anzi rende estremamente più complesso, più faticoso, più micidiale — diciamo così — il principio della responsabilità civile. Si pensava ad una disciplina dettata dal buon senso, quando non è « bovino », ma nasce dalla realtà dei fatti. Si pensava che si sarebbe provveduto a stabilire i criteri e le competenze necessarie, non certo che si sarebbe giunti alla riscrittura di un presunto principio della responsabilità civile, il quale ripropone al suo interno tutto ciò che con il referendum si era voluto eliminare.

In base proprio al semplice buon senso, si potrebbe dire che « si stava meglio quando si stava peggio », perché in base alle vecchie norme si poteva sperare di essere assistiti dalla fortuna e di trovare qualche ministro disposto a concedere l'autorizzazione a procedere. Ma si diceva che quella norma era incostituzionale e, quindi, solo per questo, andava cancellata.

Oggi, con l'introduzione di un giudizio preventivo sulla ammissibilità della domanda, ci troviamo di fronte ad una barriera protettiva — altro che filtro! — su una questione tanto importante e vitale, nell'ambito della quale il cittadino può e deve trovare il modo di rivendicare il proprio interesse e la difesa dei propri diritti. Ciò che qui viene stabilito discende dallo stesso principio, dalla stessa filosofia e dalla medesima *ratio* che si ritrova nel cosiddetto reato di pericolo. Si introduce una barriera molto prima, cercando di allontanare la figura del cittadino, che vaga alla ricerca della possibilità di ottenere giustizia. È questo il punto che — ormai nella assuefazione for-

matasi attorno a questo provvedimento — è passato in second'ordine.

Per quanto riguarda l'origine di tale principio (questa considerazione non può essere trascurata) dobbiamo domandarci, e credo sia giusto farlo, da dove è iniziata la vicenda relativa alla responsabilità civile dei giudici. In questa ricerca, potremmo imbatterci subito in una serie di personaggi, che rivendicano *ante litteram* la paternità di una serie di indicazioni legittime e giustissime. Per esempio, mi risulta che una corrente della magistratura associata avesse a suo tempo proposto una serie di modifiche al vigente regime di responsabilità civile. Inoltre, mi consta l'esistenza di progetti di legge, fermi per decenni negli archivi del Parlamento.

Che strana situazione! Improvvisamente, nel momento in cui attraverso il popolo si riesce a riproporre all'attenzione del legislatore tale necessità, vien fuori questo « assatanarsi » - questo è il termine che riesce maggiormente a rendere il quadro della situazione — per provvedere alla disciplina della responsabilità civile.

Dunque, l'origine di questa vicenda riguarda progetti di legge fermi in Parlamento e proposte che rimanevano all'interno delle correnti della magistratura. Come mai essi hanno trovato la forza dirompente per divenire un problema, su cui il paese avrebbe potuto esprimere il proprio punto di vista? È innegabile che cominciare a parlare di responsabilità civile dei giudici era una sorta di condizione, attraverso la quale si parlava di una cosa per dirne un'altra, un obiettivo differito: proprio come avviene nei linguaggi esoterici, dei quali questo, purtroppo, è un esempio. Il problema della responsabilità civile era il punto di partenza per ridiscutere, anzi, per discutere della giustizia nel nostro paese.

Per quale motivo tale problema fu immediatamente accolto dalla sensibilità sociale? Non sto certo parlando di « armadi » né di altre vicende con maggiori onori di cronaca, fatti che, pur riconducibili alla carenza del settore ed alla diffi-

coltà con cui si amministra la giustizia, acquistavano le fortune dell'informazione e del giornalismo, in quanto possibili strumenti di attacco, strumenti di potere ostili, manovrati da alcune fazioni politiche contro altre. In realtà, tale problema fu recepito, poiché, attraverso i grandi processi, si è scoperto che nel nostro paese il rapporto fra cittadino e giustizia è terribile, è un rapporto nel quale il cittadino non ha alcuna possibilità di far valere i propri diritti. Purtroppo, lo abbiamo scoperto come in un incubo, nel quale le immagini scompaiono ogni volta, perché opportunamente manovrate e gistrate da organismi ben collaudati a questo fine. Ci troviamo così nella condizione per cui, passato il mal di denti, abbiamo perso il senso del dolore e dimentichiamo, come si dimenticano i dolori del parto: sono queste le condizioni in cui viviamo.

Quando si è riusciti a svelare al paese di cosa fosse fatta un'aula di tribunale, con il processo Tortora, molti hanno probabilmente capito di cosa fossero fatti altri processi assurti alle cronache, che per anni ed anni avevano retto le prime pagine, non certo per ragioni di carenza di giustizia (perché in quei posti della giustizia « si faceva macello »), ma perché avevano contribuito a delineare figure spettacolari e protagonisti, sui quali costruire o abbattere fortune politiche.

Credo di essere obbligato a fare queste considerazioni, anche perché — consentitemelo — porto sulle mie spalle e sono testimone dell'esperienza del diniego di giustizia, dell'errore, del dolo e della colpa grave, credo, con aspetti penalmente rilevanti. A questo proposito, va richiamata la strana coincidenza di una data che ricorre: la scadenza del termine di proroga presidenziale, il 7 aprile, rimarrà nella storia, al di là di tale accadimento, come una delle pagine non certo luminose del nostro modo di fare giustizia e della nostra civiltà giuridica.

Devo confessare che, nelle ore intercorse fra la mezzanotte di ieri e la giornata di oggi, non mi sono preoccupato ed affannato per cercare di agire giudizial-

mente contro coloro che irresponsabilmente (anzi, forse, responsabilmente come giudici e con l'irresponsabilità dei politici che li hanno sostenuti) misero in piedi quello schema. Ho agito così, non tanto perché ritenevo che non sarebbe stato necessario, ma perché — e torno alla considerazione di questo provvedimento — già prima che la responsabilità civile fosse disegnata, definita e normativizzata in questa legge, mi ero preoccupato personalmente di far valere i diritti non del cittadino Vesce, ma della giustizia, nei confronti di aspetti penalmente rilevanti, riscontrati nell'ambito dell'istruttoria del processo penale, che mi ha visto vittima di una operazione giudiziaria.

Insieme con il partito cui appartengo, già da due anni e mezzo, abbiamo denunciato il sostituto procuratore della Repubblica di Padova per omissione di atti d'ufficio e per abuso innominato di potere, sulla base di fatti concreti e conclamati e di prove serie e precise. Sono passati, credo, tre anni e non abbiamo ancora ricevuto risposta, perché, probabilmente, la procura della Repubblica avrà archiviato la nostra denuncia (per non parlare dei ricorsi inoltrati al Consiglio superiore della magistratura).

Pertanto, mi trovo in uno stato di sfiducia, in quanto cittadino, nei confronti del funzionamento della giustizia, una sfiducia che proietto su questa legge, poiché provo ad immaginare quali e quante difficoltà dovrà superare il cittadino per ottenere un giorno (forse e chissà fra quanti anni) giustizia, di fronte al giudizio di inammissibilità, posto dall'articolo 5 di questa legge. Dico « forse », poiché tutti gli altri articoli del provvedimento sono strettamente connessi in una architettura; a mio avviso, non certo apprezzabile.

Dunque, il cittadino dovrà aspettare chissà quanto, prima di godere del privilegio di ottenere giustizia. In questo paese abbiamo la necessità di modificare anche il linguaggio: in questo caso, di privilegio si tratta, perché avere giustizia è da privilegiati. Si può essere privilegiati in tanti modi: Enzo Tortora ha avuto

giustizia essendo stato presentatore prima di diventare vittima — con una grande notorietà, altri hanno avuto giustizia per certe altre cose. Vi sono, però, migliaia e migliaia di cittadini che non hanno questa fortuna.

Ma vorrei arrivare ad un punto determinante.

Di fronte a questo atteggiamento, che — ripeto — è di assuefazione, di falsa coscienza e, in taluni casi, anche di ipocrisia, avevamo una grande occasione. Il paese, il popolo, avevano offerto una grande occasione al legislatore.

Chi non ricorda quante volte, durante la campagna referendaria, sono state richiamate le legislazioni di altri paesi in materia? Chi non ricorda quante menzogne sono state dette su quelle legislazioni?

Si è detto che non vi era legislazione in materia, negli altri paesi e che, se pure ve ne fosse, era... eccetera. Ed attraverso questo turbinare di opinioni polemiche si perdeva, poi, di vista l'essenziale e cioè che, in fondo, nei passaggi fondamentali di questa crisi — come in quelli di tutte le crisi, laddove esistano una ragione ed una volontà di rivoltarle, di tradurle in elementi di slancio e di innovazione — si presentava la grande occasione di fornire alle legislazioni dei paesi europei (e non solo europei) un momento indicativo che servisse ad uscire da una concezione medioevale secondo cui la responsabilità non deve mai essere coniugata con il potere.

Credo, invece, (e l'ho imparato faticosamente) che la democrazia sia fatta proprio di responsabilità ed autonomia, di responsabilità e potere coniugati tra di essi.

Dunque, abbiamo perso tale occasione con la legge che vi apprestate a varare.

Si è persa un'occasione e si è creata, invece, una situazione in cui vi sono molte occasioni per aggravare ulteriormente lo stato della giustizia nel nostro paese.

Senza richiamare i ritardi e le difficoltà che saranno creati da questa legge, nel momento in cui essa diventerà ope-

rante, per la farraginosità del suo schema e della sua struttura, credo che comunque la difficoltà più grossa sia causata dalla viva attesa intorno a questo provvedimento.

Sono convinto che, con argomentazioni del tutto opposte a quelle che abbiamo sentito qui esporre, la Corte costituzionale darà torto al legislatore.

L'intervento della Corte costituzionale è un invito a ridefinire alcuni ambiti di questo ruolo, non a ristrutturare un principio che non è presente nel nostro ordinamento.

Detto questo, aggiungo che continuare a discutere su questi problemi è, a mio parere, molto utile.

Non voglio qui richiamare l'orgoglio di un potere legislativo che si ribella nei confronti di altri poteri. Queste cose le abbiamo sentite e risentite.

Troviamo completamente scandalosa questa mancanza di coniugazione tra responsabilità ed autonomia, nel momento in cui giudici che tanto ferocemente sono capaci di ammanettare coloro i quali scioperano, proclamano a loro volta lo « sciopero bianco », come momento per introdurre prerogative come questa, e poi fanno « marcia indietro ».

Questi atteggiamenti non sono certo edificanti e non vanno ad arricchire l'immagine del magistrato nei confronti del cittadino.

Ritengo che sia possibile continuare questa discussione, mettendo da parte — diciamo così — il « pericolo sociale », che si è fatto passare attraverso questa ipotesi, di un vuoto di legislazione.

Credo che un richiamo alla responsabilità di tutte le forze politiche sia essenziale, soprattutto perché si possono mantenere patti nei confronti dell'elettorato soltanto quando tali patti abbiano una corrispondenza reale di interventi e non appaiano come quei contratti impari nei quali il punto di vista del più forte finisce per prevalere.

Rispetto dei patti non può significare — neppure attraverso sofisticate elaborazioni — rispetto di un inganno.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Vorrei innanzitutto fare alcune considerazioni sull'atteggiamento del gruppo federalista europeo e sul singolo atteggiamento di noi radicali rispetto al dibattito in corso ed alla discussione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Il collega Violante parlava prima, in un intervento procedurale (non abbiamo ancora avuto il piacere di sentirlo in un intervento di carattere generale), di ostruzionismo e di diritto all'ostruzionismo dei radicali.

Credo vada ribadito — e voglio qui ribadire — che, in questa Camera, il diritto all'ostruzionismo, almeno per quelli che sono i gruppi piccoli (se s'intende per ostruzionismo la possibilità di bloccare per un lungo periodo la discussione di una legge), praticamente non esiste più dall'epoca delle famose riforme regolamentari e dall'epoca di quelli che, allora, furono ostruzionismi.

Vi è, invece, un atteggiamento del gruppo federalista europeo che riguarda il merito. È, non a caso a partire dal merito, un atteggiamento verso fatti procedurali che sono accaduti in questa Camera.

La preoccupazione del nostro gruppo e di ognuno di noi in quanto deputato nasce quando si giunge a determinati estremi da parte di chi ha il dovere di rappresentare le regole che legano la nostra convivenza e, quindi, il regolamento della Camera, ma che, invece di rappresentarlo e di interpretarlo, ne fa forzature.

Questi sono, per la vita del nostro Parlamento e per ognuno di noi — che si ritenga rappresentante della nazione e del popolo, regolarmente eletto e quindi rappresentante delegato di un potere sovrano — momenti sempre pericolosi e difficili, che non a caso, ogni volta, il nostro gruppo ed i radicali che sono stati in Parlamento non hanno mai evitato e non hanno mai dimenticato di sottolineare con forza. Lo hanno fatto per mettere sull'avviso dei rischi che, creando alcuni precedenti di interpretazione regolamentare, correva per il futuro chiunque sia

stato regolarmente eletto a rappresentare il popolo in Parlamento.

Quando accadono queste cose, bisogna capirne le ragioni politiche. Forse siamo troppo legalitari o troppo amanti delle regole dello Stato di diritto, ma riteniamo che il Presidente di una Camera debba essere anzitutto tutore del regolamento e dei diritti di tutti i parlamentari (soprattutto di quelli della minoranza). Non crediamo che vi possano essere interpretazioni regolamentari che derivino da fatti politici. Ripeto quello che altri compagni del mio gruppo hanno già sottolineato: vi è stata una forzatura regolamentare poiché in sede di Conferenza dei capigruppo non si era raggiunta l'unanimità sulla decisione di riunire la Commissione in sede legislativa durante una crisi di Governo.

A nostro avviso si tratta di una forzatura grave; l'assegnazione del progetto di legge che stiamo discutendo è stata fatta quando il testo non era ancora pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Siamo convinti che il nostro ruolo di deputati di un gruppo di minoranza sia quello di sottolineare al massimo delle nostre forze la gravità della situazione; se non lanciassimo un segnale d'allarme al paese che qualcosa di illegittimo, di non regolamentare sta accadendo in questa Camera, verremmo meno a quel dovere che riteniamo di avere assunto nel momento in cui è iniziato il nostro mandato parlamentare.

Stiamo discutendo da due anni e mezzo del problema della responsabilità legata alle funzioni che ognuno ha all'interno della società; accanto a questo, vi è il problema dell'autonomia, del quale si è tanto parlato dal giorno in cui, assieme ai compagni socialisti e liberali, siamo andati a depositare la richiesta di *referendum* relativa agli articoli del codice che trattavano la responsabilità dei magistrati. Ebbene, bisogna sapere che con l'aiuto di una certa stampa (legata forse al potere giudiziario) si è gridato alla lesione di autonomia del potere giudiziario dal momento in cui 500 mila cittadini

hanno realizzato un interesse che è garantito dalla Costituzione.

Non dobbiamo dimenticare che attualmente vi sono altre autonomie messe in discussione, ma in questa lunga diatriba tra potere legislativo e potere giudiziario, sulle lesioni subite da quest'ultimo, l'autonomia vera e propria è stata esercitata solo dal potere giudiziario, se è vero come è vero che in tutti questi mesi vi sono state pressioni psicologiche esercitate dalla stampa. Su *la Repubblica* di oggi si può leggere che il voto di Montecitorio è puramente formale! Ritengo che ogni deputato che sia stato eletto legalmente e che abbia il senso della responsabilità del suo mandato non possa tollerare simili pressioni da parte di un organo al quale va riconosciuta la piena autonomia, ma che riesce a mettere in discussione la sovranità che compete al potere legislativo.

Per questi motivi, abbiamo tentato di non sottostare ai *diktat* che in questi giorni sono venuti sui tempi di approvazione di questa legge; il collega Mellini ha poco fa ricordato che non si tratta di una catastrofe, né di un vuoto legislativo (come nella sentenza della Corte Costituzionale è chiaramente detto). Si tratta di uno spazio procedurale, non di assenza di legge, in cui è regolamentata la responsabilità del giudice per dolo. Ripeto, non si tratta di quella situazione catastrofica che si vuol far credere da parte delle varie associazioni dei magistrati, che continuano, con comunicati e dichiarazioni ad esercitare pressioni sul Parlamento.

Noi siamo qui a rivendicare lo stesso principio in base al quale abbiamo chiesto il *referendum*, cioè che ognuno debba essere responsabile, perché, se non vi è responsabilità, non vi può essere autonomia. Si tratta di un principio ribadito da una grande maggioranza di cittadini italiani, i quali, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, hanno legiferato direttamente, pur utilizzando lo strumento dell'abrogazione, l'unico consentito dalla Costituzione. A noi questo sembra un fatto importante, di

crescita democratica. Ebbene, a seguito di questo fatto importante, vi trovate (perché non vogliamo essere confusi con voi) a dover legiferare senza poter esercitare la vostra autonomia e la vostra responsabilità: vi trovate a dovere emanare una legge che nega i presupposti del voto popolare. Credo che valga la pena di sottolineare, ancora una volta, queste cose. E forse vale la pena di ricordare che dibattere e discutere non è mai vano; ho ascoltato le osservazioni dei colleghi che sono intervenuti precedentemente ed ho notato in alcuni un certo imbarazzo. La collega Fumagalli ha contestato lo stralcio fatto al Senato, mentre la collega Guidetti Serra ha detto che con il passare del tempo è andata maturando un diverso orientamento rispetto a questa legge, al punto che oggi ha preannunciato la propria astensione. Ciò è avvenuto magari per ragioni opposte alle nostre. Questo significa che nel merito esistono ancora punti interrogativi, dubbi e preoccupazioni rispetto alla legge che andiamo a votare, alla sua futura efficacia, oltreché alla sua aderenza rispetto al voto popolare.

Il collega Del Pennino ha parlato di cedimento di fronte a pressioni corporative. In realtà, se si arriva a ritenere che la legge che si sta votando è frutto di un cedimento rispetto a tali pressioni, si ha il dovere di intervenire, di mutare queste modifiche, che sono avvenute per cedimento — lo ripeto per la terza volta — di fronte a pressioni corporative!

Credo sia importante per tutti noi, per il buon funzionamento di questo organo, che non rappresenta più un momento democratico, arrivare ad affermare questo tipo di cose ed affermarle senza essere contestati. Ciò si rende necessario perché qui dentro nessuno lo ha fatto, perché la denuncia è venuta da più parti, perché certe situazioni sono sotto i nostri occhi da dieci-quindici giorni nei comunicati diffusi da quei giudici, che probabilmente, se dedicassero maggiormente il loro tempo allo svolgimento dell'attività lavorativa piuttosto che alla funzione

pubblicistica, recherebbero un servizio all'intera comunità.

Molti colleghi di questa Commissione hanno considerato l'iter di tale legge tormentata. È tormentata proprio perché manca il presupposto di fondo, perché viene approvata in contrasto con la volontà e la chiara espressione del voto popolare. Perché affermiamo e continuiamo a sottolineare la violazione operata con questa norma nei confronti di tale volontà popolare? Perché la storia del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, a partire dal deposito della richiesta di referendum, dalla volontà del comitato promotore e continuando lungo la campagna svolta in un certa direzione per la raccolta delle firme, è stata tale da non poter determinare alcun equivoco!

L'iniziativa referendaria nasceva da un caso emblematico, che ha colpito molto l'attenzione popolare ed ha coinvolto anche emotivamente il paese; mi riferisco alla vicenda di Tortora. Credo non vi sia stata battaglia che abbia avuto come alfiere persona più coerente rispetto all'impegno assunto, alle sue stesse scelte personali, ai principi che voleva difendere e che mi pare anche oggi dimostri di voler continuare a proteggere, magari in condizioni di forza apparentemente più fragili. Di questo dobbiamo dargli atto.

L'identificazione verificatasi nel paese, il nome di Tortora legato a questa battaglia significavano una partecipazione della popolazione rispetto ad un caso di ingiustizia clamorosa. Tortora ha potuto essere alfiere, anche perché aveva una sua notorietà, oltreché una sua forza ed una sua tensione rispetto a tale problematica. L'ingiustizia clamorosa consiste nel verificare che, rispetto ai danni patiti (materiali, morali, di salute, nella famiglia, negli affetti devastati), non vi era un responsabile, una persona che rispondeva di tutto questo. D'altra parte, non ne rispondeva neanche quando erano in vigore le norme oggi abrogate, che in fondo prevedevano la responsabilità del giudice unicamente per dolo. Ritengo comunque che nel caso di Tortora sia ravvisabile anche il dolo; la campagna rea-

lizzata dava questa indicazione, la raccolta delle firme è avvenuta partendo da questa constatazione, da questa emozione, da questo tipo di coinvolgimento.

Tutto questo si è verificato anche durante la campagna attuata prima di arrivare al voto, non solo per le affermazioni fatte dai promotori del *referendum*, affermazioni che per altro sono state « spazzate » dalle corporazioni, le quali si sono fatte valere attraverso la stampa. Ricordo che secondo il fronte del no la cancellazione delle norme avrebbe comportato la responsabilità diretta dei magistrati per dolo e colpa grave; si sosteneva che questo non era accettabile, perché avrebbe potuto ledere l'autonomia dei singoli giudici. In realtà, in entrambe le parti dello schieramento — quello favorevole e quello contrario a tale abrogazione — era chiaro, evidente ed esplicito che si andava a votare per estendere la responsabilità civile diretta del magistrato, eliminando il filtro rappresentato dal vaglio del ministro, dai casi di dolo a quelli di colpa grave.

Ci troviamo oggi di fronte ad una legge, che sotto questo aspetto rappresenta un passo indietro rispetto alle norme abrogate: non esiste più, sia pure con un filtro ministeriale od altro, un momento di responsabilità diretta, in cui il magistrato risponda direttamente del suo operato, neppure nei casi di dolo! Esiste invece una serie di filtri rispetto al danno che subisce il cittadino...

PRESIDENTE. La precedente normativa non contemplava il caso della colpa grave; rispondeva il ministro in Corte di cassazione.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Il magistrato rispondeva direttamente, sia pure attraverso il filtro; ora non risponde più di nulla. Formalmente, esisteva una parvenza di responsabilità, mentre ora si prevede la responsabilità diretta dello Stato, la possibilità che semmai, dopo dodici anni impiegati per accertare l'esistenza del danno causato per responsabilità dello Stato attraverso il suo magistrato e dopo forse altri dodici anni si

giunga ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Tutti i problemi che giravano intorno a quello della responsabilità della magistratura (la sua professionalizzazione, l'affermazione del principio per cui la carriera dei giudici deve essere basata sul criterio della professionalità più che su quello dell'anzianità) nei fatti oggi sono « spazzati »-via. Non a caso, non se ne parla. Rispetto alle tante proposte di legge presentate al riguardo, probabilmente giacenti, non esistono sollecitazioni o impegni da parte dei gruppi parlamentari, del partito comunista o di quello democristiano a procedere, magari lavorando il venerdì, il sabato, la domenica o a Pasqua, per arrivare alle riforme dell'amministrazione della giustizia ritenute indispensabili.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI**

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Viene invece votata una legge che, se vogliamo, va nella direzione assolutamente opposta rispetto alla volontà generale oltre che specifica espressa nel voto popolare relativamente al problema della responsabilità civile dei magistrati.

In questo senso, oggi ci stiamo muovendo per dei problemi di principio attinenti alle nostre funzioni e per questioni di merito, che ci portano anche ad ipotizzare come componenti il comitato promotore dei *referendum* un conflitto tra i poteri dello Stato. A nostro avviso, infatti, il voto che questa Commissione si appresta a dare contraddice le scelte del popolo e le intenzioni che avevano animato i 500 mila firmatari dell'iniziativa referendaria.

Non entrerò nel merito delle modifiche introdotte dal Senato, che, a mio avviso, peggiorano la formulazione della legge e creano ulteriori interrogativi rispetto alla sua efficacia. La legge sulla responsabilità civile dei giudici, così come è formulata, è assolutamente non funzionale ed ingiusta rispetto al « momento abrogativo ».

Il gruppo federalista europeo affronterà le questioni di merito nel momento in cui la Commissione procederà all'esame degli emendamenti. La presentazione di emendamenti non rappresenta per il nostro gruppo un atteggiamento formale o di facciata, ma tiene anche conto delle posizioni e dei ripensamenti espressi dai colleghi intervenuti nella discussione, in particolare dell'onorevole Del Pennino, dell'onorevole Fumagalli, dell'onorevole Guidetti Serra. Presenteremo una serie di emendamenti perché non riteniamo invalicabile il problema del « vuoto legislativo », né da esso ci sentiamo « demonizzati ». Il nostro atteggiamento persegue la finalità di pervenire ad una modifica degli aspetti tecnici di questa legge, rispetto alla quale esprimiamo una contrarietà di principio, che abbiamo tentato di migliorare, con molta lealtà, in tutti i suoi aspetti tecnici. Di tale lealtà bisogna dare atto al collega Mellini e a tutto il gruppo federalista europeo per la condotta tenuta in Aula e, successivamente, in Commissione.

Quello che noi poniamo è un problema di principio, perché non intendiamo accettare che l'autonomia del deputato — che corrisponde all'autonomia della Camera e del potere legislativo nel suo complesso — subisca interferenze e sia condizionata — come è accaduto! — dal potere giudiziario associato alla stampa. La questione, dunque, riguarda la necessità d'intervenire sui pochi articoli modificati dal Senato — e lo faremo, appunto, presentando i nostri emendamenti — che rendono certamente questa legge, se possibile, peggiore di quella licenziata dalla Camera dei deputati, in quanto genera interrogativi e perplessità. Tali norme realizzeranno di fatto un *iter* certamente più complesso e difficoltoso di quello previsto dalla formulazione approvata dalla Camera. Il problema, insomma, è relativo a ciò che i cittadini che hanno partecipato al *referendum* nel novembre scorso penseranno nel momento in cui si renderanno conto che la legge che stiamo discutendo non configura una responsabilità per il magistrato e non pone le premesse

perché il cittadino stesso ottenga giustizia.

Ritengo che vi stiate apprestando a votare una legge che certamente realizzerà una divaricazione tra la popolazione e la classe politica, in ordine al rapporto di fiducia. La classe politica, che ha sempre preteso di rappresentare i cittadini, mai come in questo momento si candida ad un ruolo assolutamente non rappresentativo.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, signor ministro...

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, poiché il ministro Vassalli dovrà intervenire ad una riunione del Consiglio dei ministri, la pregherei di « guadagnare » qualche minuto sui tempi a sua disposizione.

GIUSEPPE CALDERISI. Come hanno già chiarito i colleghi del mio gruppo, e non solo quelli, il giudizio del gruppo federalista europeo sul provvedimento al nostro esame si esprime nel senso di considerare la formulazione di tale provvedimento in contrasto con il voto espresso dal corpo elettorale nella consultazione referendaria del novembre scorso, nel corso della quale i cittadini elettori erano stati chiamati a rispondere ad un quesito puntuale e chiaro. Ritengo che tutta la vicenda relativa alla questione della responsabilità civile dei magistrati ed, in particolare, all'estensione dell'articolo 28 della Costituzione ai giudici, come la Corte costituzionale ha affermato più volte, sia molto grave. Su tale argomento, comunque, esprimerò le mie valutazioni in un momento successivo.

La gravità della situazione non si è espressa soltanto nell'ultimo anno. Anche in precedenza i progetti di legge presentati in Parlamento su tale materia non erano stati neanche posti all'ordine del giorno e, quindi, discussi, a causa delle resistenze corporative di taluni settori della Magistratura. Tali settori in tutti questi anni e nelle contingenze temporali

che hanno riguardato la questione referendaria, non hanno esitato ad impiegare mezzi spregiudicati con l'intento di falsificare le stesse sentenze della Corte costituzionale.

Abbiamo ascoltato, e continuiamo ad ascoltare, l'enunciazione di tesi in relazione al vuoto legislativo, basate sulla falsificazione della realtà delle cose ed inserite in un rapporto poco limpido con il potere giornalistico.

In relazione alla questione della responsabilità civile dei magistrati, ricordo che mi colpì particolarmente un giudizio espresso dal ministro Vassalli, quando ancora non rivestiva la carica ministeriale. Si tratta di una dichiarazione da lui preferita nel corso di un incontro organizzato nell'ambito del convegno « Caso Italia », tenuto a Strasburgo. Configurando una panoramica sui problemi della giustizia, Vassalli, nel momento in cui si affrontò il problema della responsabilità civile dei magistrati, introdusse l'argomento con estrema difficoltà. Non ricordo esattamente le parole pronunciate, ma il senso della dichiarazione resa fu questo: « Credo che sarà impossibile introdurre la responsabilità civile dei magistrati nel nostro paese ». Con tale affermazione il ministro Vassalli « colse nel segno » rispetto ad una difficoltà espressasi in tutti questi anni e concretizzatasi in una rigida resistenza « muro contro muro ».

Ritengo che l'iniziativa referendaria sia stata giustificata e legittimata dalle sentenze formulate in materia dalla Corte costituzionale — mi riferisco, in particolare, alla sentenza n. 2 del 1968 — che prevedono, e non escludono, l'estensione dell'articolo 28 della Costituzione ai magistrati. Ciò implica la configurazione di una responsabilità civile diretta: è questo il significato dell'articolo 28 della Costituzione! Le sentenze della Corte costituzionale non hanno affatto escluso la responsabilità civile del magistrato. Quindi, legittimamente soddisfatte tutte queste esigenze, alla fine, data l'impossibilità di discutere le proposte in Parlamento, si è arrivati alla promozione del *referendum*, dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale,

sul quale il corpo elettorale si è pronunciato, legiferando, per la prima volta, in modo chiaro ed esplicito. Deve essere sottolineato che gli elettori si sono espressi su di un quesito ben preciso: non hanno votato su una proposta di legge radicale, socialista o comunista. Si sono pronunciati su un quesito che, in base all'articolo 75 della Costituzione, 500 mila elettori avevano il diritto di formulare e sottoporre al giudizio dell'intero corpo elettorale. È al testo del quesito che bisogna fare innanzitutto riferimento, per quanto riguarda la questione della responsabilità civile dei magistrati. Tale quesito mirava all'abrogazione delle norme del codice di procedura civile che limitano la responsabilità stessa, proponendone, pertanto, l'ampliamento. Invece, il testo al nostro esame, pervenutoci dal Senato e che dovrebbe essere definitivamente approvato dalla Camera, nega l'introduzione della responsabilità civile del magistrato. Si tratta di un testo che su altre questioni prevede la responsabilità civile dello Stato, mentre, formalmente, non solo non la introduce per i giudici, ma addirittura cancella quelle forme di responsabilità limitata già esistenti (certamente molto limitate, come ad esempio, quelle concernenti i casi di dolo). Se, quindi, prima del *referendum* si prevedevano, lo ripeto, responsabilità formali, adesso, con questa nuova legge esse verrebbero cancellate.

Ritengo che questa sia la prima valutazione da fare, essendo un problema di principio, di fondo e di rispetto della sovranità popolare, quello che è alla base del consenso ottenuto dal gruppo parlamentare federalista europeo e dai deputati del gruppo radicale.

Per queste ragioni, credo che sia molto importante la posizione del comitato promotore del *referendum* per la responsabilità civile del magistrato, il quale, nel caso in cui il progetto fosse definitivamente approvato e promulgato dal Capo dello Stato (con le facoltà a lui conferite dall'articolo 74 della Costituzione), proporrebbe davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato nei confronti del Parlamento, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953. Sappiamo, infatti, che già in passato, in relazione a precedenti conflitti promossi da altri comitati, la Corte costituzionale ha riconosciuto ad essi, abilitandoli in quanto tali, il diritto di sollevare conflitti di tale natura.

Ulteriori osservazioni debbono essere formulate in merito alla campagna allarmistica, assolutamente ingiustificata e pretestuosa, riguardante il vuoto legislativo. Vi è, addirittura, la pretesa di legiferare « a tambur battente », come se qualche giorno di *vacatio legis* dovesse determinare chissà quali catastrofiche conseguenze, che, peraltro, non sussistono assolutamente. Ritengo che, in proposito, siano molto significative le riflessioni della collega Aglietta, secondo la quale le notizie riportate dai giornali, di fatto, spogliano il Parlamento. Per esempio, a mio avviso, la Conferenza congiunta dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato, in realtà è stata convocata proprio dai giornalisti. Il gruppo federalista europeo ecologista del Senato è stato informato di tale riunione soltanto poco prima del suo svolgimento, ma aveva già appreso l'informazione dai quotidiani.

Desidero ribadire che la questione del vuoto legislativo è assolutamente infondata e che la campagna di stampa in corso si è avvalsa di affermazioni gratuite. La stessa Corte costituzionale ritiene necessaria una legge specifica in materia di responsabilità civile dei magistrati, cui secondo alcuni non sarebbero applicabili le norme generali relative agli altri dipendenti dello Stato. Quanto ho appena riferito non è mai stato affermato dalla Corte che, su tale questione, intervenne con la sentenza n. 2 del 1968, da essa richiamata quando si è pronunciata in senso positivo ai fini del *referendum*. Al contrario, la Corte costituzionale ha riconfermato con forza che la norma generale relativa alla responsabilità dei dipendenti pubblici non può intendersi non applicabile ai magistrati, pur essendo consentito al legislatore ordinario di determi-

nare modificazioni particolari, in considerazione della peculiarità della funzione dei giudici. Ciò significa una possibilità, una scelta di opportunità (non assolutamente un obbligo), di prevedere delle norme specifiche e se di questo si tratta, certamente, la Corte non si è pronunciata per l'esclusione della responsabilità civile diretta dei magistrati.

La Corte costituzionale, sempre nella sentenza n. 2 del 1968, affermò che l'autonomia della magistratura non pone i singoli giudici al di là dello Stato, né l'ordine al di fuori dell'organizzazione statale. Ed aggiunse, peraltro, che la stessa posizione *super partes* dei magistrati può suggerire condizioni e limiti (non altro) alla loro responsabilità, ma non tali da legittimarne una negazione totale che violerebbe completamente, peccando di irragionevolezza, il principio fondamentale, sancito dall'articolo 28 della Costituzione.

Alcune tesi hanno trovato conferma nella sentenza di ammissibilità del *referendum* del 3 febbraio 1987; in essa si è affermato un principio generale riguardante tutti i magistrati (o soggetti che svolgono attività statale), per cui da un lato sono considerati personalmente responsabili, ma dall'altro (anche in questo caso la Corte non parla di « obbligo »), non si esclude (poiché la norma rinvia alla legge ordinaria), che codesta responsabilità sia disciplinare e differenziata per categoria e per situazione.

Le tesi aberranti che abbiamo sentito sostenere dai magistrati e da commentatori di varia natura, ribadite con toni allarmistici, sono tesi assolutamente ingiustificate che prospettano inconvenienti (derivanti dall'applicazione della norma stabilita per i pubblici dipendenti), che non sussistono. Questa campagna ha preteso addirittura di stravolgere e sopprimere non soltanto i principi essenziali dell'articolo 28 della Costituzione, ma anche il significato stesso di responsabilità civile, il quale credo (non sono competente in materia) si possa trovare precisamente definito in qualsiasi trattato istituzionale di diritto o in dizionari giuridici.

L'articolo 28 della Costituzione, non dovrebbe significare semplicemente la negazione della norma costituzionale stessa e la sua inapplicabilità nei confronti dei magistrati. Se ciò avvenisse, significherebbe anche non aver tenuto conto della portata del *referendum*, che, non a caso, verteva sulla responsabilità civile dei magistrati (e non certo dello Stato), non riguardava né quella disciplinare né la riparazione degli errori giudiziari. Dal momento che vi è stata molta confusione nell'ambito del dibattito svoltosi in questo periodo, credo che questo punto vada portato qui a conforto della nostra tesi, che non è solo una tesi radicale. Mi riferisco a quanto ebbe a dire l'ex presidente della Corte costituzionale, Livio Paladin; si trattava di un parere estremamente autorevole, un parere, signor presidente, espresso da un giurista che non era favorevole al *referendum*, ma che non poté fare a meno, con chiarezza di principi, di definire la questione, in relazione all'ipotesi che altri prospettavano: quella di introdurre soltanto la responsabilità disciplinare del magistrato e quella civile dello Stato. Questo parere — e concludo, signor presidente, — contenuto nel documento approvato dal comitato promotore del *referendum* ritengo debba essere portato a conoscenza della Commissione.

Paladin ritiene che la soluzione ideale del problema consiste nell'approvare e definire la responsabilità civile del magistrato; ma questa via non potrebbe essere percorsa da sola perché l'effettiva riparazione dei gravi danni patrimoniali derivati al cittadino dall'esercizio giurisdizionale sarebbe possibile solo da parte dello Stato, non certo decurtando lo stipendio dei magistrati eventualmente responsabili. Ma nemmeno questo potrà essere l'unico rimedio, in quanto gli estensori del quesito miravano alla responsabilità civile dei giudici stessi, almeno che non si affermi che la sovranità del Parlamento consenta di tenere in nessun conto il voto del popolo.

Credo che tale concetto sia molto chiaro ed esplicito; ritengo che esso debba essere oggetto di una profonda meditazione nel momento in cui ci si ac-

cinge ad approvare un provvedimento che nega la responsabilità civile del magistrato. Si tratta di un provvedimento che, — come ricordava la collega Aglietta — nel momento in cui manifesterà la sua ben difficile possibilità di applicazione da parte dei cittadini, non potrà non far emergere una nuova sfiducia nei confronti delle istituzioni e della classe politica. Ritengo questo un costo molto elevato per la stessa democrazia che non ci possiamo permettere. Sarebbe assai grave se si compisse un ulteriore passo — dopo i tanti passi cui abbiamo assistito in questi mesi — nel momento in cui si dovesse manifestare la netta divaricazione tra l'espressione della volontà popolare e il senso delle norme contenute nel provvedimento in esame, che, a nostro avviso, tradisce in maniera esplicita e netta quella volontà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al relatore e al ministro per le repliche, propongo il seguente ordine dei lavori che credo possa trovare il consenso di tutti i gruppi. Ritengo che questa sera potremmo procedere all'esame degli articoli 3 e 5 — gli articoli 1, 2 e 4 non sono stati modificati dal Senato — per concludere, lunedì prossimo, a partire dalle ore 18, l'esame degli altri articoli e procedere alla votazione finale.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor presidente, sarò brevissimo. Dagli interventi degli onorevoli Guidetti Serra, Fumagalli Carulli, Del Pennino e Maceratini sono emerse numerose perplessità relative ad alcune modifiche introdotte dal Senato, perplessità che il relatore non può che condividere. Devo prendere atto, però, del fatto che tali colleghi, a conclusione dei loro interventi, hanno manifestato l'intenzione di votare

a favore del provvedimento o di astenersi, in quanto si tratterebbe di un atto dovuto.

I colleghi del gruppo federalista europeo (Mellini, Rutelli, Pannella, Vesce, Aglietta e Calderisi) con i loro lunghi interventi, hanno dato un apporto al dibattito, sostenendo che l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile non richiede ulteriori interventi legislativi, vigendo i principi generali sulla responsabilità civile dei pubblici impiegati. Quindi, dalle loro argomentazioni, si dedurrebbe che il provvedimento in discussione sarebbe ultroneo. Ritengo che ciò sia opinabile, anche se è importante che la dialettica politica si esprima il più compiutamente possibile. Però, devo anche dire che, se non si vuole accentuare lo spirito polemico per un problema di natura dimostrativa, più che per una concreta motivazione tesa ad un miglioramento del testo, sarebbe opportuno sdrammatizzare la questione del vuoto legislativo che a mio avviso è impensabile, in quanto in tre giorni è difficile che possano verificarsi fatti tali da indurre i cittadini a chiedere il risarcimento.

Nell'auspicare una rapida approvazione del testo al nostro esame, mi riservo di esprimere il parere sulle modifiche introdotte dal Senato nel corso dell'esame degli articoli.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io cercherò di essere brevissimo; lo sarò anche perché per me questo è il nono approccio a questo provvedimento. Non farò, quindi, considerazioni di carattere generale anche per il fatto che ci troviamo al termine di una così complessa vicenda legislativa che ha una relazione assai stretta all'esito del *referendum*, al quale si è fatto più volte riferimento nel corso della discussione sulle linee generali.

Se dovessi fare delle considerazioni generali, mi riferirei senz'altro all'intervento dell'onorevole Fumagalli Carulli che ha dipinto in modo esatto — non vi potrebbe essere nulla di meglio — il quadro della

situazione. È stato un intervento veramente splendido. Eguale apprezzamento io devo rivolgere a tutti i colleghi intervenuti in questa importante discussione; di alcuni di essi darò menzione specifica. Poiché ho cominciato con il considerare l'intervento dell'onorevole Fumagalli (con la quale concordo completamente per quanto riguarda la valutazione complessiva della vicenda di questo disegno di legge, in particolare per quanto concerne gli interventi forse contraddittori che l'hanno contrassegnata dall'esterno, rispetto al lavoro ministeriale, a quello parlamentare ed all'esito del *referendum*) desidero subito chiarire, relativamente alla presunta definizione che avrei dato della legge, che intendo confermare il giudizio espresso nella seduta del 9 febbraio scorso al Senato. Dissi allora: « Tra le leggi impurie o spurie che ogni giorno si varano, questa non sarà necessariamente la peggiore ».

Gli onorevoli Pannella e Rutelli, invece, hanno sollevato problemi di conflitti di poteri ed hanno menzionato un documento da essi indirizzato, in data odierna, al Presidente della Repubblica.

Desidero sottolineare che il disegno di legge al nostro esame è frutto non soltanto dell'esito del *referendum*, ma anche di un accordo politico generalizzato sulla scelta dell'azione diretta contro lo Stato. Se tale scelta sia da considerare in contrasto con l'esito del *referendum*, lo potranno dire quelle superiori istanze cui il partito radicale si appella e non lo possiamo stabilire, almeno in modo definitivo, noi.

Certamente, con questo disegno di legge, vi è stata un'adesione all'esito del *referendum* sotto il profilo dell'estensione della responsabilità giudiziaria alla colpa grave, che fu uno dei temi essenziali della campagna referendaria. L'estensione delle responsabilità, sia pure nella forma mediata della rivalsa per la colpa grave, viene prevista da questo testo di legge.

Per quanto riguarda il problema della responsabilità diretta o meno, ci si chiede quale fosse veramente la volontà espressa con il *referendum*; ciò potrà essere stabi-

lito dagli organi chiamati a decidere su questo preannunciato conflitto di attribuzioni con il comitato promotore del *referendum*.

Tra l'altro, anche l'eliminazione dell'autorizzazione ministeriale fu oggetto della campagna referendaria e tale eliminazione è stata attuata attraverso il testo di legge in esame.

Comunque, non intendo entrare, neanche indirettamente, in polemica con le osservazioni ed i rilievi manifestati, desiderando soltanto far notare che li ho ascoltati e che mi rimetterò a quanto verrà stabilito dalle competenti istanze adite in data odierna. Il meccanismo delle leggi è effettivamente farraginoso, come ha sostenuto l'onorevole Guidetti Serra, la quale, d'altro canto, ha riconosciuto che, a seguito dell'esito del *referendum* e delle pronunzie della Corte costituzionale, si era creata una difficile situazione; ad essa il Parlamento può far fronte approvando questo disegno di legge.

Non ci competono neanche le critiche relative alle procedure seguite perché, come ho già rilevato incidentalmente, il Governo si è comportato in maniera responsabile; personalmente, ho svolto una relazione in sede di Consiglio dei ministri sulla situazione creatasi dopo il risultato dei due *referendum* in materia di giustizia e nell'approssimarsi della data del 7 aprile.

Non fu esercitata dal Governo alcuna pressione né in un senso, né nell'altro, al fine di accelerare l'*iter* di questo disegno di legge. Pertanto, sapendo di avere l'appoggio dell'intero Governo, ho semplicemente adottato un atteggiamento ossequiente nei confronti del Parlamento e delle Presidenze sia dell'uno che dell'altro ramo di esso.

Devo, invece, assolvere ad un modesto compito informativo su quanto è accaduto al Senato, come, viceversa, ho fatto in quella sede relativamente alle sedute della Camera, i cui resoconti, necessariamente sommi, non sempre davano conto di tutte le argomentazioni e le valutazioni dei deputati.

Dunque, per quanto riguarda lo stralcio, ricordo che esso è stato deciso, dal punto di vista tecnico, dagli uffici della Presidenza del Senato. Personalmente, non avevo neanche pensato alla possibilità di uno stralcio e quando venne dichiarato da senatori del mio partito, ed in particolare dal capogruppo, che occorreva modificare quattro punti della legge, sostenni che non vi potevano essere cambiamenti. Mi sbagliavo, perché quei punti potevano essere stralciati. Del resto, lo ricordo ai deputati del gruppo federalista europeo, il senatore Corleone ebbe ad insistere per lo stralcio dell'articolo 5, per il quale, almeno per quanto concerne il primo comma, che è fondamentale perché prevede il giudizio di ammissibilità della domanda, le posizioni della Camera e del Senato erano del tutto uniformi.

Quindi, lo stralcio è stato proposto da diverse parti e, comunque, si è trattato di una decisione tecnica.

Anche il Governo ha successivamente preso posizione sulle varie proposte di stralcio, alcune delle quali sono state dapprima presentate, poi ritirate o modificate, in una situazione abbastanza convulsa, nella quale, effettivamente, l'influenza delle forze politiche si è variamente manifestata.

D'altronde, un senatore democristiano, in Commissione, ha vigorosamente rivendicato il diritto dei partiti politici di intervenire in questa materia con motivazioni politiche, appellandosi alla Costituzione.

Comprendo le reazioni vigorose e vibranti dell'onorevole Del Pennino, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 12, comprendo le perplessità di ordine tecnico e le difficoltà di ordine politico; desidero, però, informarvi di quanto è accaduto, per esempio, nel corso della discussione sulla Corte dei conti.

Dopo una motivazione abbastanza plausibile che ha sorretto, in qualche modo, le decisioni del Senato, benché queste ultime siano state influenzate anche da fattori di altro tipo, si è rilevato che la Camera ed il Senato avevano ritenuto di dover collegare una certa inizia-

tiva in materia disciplinare alla responsabilità civile. Considerando il deferimento disciplinare agli organi collegiali delle situazioni inerenti alla responsabilità civile, era sorta la constatazione dell'inerenza dei consigli disciplinari di alcune magistrature (non perché non ci fosse già un'autorità dotata di potere disciplinare) alla responsabilità civile. Era stato quindi considerato il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, la cui previsione aveva trascinato con sé anche una sua regolamentazione al di fuori della materia disciplinare.

Inizialmente, avevo chiesto lo stralcio del nono comma dell'articolo 10, ma, successivamente, sono stato indotto a ritirare tale proposta, non solo per le considerazioni di ordine politico che, come ho detto, hanno interferito nel lavoro del Senato (se fosse stato solo per esse, sarei stato più fermo nella mia posizione), ma anche, e soprattutto, per la sentenza della Corte costituzionale sulle carenze di questi organismi della magistratura amministrativa. Pertanto, è stato mantenuto tutto l'articolo 10 sul consiglio di presidenza della Corte dei conti e ne è conseguito il ritiro della proposta di stralcio dell'articolo 12, che è stato duramente criticato dall'onorevole Del Pennino.

Il Governo, originariamente, nel corso della precedente lettura alla Camera, aveva richiesto lo stralcio degli articoli dal 10 al 14; consideravo tale proposta l'unica soluzione razionale e logica. Si è, invece, poi, addivenuti ad altre decisioni, che possono sembrare contraddittorie; sottolineo, però, di nuovo, che il mancato stralcio dell'articolo 12 da parte del Senato deriva dal mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 10, in quanto, una volta che venivano attribuiti al consiglio di presidenza della Corte dei conti tutti quei poteri previsti dalle note leggi, non vi era più ragione di considerare radicalmente estranea alla materia oggetto del disegno di legge la posizione dei referendari. Una volta, cioè, che il Parlamento (in base ad una scelta operata prima dalla Camera e poi dal Senato) si avviava, nel contesto di questa legge, alla trattazione di materie di quel tipo, non

sembrava esistessero più ragioni di estraneità di materia tali da giustificare, o addirittura imporre, lo stralcio. Da qui la permanenza dell'articolo 12.

Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, invece, pur non volendo negare le interferenze politiche (tanto più che esse sono state esercitate anche durante la precedente lettura da parte di questo ramo del Parlamento) devo riconoscere che in quel caso, effettivamente, la materia era già disciplinata da una precedente legge che definiva chiaramente i poteri: l'inserimento di alcuni membri laici sembrava, pertanto, un « fuor d'opera ». Sotto il profilo di questa patente estraneità alla materia disciplinata dalla legge in discussione, quindi, si è operato lo stralcio dell'articolo 11.

Più delicato può apparire il problema della magistratura militare. Peraltro vorrei dire all'onorevole Mellini che su questo tema vi è stata una netta contraddizione tra l'atteggiamento tenuto dal suo gruppo alla Camera ed al Senato.

Debbo rilevare che ciò che più di tutto ha contribuito a determinare lo stralcio è stata l'incertezza su quali fossero i desideri degli organi interessati.

MAURO MELLINI. Un *self service*, insomma!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dalla magistratura militare, infatti, provenivano segnali di ogni tipo, riguardo alla formazione di determinati organi: chi voleva la Corte d'appello militare e chi non la voleva, e via dicendo. Nello stesso tempo, inoltre, il ministro Zanone mi informava di aver preparato un disegno di legge riguardante gli organi della magistratura militare. Di fronte a tali contrasti circa le aspettative della magistratura militare e di fronte, contemporaneamente, alla garanzia della imminente presentazione di un disegno di legge sulla materia da parte del competente Ministero della difesa, si è giunti ad operare lo stralcio, deciso soltanto per la magistratura militare e non per la Corte dei conti.

Passando agli altri punti, mi sembra non vi sia nulla di particolare da notare per quanto riguarda le modifiche minori, sulle quali si potrà prendere posizione nel corso dell'esame dell'articolato. Posso comunque assicurare alla Commissione che nelle tre intensissime sedute tenutesi al Senato ho sempre cercato di rappresentare le ragioni della Camera e di ridurre al minimo le modificazioni. Lo stesso Senato, d'altra parte, ha sempre lavorato con la consapevolezza di dover rispettare al massimo le decisioni della Camera. Su alcuni punti però (soprattutto su quello, tormentatissimo, della decorrenza dei termini nel caso di diniego di giustizia) i senatori hanno ritenuto di dover intervenire, per non lasciare un vuoto di cinque giorni (da ciò deriva quel « coincide » così mal collocato); pertanto, pur consapevoli della cattiva redazione tecnica, hanno creduto opportuno modificare l'articolo per eliminare ogni possibilità di ritardo, anche di pochi giorni.

È stata poi raggiunta una soluzione di compromesso sui termini del giudizio di ammissibilità, portati a quaranta giorni.

Sono stati inoltre operati ritocchi di carattere tecnico, che ho sentito apprezzare anche dal relatore e che mi auguro la Camera voglia accettare; assicuro infatti che il Senato è stato mosso da grande rispetto per il testo che proveniva dalla Camera.

Rimane la problematica relativa all'articolo 18 — ora diventato 16 a seguito degli stralci — concernente la responsabilità dei singoli componenti gli organi giudiziari collegiali. Non si è trattato, come ha sostenuto l'onorevole Del Pennino, soltanto dello sbandieramento di una vittoria politica da attribuire ad un determinato partito, ma di un reale interessamento per il punto in questione. Sappiamo, infatti, che il Senato si era già pronunciato in quel senso, e non dietro la spinta di un singolo partito. Vorrei, ad esempio, ricordare all'onorevole Del Pennino che il massimo sostenitore della necessità di prevedere una precostituzione legale della prova del dissenso è stato proprio il senatore Covi, appartenente al

suo partito. Egli ha presentato la questione sotto un profilo al quale il Governo non poteva rimanere insensibile, affermando la necessità di evitare forme spurie, improprie o addirittura illegali di precostituzione della prova: ha parlato della possibilità che il magistrato si recasse in camera di consiglio con il registratore. Questa è la verità!

Io devo dar conto, come testimone, delle ragioni che hanno portato il Senato ad assumere determinate decisioni.

Il Senato, infatti, si è reso conto dei motivi di perplessità della Camera relativi all'appesantimento della giustizia che sarebbe conseguito dalla verbalizzazione di tutti i passi. Si è giunti, pertanto, ad una formulazione intermedia.

BRUNO FRACCHIA. Ma il sommario è succinto!

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il relatore, senatore Gallo, ha escogitato la soluzione compromissoria che poi è stata approvata. Il senatore Gallo ha sostenuto che attraverso questa soluzione intermedia si sarebbe realizzata una precostituzione della prova legale del dissenso, in quanto chi vuol manifestare il suo dissenso può farlo e questo viene verbalizzato, ma soltanto in relazione alla singola questione che egli stesso chiede venga verbalizzata. D'altra parte, la creazione del modulo e la sua utilizzazione per ogni decisione permetterà di salvaguardare la segretezza, data la sistematicità con cui il plico sigillato viene formato.

Sono queste le ragioni per le quali il Senato è arrivato alle conclusioni che conoscete. I fatti dimostreranno, poi, che il peso maggiore di tali decisioni verrà sopportato non dall'amministrazione della giustizia, ma dal ministero, che dovrà in tempi brevissimi organizzare questo gigantesco modulare e distribuirlo in tutte le sedi d'Italia.

Ritengo vi siano ragioni sufficienti per raccomandare all'attenzione della Camera dei deputati le determinazioni del Senato che ho ricordato, tenendo anche presente

che le nostre leggi non sono eterne e potranno quindi, attraverso l'esperienza essere modificate.

Vorrei inoltre rassicurare l'onorevole Mellini circa la questione della copertura finanziaria. Non posso essere tranquillizzante, sostenendo l'opportunità della decisione, assunta dalla Presidenza della Camera, in merito all'assegnazione alla Commissione bilancio. Questo non è mio compito.

Il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 16, sesto comma, del testo licenziato dal Senato, dovrà definire una determinata identificazione tipologica; esso non presenta problemi di spesa. Questi ultimi non esistono, nemmeno in merito alla fornitura di verbali e di plichi. Infatti, in base al citato decreto (ovviamente, ancora da emanare, in quanto il Parlamento non ha ancora deciso), gli uffici saranno autorizzati a provvedere all'acquisizione del materiale, utilizzando la dotazione ordinaria loro assegnata nel capitolo 1586 della tabella 5, così come avviene per tutta la modulistica in uso.

Quanto alla conservazione, si potrà provvedere con gli armadi blindati, già esistenti nei vari uffici; ove qualcuno di essi ne fosse sprovvisto, l'amministrazione potrà provvedere all'acquisto, facendo fronte alle spese con la dotazione all'uopo prevista dal capitolo 1587, relativo ai beni mobili. Allo stato, non vi sono dal nostro punto di vista problemi di bilancio, poiché tali esigenze possono essere soddisfatte sicuramente con stanziamenti dell'anno in corso.

In futuro, potranno nascere problemi dall'accumulazione di un consistente numero di plichi: occorrerà acquistare materiale, forniture, armadi e provvedere alla classificazione rapida dei plichi, in rapporto alla pronuncia, all'ufficio, alla sezione, al collegio ed all'epoca; inoltre, sarà necessario provvedere alla loro distruzione. Ai problemi di spesa, determinati da tali esigenze, sarà necessario far fronte tramite l'ampliamento dei relativi capitoli di spesa; comunque, lo ribadisco,

allo stato non vi sono problemi finanziari.

L'onorevole Mellini ha accennato al problema di precisare la figura del presidente, al quale è affidata la conservazione dei plichi. Rispondo che, come avviene normalmente in presenza di leggi nuove, saranno emanate norme specifiche.

MAURO MELLINI. Si potrebbe parlare di un « vuoto modulare » !

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. In proposito, ci atterremo scrupolosamente alla lettera della legge. L'onorevole Mellini avrà notato che il comma sesto dell'articolo 16 del testo del Senato è già stato modificato ed ampliato, nella parte che recita: « Con decreto del ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi ... ». La riformulazione di questo comma (che, nel precedente testo del Senato, faceva parte dell'articolo 18) dimostra che il Senato ha voluto dare una risposta ai problemi derivanti dai rilievi formulati dall'altro ramo del Parlamento.

Concludo, puntualizzando taluni aspetti, non corrispondenti a verità, contenuti in un intervento odierno. Il Senato non ha assolutamente soppresso il secondo comma dell'articolo 18 del precedente testo, relativo alla responsabilità dei singoli componenti il collegio nei casi di inosservanza di determinate funzioni: in realtà, tale norma è stata mantenuta e collocata nel quarto comma dell'attuale articolo 16. In proposito, bisogna dire che il Senato ha ritenuto di conservare quella disposizione, per non urtare inutilmente le giuste considerazioni manifestate dall'altro ramo del Parlamento. Tale decisione è seguita ad un notevole dibattito, durante il quale sono stati presentati numerosi emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Diniego di giustizia).

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o dal giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Diniego di giustizia).

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di

legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

3. 8.

Mellini, Vesce, Staller, Rutelli, Pannella, d'Amato, Aglietta.

Al comma 2 sopprimere le parole da:
Per la redazione *fino alla fine del comma.*

3. 4.

Teodori, Mellini, Pannella, Vesce, Aglietta, d'Amato, Calderisi.

Al comma 2 sostituire le parole: fino ad altri tre mesi con le parole: fino al doppio.

3. 1.

Mellini, Vesce, Teodori, Pannella, Aglietta, Staller.

Al comma 2 sostituire le parole: fino ad altri tre mesi con le parole: fino ad altra data cadente peraltro entro i successivi novanta giorni.

3. 3. Pannella, Teodori, Mellini, Staller, Aglietta, Zevi.

Al comma 2 sostituire le parole: fino ad altri tre mesi con le parole: non oltre tre mesi.

3. 2. Vesce, Mellini, Teodori, Pannella, Aglietta, Staller.

Sopprimere il comma 3.

3. 7. Mellini, Vesce, Staller, Rutelli, Calderisi, d'Amato, Aglietta.

Al comma 3 ristabilire il testo votato dalla Camera.

3. 5. Teodori, Mellini, Vesce, Pannella, Staller, Aglietta, Vesce, Calderisi.

Al comma 3 sopprimere le parole da: o coincide fino alla fine del comma.

3. 9. Mellini, Aglietta, Teodori, Staller, Vesce.

Al comma 3 sostituire le parole da: o coincidere con il giorno fino alla fine del comma con le parole: Quando si è verificata una situazione o è decorso un termine che renda incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale, si intende determinatasi senz'altro la condizione di cui all'articolo 1 senza che occorra deposito dell'istanza.

3. 10. Mellini, Vesce, Staller, Pannella, Teodori, Aglietta, Rutelli, Calderisi, d'Amato.

Al comma 3 sostituire le parole da: o coincide con con le parole: o si intende decorso automaticamente il giorno.

3. 6. Mellini, Vesce, Pannella, Staller, Aglietta, d'Amato, Teodoro, Calderisi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche io sono contrario agli emendamenti presentati per le ragioni che risultano chiare dall'intervento testè svolto. Esprimo, nel contempo, il massimo apprezzamento delle ragioni che sono alla base degli emendamenti stessi.

MAURO MELLINI. Intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.8. Vorrei ricordare al ministro Vassalli, professore di diritto penale, che il secondo comma dell'articolo 3, di cui chiediamo la soppressione, si collega con la norma del codice penale relativa alla omissione d'atti d'ufficio. Il comma in oggetto, tuttavia, è formulato in senso peggiorativo. Infatti, mentre con l'attuale sistema la decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza determina la condizione dell'omissione d'atti d'ufficio e la denegata giustizia, con la norma in esame il termine entro il quale l'atto d'ufficio deve essere compiuto — con effetti anche di carattere penale — diventa un atto potestativo del giudice perché, in realtà, quel termine può essere prorogato dal capo dell'ufficio.

Una situazione di questo tipo ha come conseguenze, da una parte quella di peggiorare l'attuale stato di cose nel senso di consentire un prolungamento dei termini dopo la proposizione dell'istanza, dall'altra — per i riflessi che ciò ha sull'articolo del codice penale relativo all'omissione di atti di ufficio — quella di creare non soltanto una fattispecie penale aperta, ma anche una fattispecie penale *self service*, in quanto la stessa persona tenuta a mantenere la condotta ha la possibilità, attraverso un proprio atto, di determinare il momento in cui la propria condotta possa superare il termine oltre il quale egli incorre nel codice penale.

Dunque, non solo viene modificata la condotta, ma viene anche previsto il potere di modificare le condizioni per le

quali la stessa condotta — cioè l'omissione di atti di ufficio — diventa o non diventa reale.

Ritengo che, indipendentemente da tali riflessi sulla situazione, la questione di carattere penale sia un dato aberrante: quello per cui sia, poi, in sostanza, lo stesso soggetto della cui responsabilità si discute ad avere la possibilità di prorogare e prolungare il termine. Certamente, credo che il fatto che tale norma abbia poi riflessi anche vitali sulla norma penale — si da passare a fare parte della stessa fattispecie penale, giacché è richiamata dalla norma di carattere penale — dimostri tutta l'assurdità di questa disposizione e di questa possibilità di proroghe nell'ambito di una regolamentazione dei doveri di ufficio. Essa deve avvenire con criteri certi e comunque con criteri che non siano abbandonati allo stesso soggetto o ad un soggetto che vada a fare parte, per esempio, del medesimo collegio, i cui componenti possono così essere ritenuti responsabili di questo caso di denegata giustizia.

Pertanto, la soppressione di questo primo comma ha la funzione di eliminare il carattere — diciamo così — potestativo, l'efficacia di un atto potestativo in prologa del termine stesso.

A tale scopo presentiamo questo emendamento ed invitiamo i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi accorgo che la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 non sarebbe, a stretto rigore, ammissibile ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento. Tuttavia, avendo lei illustrato l'emendamento 3.8 e trattandosi comunque di una modifica pressoché ininfluenza, ne consentirò la votazione.

MAURO MELLINI. Faremo qualcosa di molto più che proporre la soppressione del secondo comma, perché — non per iniziativa nostra, ma per iniziativa del presidente — voteremo poi sull'intero articolo 3, avendo quindi la possibilità di respingerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Teodori ed altri 3.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella ed altri 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Vesce ed altri 3.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 3.7.

MAURO MELLINI. Desidero dichiarare che certamente non siamo contrari ad un trattamento speciale per quel che riguarda i problemi relativi alla responsabilità personale. Ciò che vogliamo qui sottolineare e su cui chiediamo sia concentrata l'attenzione nostra e degli altri colleghi è il fatto che, pur apprezzando la preoccupazione del Senato di eliminare — per quanto riguarda i problemi relativi alla libertà personale — la necessità e dell'istanza e del decorso di un termine dopo quello posto dalla legge, per esempio, per la scarcerazione dell'imputato, abbiamo ritenuto più opportuno, tuttavia, in presenza di una brutta formulazione (cui mi sembra avere fatto riferimento anche il ministro di grazia e giustizia) che potrebbe dare luogo a delle interpretazioni distorte, formulare alcuni emendamenti. Essi tendono a precisare che non vi è bisogno di ulteriore decorso del termine quando si sia verificata una circostanza o quando sia decorso un termine che di per se stesso importi la scarcerazione.

zione, il venire meno del provvedimento ristrettivo della libertà personale, o comunque una situazione incompatibile con tale previsione.

Invitiamo dunque i colleghi a votare a favore dei nostri emendamenti all'articolo 3, proprio per evitare che in sede interpretativa — che sarà severa — possano sorgere problemi relativamente all'attuale formulazione del testo in discussione.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 3.7 — di cui tuttavia consentirò la votazione — desidero esprimere la stessa riserva che ho esplicitato a proposito del precedente emendamento 3.8, accentuandola ulteriormente giacché la modifica apportata dal Senato si riferisce soltanto alla parola: « coincide ».

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Teodori ed altri 3.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 3.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dal provvedimento di remissione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il sessantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la

Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione interamente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Ammissibilità della domanda).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non

oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione interamente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5. 1.

Rutelli, Teodori, Aglietta Melini, Vesce, Calderisi.

Al comma 2 sostituire le parole: entro quaranta giorni con le seguenti parole: entro trenta giorni.

5. 3.

Mellini, Vesce, Teodori, Aglietta, Rutelli, Calderisi, Pannella.

Al comma 4 ristabilire il testo votato dalla Camera dei deputati.

5. 5.

Calderisi, Pannella, Staller, d'Amato, Mellini.

Al comma 4 sostituire le parole: entro quaranta giorni con le seguenti parole: entro trenta giorni.

5. 4.

Rutelli, Staller, d'Amato, Aglietta, Mellini.

Al comma 2 sostituire le parole: entro quaranta giorni con le seguenti parole: entro venti giorni.

5. 2.

Calderisi, Teodori, Aglietta, Mellini, Pannella, Staller, Rutelli, d'Amato.

Al comma 4 sostituire le parole: a cura della cancelleria e comunque non oltre i dieci giorni con le parole: a cura della cancelleria e comunque entro cinque giorni.

5. 7.

Mellini, Staller, d'Amato, Calderisi, Pannella, Rutelli, Aglietta, Teodori.

Al comma 4 sostituire le parole: senza indugio e comunque entro dieci giorni con le parole: senza indugio e comunque entro cinque giorni.

5. 6.

Aglietta, Pannella, Rutelli, Teodori, d'Amato, Mellini.

Comunico che l'onorevole Mellini, a nome del gruppo federalista europeo, ha presentato una proposta di stralcio dell'articolo 5.

MAURO MELLINI. L'esigenza di stralciare questo articolo, oltre che dalla amplissima discussione svoltasi nei giorni scorsi e dalle precedenti letture, è confermata dall'arrovellarsi che tra Camera e Senato è intervenuto circa l'occultamento del dato saliente della norma in considerazione, rappresentato dal fatto che il « filtro » è il ritardo o l'ostacolo del procedimento medesimo; non va dimenticata la gravità del fatto di rimettere ad un organo, sommariamente informato, la condizione oggettiva o soggettiva di non particolare benevolenza nei confronti del proponente dell'azione, senza quell'approfondimento dal quale deriva la possibilità di qualsiasi indizio in ordine alla esistenza delle condizioni di responsabilità in base alle quali il soggetto può chiedere il risarcimento.

A tal riguardo, sono rilevanti i singoli aspetti procedurali e le loro complicazioni; da un lato si è cercato di dimostrare che la decisione può essere rapidissima, ma nello stesso tempo non si è potuto nascondere che questa rapidità può comportare una ulteriore spinta verso la sommarietà del procedimento (il che significa decapitare le iniziative non certo promuoverle).

Con lo stralcio di questo articolo tentiamo di fare un ultimo tentativo affinché questa Camera non dia alla legge che stiamo discutendo un carattere punitivo nei confronti di coloro che, malgrado tutto, vogliono azzardarsi ad intraprendere una azione di risarcimento nei confronti dello Stato.

A questo proposito desidero sottolineare che è ora di finirla con il fatto di considerare indirizzata ai magistrati questa azione di responsabilità. Ripeto, a nostro avviso il « filtro » della norma in questione rappresenta uno degli elementi più gravi della legge medesima, poiché tende ad ostacolare il comportamento del cittadino, nel senso che lo mette sull'av-

viso che nel caso di procedimento tendente al riconoscimento di responsabilità vi sarà un atteggiamento negativo nei confronti di coloro che possono avere intrapreso tale procedimento.

PRESIDENTE. Ritengo inammissibile la proposta di stralcio di un articolo che ha già avuto quattro distinte approvazioni da parte delle Camere.

Ritengo altresì inammissibile, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, l'emendamento 5.1.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Anche io sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 5.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 5.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ruttelli ed altri 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi ed altri 5.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini ed altri 5.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Aglietta ed altri 5.6.

MAURO MELLINI. Voterò a favore di questo emendamento nel senso che il termine di cinque giorni ci sembra più consono a garantire che la notificazione della cancelleria avvenga senza indugio. Insistiamo in modo particolare su questo emendamento perché riteniamo debba risultare evidente che il termine dei dieci giorni di fatto rappresenti una contraddizione rispetto alla formulazione « senza indugio », che appunto non vuole significare che vi debba essere un indugio di dieci giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Aglietta ed altri 5.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato alla seduta di lunedì 11 aprile, alle ore 18.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
